

Zurigò Moto

Contratto di Assicurazione di Responsabilità Civile Auto e Altri Rischi Diversi

Ciclomotori, motocicli, quadricicli, motocarrozette, motoslitte.

Glossario e Condizioni di Assicurazione

Condizioni Contrattuali redatte secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico
ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni intermediari per i Contratti Semplici e Chiari






Edizione 01.2020

Indice

Glossario

4 di 48






Sezione 1 - **Norme comuni a tutte le garanzie**

-  Dove vale la copertura? 7 di 48
-  Che obblighi ho? 7 di 48
-  Quando e come devo pagare? 7 di 48
-  Quando comincia e quando finisce la copertura? 8 di 48
-  Altre informazioni 10 di 48

Sezione 2 - **Responsabilità Civile auto**

-  Che cosa è assicurato e come? 11 di 48
-  Che cosa non è assicurato? 19 di 48
-  Cosa fare in caso di Sinistro? 20 di 48
-  Come è gestito il Sinistro? 21 di 48






Sezione 3 - **Danni al Veicolo**

-  Che cosa è assicurato e come? 23 di 48
-  Come e con quali condizioni operative mi assicuro? 24 di 48
-  Che cosa non è assicurato? 25 di 48
-  Cosa fare in caso di Sinistro? 26 di 48
-  Come è gestito il Sinistro? 27 di 48

Sezione 4 - **Infortunati del conducente**

-  Che cosa è assicurato e come? 29 di 48
-  Che cosa non è assicurato? 29 di 48
-  Cosa fare in caso di Sinistro? 30 di 48
-  Come è gestito il Sinistro? 30 di 48

Sezione 5 - **Tutela Legale**

	Che cosa è assicurato e come?	33 di 48
	Dove vale la copertura?	34 di 48
	Che cosa non è assicurato?	34 di 48
	Cosa fare in caso di Sinistro?	35 di 48
	Come è gestito il Sinistro?	35 di 48

Sezione 6 - **Assistenza**

	Che cosa è assicurato e come?	37 di 48
	Dove vale la copertura?	48 di 48
	Che cosa non è assicurato?	48 di 48
	Cosa fare in caso di Sinistro?	48 di 48

Legenda



Che cosa è assicurato e come?

Descrive i contenuti e il funzionamento delle singole garanzie e delle eventuali limitazioni (ad esempio: Franchigie) e declina le garanzie che sono sempre operative e quelle opzionali.

Le garanzie acquistate e le relative caratteristiche sono indicate in Polizza.



Che cosa non è assicurato?

Descrive le esclusioni ovvero danni, eventi o persone non assicurabili e che sono esclusi dalla copertura assicurativa.



Cosa fare in caso di Sinistro?

Fornisce le istruzioni dettagliate su come comportarsi in caso di Sinistro (ad esempio quando e come fare la denuncia, quali documenti servono, chi contattare e come farlo).



Come è gestito il Sinistro?

Fornisce le informazioni sulla procedura e sulle tempistiche di accertamento del Sinistro da parte della Compagnia ed i tempi e le modalità di liquidazione dell'Indennizzo.



Dove vale la copertura

Descrive l'ambito geografico di validità della copertura.



Che obblighi ho?

Contiene gli obblighi e gli adempimenti del Contraente/Assicurato all'inizio del contratto e nel corso della sua durata.



Quando e come devo pagare?

Fornisce le informazioni sulle modalità e sulle tempistiche di pagamento dei Premi.



Quando comincia e quando finisce la copertura?

Contiene le condizioni che regolano la data di inizio e fine del contratto ed anche le modalità di rinnovo.



Fornisce ulteriori informazioni a supporto e a completamento di un determinato argomento.

Alcune parole sono scritte sempre in ***corsivo***: sono quelle spiegate nel **Glossario**.

Glossario

Accessori di serie: installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti normale dotazione di serie senza supplemento al prezzo base di listino.

Accessori non di serie e Optional: installazioni stabilmente fissate al veicolo non rientranti nel novero degli Accessori di serie.

Allagamento: presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto dovuta a rottura di impianti idrici, igienici, termici, infiltrazione di acqua dal terreno o mancato/ridotto smaltimento di acque da parte degli impianti di scarico o drenaggio.

Alluvione: inondazione, straripamento di acque di laghi, fiumi o torrenti.

Apparecchi audiofonovisivi: si intendono radio - registratori - lettori CD/DVD/file multimediali - televisori/impianti video - computer di bordo - navigatori satellitari ed altre apparecchiature del genere, purché stabilmente fissati al veicolo e non estraibili. Sono esclusi i telefoni cellulari.

Appendice (di Polizza): atto contrattuale rilasciato contestualmente o posteriormente all'emissione della Polizza per procedere alla modifica di uno o più elementi originari del contratto o per fare delle precisazioni. Può comportare un aumento o diminuzione del Premio ed è parte integrante del contratto.

Appropriazione indebita: è il Reato, di cui all'art. 646 del Codice Penale, contro il patrimonio commesso da chi trae profitto illecito facendo propria una cosa detenuta a titolo diverso dalla proprietà.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione o la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dall'Assicurazione.

Assicurazione: garanzia prestata con il contratto di Assicurazione.

Assistenza stragiudiziale: è quell'attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

Attestato di Rischio: il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del Rischio assicurato.

Aventi Diritto degli Attestati di Rischio: persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'Attestato di Rischio (il Contraente, ovvero, qualora diverso, il Proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il Locatario nel caso di locazione finanziaria).

Banca Dati degli Attestati di Rischio: banca dati elettronica che le Imprese di Assicurazione hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del Rischio.

Carta Verde: documento che attesta l'estensione dell'efficacia dell'Assicurazione obbligatoria R.C.A. ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non sbarrata) sulla stessa Carta Verde. La Carta Verde non è necessaria per la circolazione dei veicoli nei Paesi dell'Unione Europea, in quanto il contratto R.C.A., già di per sé, ha efficacia territoriale corrispondente all'intero territorio dell'Unione stessa.

Cessionario: soggetto a cui viene trasferita la titolarità del contratto di Assicurazione.

Classe di merito: è la classe di Conversione Universale (CU) alla quale il contratto è assegnato sulla base dei criteri stabiliti con Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018. La classe di CU è sempre indicata nell'Attestato di Rischio accanto alla Classe di merito di Compagnia.

Classe di merito di Compagnia: è la Classe di merito Bonus/Malus assegnata al contratto dalla Compagnia sulla base di una tabella di corrispondenza elaborata dall'impresa.

Codice della Strada (C.d.S.): Il D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

Codice delle Assicurazioni: il Codice delle Assicurazioni Private, D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni.

Compagnia: è la società assicuratrice ovvero Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia.

Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione.

Contravvenzione: è un Reato (vedi alla voce Reati). Nelle Contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso:

per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le Contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.

Danneggiamento volontario (Atto di) - c.d. vandalismo: si configura ogni qualvolta un soggetto distrugga, deteriori, disperda, o renda inservibile - in maniera totale o parziale - un bene altrui. E' il Delitto descritto e punito dall'art. 635 del Codice Penale.

Danno extracontrattuale: è il danno ingiusto conseguente al Fatto illecito: ad esempio quello del derubato, o i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

Delegataria: l'impresa di Assicurazione che, in caso di coassicurazione, gestisce il rapporto contrattuale con il cliente. Quindi, ad esempio, provvede all'emissione del contratto assicurativo e all'incasso del Premio.

Degrado d'uso: è il deprezzamento del valore del veicolo o di sue parti dovuto all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

Delitto: è un Reato (vedi alla voce Reati) più grave della Contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:

- Delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline;
 - Delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
 - Delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un Delitto.
- Il Delitto è punito con la multa o la reclusione.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Familiari: le persone appartenenti alla famiglia anagrafica del Contraente, attestata dal Certificato di Stato di Famiglia, compreso il convivente more uxorio.

Fatto illecito: consiste nella inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o in un comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Non si considera Fatto illecito la violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari.

Franchigia: l'importo prestabilito che in caso di Sinistro l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Compagnia non riconosce l'Indennizzo.

Fuoristrada: si intende la circolazione del veicolo al di fuori delle strade carrozzabili pubbliche e private (intendendo elementi costituenti le strade - oltre alla carreggiata - la banchina, la cunetta, le aree adiacenti utilizzate per la sosta e per l'inversione di marcia, parcheggi, cortili, cantieri) come ad esempio guida su terreni, guida in aree con difficoltà di percorrenza come fondi ghiaiosi o acquitrinosi, boschi, terreni paludosi o sabbiosi, piste rocciose ecc.

Furto: è il Reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Guasto: danno subito dal veicolo per Usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

Incendio: combustione con sviluppo di fiamma.

Incidente: il Sinistro occorso non volutamente al veicolo in circolazione dovuto a: imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti o a caso fortuito connesso alla circolazione stradale.

Inclusione: inserimento di un veicolo nelle Polizze a Libro Matricola e conseguente modifica del contratto assicurativo.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro liquidabile in termini di Polizza.

Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili.

Intermediario Assicurativo: la persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di Assicurazione o da un dipendente della stessa, che svolge a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa.

Invalidità permanente: perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

Lesioni personali colpose: Reato di chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona (art. 590 C.P.).

Libro Matricola: l'insieme dei veicoli assicurati, costituenti un unico contratto assicurativo.

Libro Matricola Flotta: l'insieme dei veicoli assicurati, costituenti un unico contratto assicurativo relativo a un parco veicolare composto da almeno 31 mezzi o da 5 a 30 mezzi di cui almeno uno non rientrante in quelli previsti per il "Libro Matricola Miniflotta".

Libro Matricola Miniflotta: l'insieme dei veicoli assicurati, costituenti un unico contratto assicurativo relativo a un parco veicolare composto da 5 a 30 mezzi, appartenente alle seguenti tipologie: Autovetture uso privato o promiscuo; Ciclomotori o Motocicli uso privato; Autocarri, Autocarri con rimorchio, Autoarticolati, Autosnodati, Trattori stradali con gancio, Rimorchi di autocarri, Carro attrezzi, Veicoli cinema, Autobetoniere, Autoscala, Gru autocarrata, solo conto proprio; Macchina operatrice semovente; Rullo compressore; Carrello trattore; Carrello rimorchiato conto proprio; Macchine agricole solo conto proprio con e senza traino; Rimorchi di macchine agricole.

Locatario: la persona o l'ente che prende in locazione il veicolo.

Malus: si attiva, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, quando:

- Per i Sinistri con responsabilità principale, La Compagnia abbia effettuato, nel Periodo di osservazione, pagamenti per il Risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a Sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti
- Per i Sinistri con responsabilità paritaria, si verifichi nel Periodo di osservazione un cumulo di responsabilità pari ad almeno il 51%; tale valore sarà considerato come limite di aggregazione per la determinazione del numero dei Sinistri da "osservare" al fine dell'applicazione del Malus.

Si precisa che i Sinistri tardivi potranno contribuire alla determinazione del Malus in relazione al loro grado di responsabilità (principale o paritaria).

Massimali: somme sino a concorrenza delle quali la Compagnia presta l'Assicurazione.

Minimo di Scoperto: qualora la garanzia venga prestata con l'applicazione dello Scoperto, è da intendersi l'importo minimo che rimarrà a carico dell'Assicurato.

Periodo di osservazione:

Per i Sinistri con responsabilità principale:

- Prima annualità: inizia dal giorno della decorrenza dell'Assicurazione e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale;

- Annualità successive: inizia sessanta giorni prima della decorrenza dell'Assicurazione e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale.

Sinistri con responsabilità paritaria:

Il Periodo di osservazione coincide con le ultime 5 annualità, compreso l'anno corrente, così come indicate nel "quinquennio" dell'Attestato di Rischio.

Polizza: il documento che prova la stipulazione del contratto di Assicurazione.

P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge.

Procedimento penale: è il procedimento volto a verificare se una persona debba soggiacere o meno a sanzione penale ed inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del Reato ascritto.

Proprietario: persona fisica o giuridica a cui risulta intestato il veicolo presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Nel caso di veicolo in leasing, il Locatario è parificato al Proprietario a livello assuntivo nel determinare il Premio.

Quinquennio completo: si intende l'anno corrente e le cinque annualità immediatamente precedenti e tra loro continuative riportate nella tabella di sinistrosità dell'Attestato di Rischio che non contengano le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).

Rapina: è il Reato, previsto dall'art. 628 del codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri, un ingiusto profitto.

R.C.A.: Responsabilità Civile Auto.

Reato: violazione della legge penale. I Reati si distinguono in Contravvenzioni e Delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

Reclamante: un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del Reclamo da parte dell'impresa di Assicurazione, dell'Intermediario Assicurativo o dell'intermediario iscritto nell'elenco annesso, ad esempio il Contraente, l'Assicurato, il beneficiario e il danneggiato.

Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di una impresa di Assicurazione, di un Intermediario Assicurativo o di un intermediario iscritto nell'elenco annesso relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati Reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di Risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Ricovero: la degenza con pernottamento in Istituto di Cura regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

Risarcimento: somma spettante al danneggiato a seguito di Sinistro.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Sinistro tardivo: ai sensi del Provvedimento IVASS n. 71 del 16 aprile 2018 s'intende il Sinistro pagato, anche parzialmente, dopo il termine del Periodo di osservazione (vale a dire, negli ultimi 60 giorni di vigenza del contratto) oppure dopo la scadenza del contratto, laddove l'Assicurato abbia cambiato Compagnia. Sono, inoltre, considerati Sinistri tardivi i Sinistri relativi a Polizze temporanee o a Polizze annuali annullate in corso d'anno pagati, anche parzialmente, dalla Compagnia ma non considerati al fine della produzione dell'Attestato di Rischio in quanto, per le suddette Polizze, non risulta concluso il Periodo di osservazione. Tramite l'Identificativo Univoco di Rischio (IUR) - ovvero un codice determinato dall'abbinamento tra il Proprietario, o altro avente diritto ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 e s.m.i., e ciascun veicolo di sua proprietà o detenuto a

titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio - i Sinistri tardivi con responsabilità principale o paritaria vengono comunicati all'impresa che ha in carico il Rischio, consentendone la valorizzazione nell'attestato che verrà rilasciato al termine dell'ultima copertura annuale o di anno più frazione sottoscritta.

Scoperto: percentuale della somma liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato/Contraente per ciascun Sinistro, con il Minimo indicato in Polizza.

Scoppio: repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

Spese di giustizia: sono le spese del processo che, in un Procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.

Struttura organizzativa: la struttura di Mapfre Asistencia S.A. - Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Compagnia al contatto con l'Assicurato per la garanzia Assistenza e alle prestazioni di assistenza previste in Polizza.

Surrogazione (Diritto di): la Compagnia che ha indennizzato il Sinistro all'Assicurato si sostituisce nei diritti che quest'ultimo vanta verso i responsabili del Sinistro.

Tabella Invalidità Infortuni ANIA: tabella di valutazione graduale delle lesioni permanenti proveniente dagli Studi della Sezione Tecnica Infortuni della Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici.

Tariffa: la Tariffa della Compagnia in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo eventuale rinnovo.

Tecnica Tiraboli: tecnica specializzata nella riparazione di ammaccature senza l'ausilio di stucco e verniciatura.

Transazione: accordo col quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevenono.

Usura: il deterioramento e logorio che qualsiasi materiale e parte meccanica subisce per il solo effetto dell'uso prolungato; l'Usura si individua tramite il confronto tra lo stato, il chilometraggio, il tempo d'uso constatati sui pezzi danneggiati e la potenziale media di funzionamento che gli è normalmente attribuita; la verifica sarà all'occorrenza attribuita ad un perito.

Valore a nuovo: è il prezzo di listino a nuovo chiavi in mano del veicolo oggetto dell'Assicurazione al momento del Sinistro.

Valore assicurato: è il valore dichiarato in Polizza. Lo stesso deve corrispondere al Valore commerciale o a nuovo al momento della stipulazione del contratto.

Valore commerciale: è il valore del veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, riportato da Editoriale Domus S.p.A. nel listino quotazione usato "Valore assicurato" Quattroruote Professional per i ciclomotori e motocicli e dall'Eurotax "Giallo" per tutti gli altri veicoli non presenti nel listino sopra menzionato.

Valore della lite: valore del contendere.

Vertenza Contrattuale: controversia insorta in merito ad esistenza, validità, esecuzione di patti, accordi, contratti precedentemente conclusi tra le Parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.

Sezione 1 - Norme comuni a tutte le garanzie

Dove vale la copertura?



1.1 Validità territoriale

Salvo diverse indicazioni specificate all'interno delle singole garanzie, l'Assicurazione è valida nel territorio:

- della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;
- degli Stati dell'Unione Europea;
- del Liechtenstein e del Principato di Monaco;
- degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate.

Che obblighi ho?



1.2 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Il Premio è calcolato sulla base delle informazioni fornite dal Contraente.

Il Contraente è tenuto a fornire alla Compagnia tutte le informazioni che possono influire sulla valutazione del Rischio.

La violazione di questo obbligo può comportare conseguenze negative.

Infatti, le dichiarazioni inesatte o reticenti fatte con dolo o colpa grave su circostanze che il Contraente conosce o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbe conoscere, sono causa di annullamento del contratto e comportano la perdita totale del diritto all'Indennizzo, così come indicato nell'art. 1892 del Codice civile.

Se, invece, le dichiarazioni inesatte o reticenti sono state effettuate senza dolo o colpa grave, ovvero in riferimento a circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza, la Compagnia ha il diritto di recedere dal contratto, così come indicato nell'art. 1893 del Codice civile.

In questi casi la Compagnia ha diritto di trattenere tutti i Premi già riscossi, quello relativo al periodo di Assicurazione in corso e, nel caso di dolo o colpa grave, il Premio dovuto per il primo anno.

L'Assicurato ha l'obbligo di avvisare immediatamente per iscritto il proprio Intermediario Assicurativo se nel corso del contratto si verificano modifiche che comportino un aggravamento o una diminuzione del Rischio (artt. 1897 e 1898 del Codice Civile) come ad esempio il cambio di residenza o la variazione del Proprietario del veicolo avvenuta in corso di contratto. La violazione di questo obbligo, previsto dall'art. 1898 del Codice civile (aggravamento del Rischio), può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

In caso di Polizza stipulata per conto di altri soggetti, gli obblighi derivanti, secondo quanto previsto dall'art. 1891 del Codice civile, spettano al Contraente. Fanno eccezione gli obblighi che, per loro natura, non possono essere assolti che dall'Assicurato.

1.3 Variazione della residenza del Proprietario/Assicurato

Il Premio è determinato anche sulla base della residenza o della sede legale del Proprietario del veicolo o del Locatario nel caso di contratti di leasing.

Il Proprietario e/o Contraente sono quindi tenuti a comunicare tempestivamente al proprio Intermediario Assicurativo, il cambiamento di residenza del Proprietario o del Locatario del veicolo, intervenuto in corso di contratto. Al momento della comunicazione, la Compagnia provvederà all'aggiornamento della nuova residenza attraverso la sostituzione del contratto, con eventuale relativo conguaglio del Premio.

In mancanza di comunicazione si applicherà il disposto del precedente punto 1.2.

1.4 Altre Assicurazioni

Il Contraente deve avvisare per iscritto la Compagnia dell'esistenza di altre Assicurazioni che coprono lo stesso Rischio, così come previsto dall'art.1910 del Codice civile. In caso di Sinistro, la denuncia deve essere inviata a tutte le compagnie indicando a ciascuna di esse il nome delle altre.

Quando e come devo pagare?



1.5 Pagamento del Premio

Per tutte le garanzie il Premio può essere pagato in un'unica soluzione oppure frazionato in più rate con l'applicazione di una maggiorazione del Premio.

Il Premio o, in caso di frazionamento e di anno più frazione, la prima rata di Premio si paga alla consegna del certificato di Assicurazione; le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste, con rilascio di quietanze emesse dalla Compagnia o Appendici emesse dall'Intermediario Assicurativo che indicano la data del pagamento e riportano la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio.

I Premi devono essere pagati alla Compagnia o al proprio Intermediario Assicurativo, autorizzato dalla Compagnia stessa all'incasso dei Premi e a rilasciare il certificato di Assicurazione.

Il Premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito; può essere utilizzato anche denaro contante nel limite dell'importo massimo stabilito dalla legge.

Il Premio è dovuto per intero anche se sia stato concesso il pagamento frazionato.

1.6 Oneri fiscali

Per tutte le garanzie gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

1.7 Condizioni particolari per Polizze a Libro Matricola

Inclusione di veicoli nel corso dell'annualità

Nel caso in cui il *Contraente* decida di inserire uno o più veicoli nella copertura assicurativa acquistata, il *Premio* relativo ai veicoli inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa è determinato in base alla *Tariffa* in vigore alla data di decorrenza della *Polizza* ed è calcolato in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per giorno di garanzia.

Regolazione *Premio*

Entro 90 giorni dalle scadenze indicate in *Polizza*, verrà emessa *Appendice* di regolazione *Premio* relativa alle *Inclusioni* ed esclusioni di veicoli intervenute nel periodo considerato.

Nel caso in cui dal conguaglio emerga che il *Contraente* debba integrare il *Premio* pagato, quest'ultimo è tenuto ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento da parte della *Compagnia*.

Nel caso in cui, invece, dal conguaglio emerga che il *Contraente* abbia pagato un *Premio* superiore, il rimborso da parte della *Compagnia* avverrà al netto di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Quando comincia e quando finisce la copertura?



1.8 Durata del contratto

Per tutte le garanzie il contratto può avere le seguenti durate, a scelta del *Contraente*:

- annuale:** il contratto ha durata annuale e cessa alle ore 24:00 della data di scadenza indicata in *Polizza* senza necessità di disdetta;
- annuale più frazione:** su richiesta del *Contraente*, la *Polizza* ha validità per l'intero periodo assicurativo sottoscritto (anno intero più frazione). **Non è possibile recedere alla scadenza della frazione.**
La *Compagnia* è tenuta a mantenere operanti le garanzie prestate fino al quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in *Polizza* per i contratti stipulati nelle forme a) e b), e l'estensione cessa alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto, anche se stipulato con altra compagnia.
- temporanea:** il contratto può avere durata da 1 a 180 giorni. In caso di richiesta di *Carta Verde*, il contratto può avere durata non inferiore a 15 giorni e non superiore a 180 giorni. La durata cessa alle ore 24 della data di scadenza indicata in *Polizza* senza necessità di disdetta. Questa modalità non è consentita per le *Polizze a Libro Matricola*.

Il contratto non prevede il tacito rinnovo pertanto non è necessario inviare alcuna disdetta prima della scadenza contrattuale.

1.9 Decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno:

- indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati;
- del pagamento del *Premio* se questo avviene successivamente alla data indicata in *Polizza* (art. 1901 del Codice Civile).

L'Assicurazione può avere effetto da un orario diverso dalle ore 24 qualora sia espressamente indicato in *Polizza* e nel certificato di Assicurazione; questa opzione non è consentita in caso di pagamento di una rata intermedia o proposta di rinnovo.

In caso di frazionamento del *Premio*, se il *Contraente* non paga i *Premi* o le rate di *Premio* successive alla prima, l'*Assicurazione* rimane sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza e si riattiva dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il pagamento oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza di pagamento della rata intermedia non può in alcun caso produrre un effetto retroattivo della copertura.

1.10 Rinnovo del contratto

Per tutte le garanzie, prima della scadenza contrattuale la *Compagnia* può formulare al *Contraente* una proposta di rinnovo, anche proponendo l'*Inclusione* di nuove coperture, comunicandogli il *Premio* da corrispondere.

Il *Contraente* che voglia accettare la proposta di rinnovo manifesta la sua accettazione con il pagamento del *Premio* **entro 15 (quindici) giorni successivi alla data di scadenza del contratto.**

La modalità per rinnovare il contratto è la seguente:

- almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, la *Compagnia* invia al *Contraente* una comunicazione scritta contenente la data di scadenza del contratto e tutte le informazioni previste dalle disposizioni vigenti;
- la *Compagnia* formula la proposta di rinnovo e comunica al *Contraente*, tramite l'*Intermediario Assicurativo*, il *Premio* da corrispondere;
- il *Contraente*, **entro i 15 (quindici) giorni successivi alla data di scadenza del contratto**, provvede al pagamento del *Premio*;
- il *Contraente* riceve la quietanza del pagamento del *Premio* e il certificato di *Assicurazione*.

Il *Contraente* che voglia modificare il contenuto della proposta di rinnovo, dovrà rivolgersi al proprio *Intermediario Assicurativo* ed eventualmente stipulare un nuovo contratto.

1.11 Trasferimento di proprietà o consegna in conto vendita del veicolo

In caso di trasferimento della proprietà del veicolo assicurato, o di consegna in conto vendita, il relativo certificato di Assicurazione e la relativa Carta Verde non saranno più validi e non potranno più essere utilizzati. La Compagnia, in caso di Sinistro, avrà diritto a rivalersi nei confronti del Contraente per tutte le somme pagate a terzi in conseguenza dell'inosservanza di tale obbligo.

Il Contraente è tenuto a dare immediata comunicazione al proprio Intermediario Assicurativo a cui è assegnato il contratto del trasferimento di proprietà, fornendo copia della certificazione attestante la vendita del veicolo stesso o documentazione rilasciata da soggetto abilitato alla compravendita di veicoli in caso di conto vendita così da poter adottare una delle soluzioni di seguito previste:

- sostituzione del contratto:** nel caso di trasferimento di proprietà o di consegna in conto vendita del veicolo assicurato, se il *Contraente*/venditore chiede il trasferimento del contratto di *Assicurazione* ad un altro veicolo di sua proprietà non già coperto da *Assicurazione*, si procederà all'eventuale conguaglio del *Premio* con quello dovuto per il nuovo veicolo (**ipotesi non valida per contratti di durata inferiore ad un anno**);
- cessione del contratto:** nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che comporti la cessione del contratto di *Assicurazione* ad altro soggetto, **il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione al proprio Intermediario Assicurativo**, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio del nuovo certificato di *Assicurazione*. L'*Intermediario Assicurativo* emetterà i nuovi documenti contrattuali, ferma la scadenza del contratto in corso. **Il Contraente è tenuto al pagamento delle rate di *Premio* fino al momento di detta**

comunicazione. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'Assicurazione dello stesso veicolo il Cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto: la *Compagnia* pertanto non produrrà l'Attestato di Rischio in quanto l'Appendice di cessione costituisce a tutti gli effetti di legge documento sostitutivo dell'Attestato di Rischio;

- c) **annullamento del contratto:** nel caso di trasferimento di proprietà o di consegna in conto vendita del veicolo assicurato con il contestuale annullamento del contratto, la *Compagnia* riconosce al *Contraente* il rimborso del *Premio* non usufruito in ragione di 1/360 di *Premio* annuo per giorno di garanzia residua (al netto delle imposte e contributi) dalle ore 24 del giorno di effetto dell'Appendice di annullamento del contratto rilasciata dalla *Compagnia*.
- d) **sospensione del contratto:** nel caso di trasferimento di proprietà o di consegna in conto vendita del veicolo assicurato il *Contraente* ha la facoltà di sospendere il contratto. In tal caso si applicano le condizioni sulla sospensione temporanea del contratto indicate al successivo punto 1.14 (**ipotesi non valida per contratti di durata inferiore ad un anno**).

Per contratti di durata inferiore all'anno, la *Compagnia* non procede alla restituzione della maggiorazione del *Premio* richiesta al momento della stipulazione del contratto.

1.12 Demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva

In caso di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo o cessazione della circolazione, il relativo certificato di Assicurazione e la relativa Carta Verde non saranno più validi e non potranno più essere utilizzati. La *Compagnia*, in caso di *Sinistro*, avrà diritto a rivalersi nei confronti del *Contraente* per tutte le somme pagate a terzi in conseguenza dell'inosservanza di tale obbligo. La sospensione ha effetto dal momento in cui il *Contraente* comunica alla *Compagnia* la volontà di sospendere il contratto.

Il *Contraente* è tenuto a dare immediata comunicazione al proprio Intermediario Assicurativo della distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo o cessazione della circolazione fornendo copia dell'attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della Carta di circolazione e della targa di immatricolazione così da poter adottare una delle soluzioni di seguito previste:

- a) **sostituzione del contratto:** qualora il *Contraente* chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto, demolito o esportato sia trasferito ad un altro veicolo di sua proprietà non già coperto da Assicurazione, la *Compagnia* procede al conguaglio del *Premio* di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo dalle ore e dal giorno di effetto indicati sulla *Polizza* oggetto di sostituzione.
- b) **annullamento del contratto:** se il *Contraente* chiede l'annullamento del contratto relativo al veicolo distrutto, demolito o esportato, la *Compagnia* gli riconosce il rimborso del *Premio* non usufruito in ragione di 1/360 di *Premio* annuo per giorno di garanzia residua al netto delle imposte e contributi dalle ore 24 del giorno di effetto dell'Appendice di annullamento del contratto rilasciata dal proprio *Intermediario Assicurativo* a cui è assegnato il contratto.
- c) **sospensione del contratto:** qualora il *Contraente* chieda la sospensione del contratto si applicano le condizioni sulla sospensione temporanea del contratto indicate al successivo punto 1.14 (**ipotesi non valida per contratti di durata inferiore ad un anno**).

Per contratti di durata inferiore all'anno la *Compagnia* non procede alla restituzione della maggiorazione del *Premio* richiesta al momento della stipulazione del contratto. Relativamente alle esclusioni dei veicoli nell'ambito delle *Polizze Libro Matricola* la garanzia cessa dalle ore 24 del giorno di effetto dell'Appendice di esclusione del veicolo rilasciata dalla *Compagnia*.

1.13 Furto o Appropriazione indebita del veicolo

In caso di Furto o di Appropriazione indebita del veicolo, il *Contraente* deve darne notizia al proprio Intermediario Assicurativo fornendo copia della denuncia di Furto o di querela (in caso di Appropriazione indebita) presentata all'autorità competente.

Il contratto cessa a decorrere dalle ore 00:00 del giorno successivo alla data della denuncia medesima; la *Compagnia* riconosce il rimborso del *Premio* pagato e non goduto, con l'eccezione della parte relativa alla garanzia Furto, in ragione di 1/360 di *Premio* annuo per giorno di garanzia residua (al netto delle imposte e contributi) alla data di cessazione del contratto. Per contratti di durata inferiore all'anno la *Compagnia* non procede alla restituzione della maggiorazione del *Premio* richiesta al momento della stipulazione del contratto.

1.14 Sospensione temporanea del contratto

Il *Contraente* ha la facoltà di sospendere la copertura in corso di contratto comunicandolo al proprio Intermediario Assicurativo, il quale rilascerà un'apposita Appendice di sospensione che deve essere sottoscritta dal *Contraente*. In caso di sospensione del contratto, il certificato di Assicurazione e la Carta Verde non saranno più validi e non potranno più essere utilizzati. La *Compagnia*, in caso di *Sinistro*, avrà diritto a rivalersi nei confronti del *Contraente* per tutte le somme pagate a terzi in conseguenza dell'inosservanza di tale obbligo. La sospensione ha effetto dal momento in cui il *Contraente* comunica alla *Compagnia* la volontà di sospendere il contratto.

Nei casi di documentata vendita, consegna in "conto vendita" (certificata da un soggetto/concessionario autorizzato, incaricato alla compravendita di veicoli), Furto, demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva del veicolo, avvenuti entro 12 mesi dalla sospensione, il *Premio* pagato e non goduto verrà rimborsato, su richiesta del *Contraente* – in ragione di 1/360 di *Premio* annuo per giorno di garanzia residua, al netto delle imposte e contributi – dal giorno successivo alla data di sospensione del contratto.

Decorsi 12 mesi dalla sospensione - senza che il *Contraente* abbia richiesto la riattivazione - il contratto si estingue e il *Premio* pagato e non goduto resta acquisito alla *Compagnia*. È possibile sospendere la *Polizza* una sola volta nell'arco di un anno solare.

Per i ciclomotori, motocarrozette, quadricli leggeri e motoslitte, la sospensione è possibile solo in caso di documentata vendita o demolizione del veicolo.

Non è consentita la sospensione:

- a seguito di Furto del veicolo assicurato;
- per i contratti di durata inferiore all'anno;
- per i contratti stipulati in formula *Libro Matricola*;
- in coincidenza con la data di scadenza annua o di rata del contratto.

1.15 Riattivazione del contratto

La riattivazione del contratto a seguito di sospensione può essere richiesta dal *Contraente* entro 12 mesi dalla sospensione; in tal caso l'Intermediario Assicurativo provvederà a sostituire il precedente contratto con uno nuovo prorogandone la scadenza per un periodo pari a quello in cui il contratto è rimasto sospeso.

La riattivazione può essere effettuata solo se resta invariato il Proprietario del veicolo assicurato, ad eccezione dei soggetti aventi diritto al mantenimento della Classe di merito sulla base del Provvedimento Ivass n. 72 del 16 aprile 2018 per le casistiche presenti nella tabella "Determinazione della Classe di Conversione Universale del punto 2.11.

All'atto della riattivazione, la *Compagnia* determina il *Premio* dovuto dal *Contraente* in base alla *Tariffa* riferita alla *Polizza* sospesa e applica un supplemento sulla garanzia di responsabilità civile auto di 16,26 Euro al netto di imposte e contributi, conteggiando a favore del *Contraente* stesso il rateo di *Premio* pagato e non goduto.

La riattivazione può essere effettuata per lo stesso veicolo o per altro veicolo a condizione che il veicolo riferito al contratto precedentemente sospeso sia oggetto di documentata vendita, consegna in "conto vendita" (certificata da un soggetto/concessionario autorizzato incaricato alla compravendita di veicoli), demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva del veicolo.

Osservazione dei Sinistri

Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza di contratto variazioni di *Premio* in relazione al verificarsi o meno di *Sinistri* nel corso del *Periodo di osservazione (Tariffa Bonus-Malus)*, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa.

Altre informazioni



1.16 Legge applicabile e rinvio alle norme di legge

L'*Assicurazione* è regolata dalla legge italiana.

Per tutto quanto non espressamente regolato da questo contratto, valgono le norme di legge.

1.17 Accesso all'area clienti riservata

Sul sito www.zurich.it è disponibile l'**Area Clienti Riservata**, dove il *Contraente* può consultare la propria posizione assicurativa, in particolare:

- le coperture assicurative in essere;
- le condizioni contrattuali sottoscritte;
- lo stato dei pagamenti dei *Premi* e le relative scadenze di *Polizza*;
- l'*Attestato di Rischio*;
- i *Massimali* di garanzia.

Per i *Contraenti* di *Polizze a Libro Matricola* e per gli aventi diritto agli *Attestati di Rischio* di *Polizze* singole diversi dal *Contraente*, l'accesso all'Area Clienti Riservata è consentito per la sola consultazione dell'*Attestato di Rischio*.

A garanzia di una consultazione sicura, è necessario richiedere le credenziali d'accesso tramite registrazione nella sezione dedicata all'Area Clienti Zurich sul sito www.zurich.it e seguire le istruzioni.

In caso di problemi di accesso al proprio spazio riservato o di dubbi in merito alla consultazione, è disponibile un servizio di supporto all'indirizzo: areaclienti@it.zurich.com.

Sezione 2 - Responsabilità Civile auto

Che cosa è assicurato e come?



2.1 Oggetto dell'Assicurazione

La *Compagnia* assicura i *Rischi* della Responsabilità Civile, per i quali è obbligatoria l'*Assicurazione* ai sensi di legge, impegnandosi a corrispondere le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di *Risarcimento* di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo e dalla sosta del veicolo in aree pubbliche e ad esse equiparate.

La garanzia è operante entro i limiti del *Massimale* indicato in *Polizza*.

Per la circolazione all'estero la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'*Assicurazione* obbligatoria *R.C.A.*, ferme le maggiori garanzie previste dalla *Polizza*.

In caso di *Sinistro*, le cui cause rientrano nelle eccezioni contrattuali previste al capitolo "Che cosa non è assicurato?", qualora la *Compagnia* sia comunque tenuta a risarcire il terzo danneggiato, **la stessa eserciterà diritto di rivalsa nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.**

2.2 Responsabilità civile per fatto di figli minori

La *Compagnia* assicura la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* dalla circolazione del veicolo identificato in *Polizza* per danni arrecati a terzi da *Fatto illecito* dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela e con lui conviventi, ai sensi dell'art. 2048, 1° comma, Codice Civile – Responsabilità dei genitori, dei titolari, dei precettori e dei maestri d'arte.

La garanzia opera entro i limiti del *Massimale* di responsabilità civile indicato in *Polizza* e a condizione che la circolazione del veicolo sia avvenuta all'insaputa dell'*Assicurato*.

2.3 Carta Verde

Nell'ambito della garanzia Responsabilità Civile Auto, la *Compagnia*, a semplice richiesta dell'*Assicurato*, è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di *Assicurazione* (*Carta Verde*).

Per la *Carta Verde* la garanzia è operante dalle ore 00:00 del giorno indicato sul documento, indipendentemente dall'ora effettiva di rilascio della stessa.

Se la *Polizza* in relazione alla quale è rilasciata la *Carta Verde* cessa di avere validità o è sospesa nel corso del periodo di *Assicurazione*, e comunque prima della scadenza indicata sulla *Carta Verde*, questa non può più essere utilizzata. La *Compagnia*, in caso di *Sinistro*, avrà diritto a rivalersi nei confronti del *Contraente* per tutte le somme pagate a terzi in conseguenza dell'inosservanza di tale obbligo.

2.4 Condizioni aggiuntive sempre operanti

Le condizioni che seguono sono sempre operative e coprono i *Rischi* che non sono previsti dall'*Assicurazione* obbligatoria.

I *Massimali* previsti in *Polizza* sono destinati innanzitutto ai *Risarcimenti* rientranti nell'*Assicurazione* obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai *Risarcimenti* dovuti in base alle condizioni aggiuntive che seguono.

a) Circolazione in aree private

L'*Assicurazione* copre la responsabilità civile per i danni causati a terzi dalla circolazione e dalla sosta del veicolo assicurato in aree private.

b) Ricorso terzi da *Incendio* su aree private

La copertura è estesa al ricorso dei Terzi in conseguenza di *Incendio*, *Esplosione* o *Scoppio* del veicolo assicurato che si trovi in sosta su aree private.

La *Compagnia* risponde fino alla concorrenza di 500.000 Euro dei danni diretti e materiali involontariamente cagionati dal *Sinistro* a persone, animali e cose di terzi che non siano compresi tra le persone enumerate all'articolo 129 del *Codice delle Assicurazioni* – Soggetti esclusi dall'*Assicurazione*, ovvero:

- il conducente del veicolo responsabile del *Sinistro*, sia per danni alla persona che a cose;
- il *Proprietario* del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il *Locatario* di veicolo in leasing per i danni a cose;
- il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti, del conducente e del *Proprietario* del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del *Locatario* di veicolo in leasing per i danni a cose;
- i parenti e gli affini fino al terzo grado del conducente e del *Proprietario* del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del *Locatario* di veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
- se l'*Assicurato* è una società, i soci a responsabilità illimitata, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi more uxorio, gli ascendenti, i discendenti e se conviventi o a loro carico gli altri parenti e gli affini fino al terzo grado per i danni a cose.

La copertura è anche estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **sino alla concorrenza di 50.000 Euro.**

Sono comunque esclusi:

- i danni da inquinamento biologico, chimico e da contaminazione;
- i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'*Assicurato/Contraente*;
- i danni contemplati dall'*Assicurazione* obbligatoria;
- i danni determinati da dolo.

c) Responsabilità civile dei trasportati

La *Compagnia* assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi durante e per effetto della circolazione del veicolo.

Sono esclusi i danni al conducente ed al veicolo stesso.

d) Danni a cose di terzi trasportati su motocarrozzette date a noleggio con conducente o ad uso pubblico

La *Compagnia* assicura la responsabilità del *Contraente*, del *Proprietario* del veicolo e del conducente per i danni involontariamente causati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati.

La garanzia è operativa **fino ad un massimo di 250 Euro**.

Sono esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono esclusi anche i danni derivanti da Incendio, da Furto o da smarrimento.

2.5 Condizioni aggiuntive a pagamento valide solo se espressamente richiamate in Polizza

Inclusione Trasportati – solo per Ciclomotori

Il trasporto del passeggero è consentito, senza applicazione di Franchigia, solo se risulti in Polizza la clausola di ‘inclusione del trasporto del passeggero’.

Qualora non risulti in *Polizza* la sopra citata clausola, in presenza del passeggero sul ciclomotore al momento del *Sinistro*, **il Contraente è tenuto a rimborsare alla Compagnia, a titolo di Risarcimento, una Franchigia di 500 Euro, per ogni Sinistro, anche se il ciclomotore è autorizzato al trasporto del passeggero.**

Nel caso in cui l'importo del *Sinistro*, sia inferiore all'importo della *Franchigia*, il *Contraente* è tenuto a rimborsare alla *Compagnia*, l'importo del *Sinistro*, a titolo di *Risarcimento*.

La Compagnia conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia.

2.6 Condizioni con sconto sul Premio valide solo se espressamente richiamate in Polizza

Esclusione Guida Minori – solo per Ciclomotori

La guida del veicolo è consentita, senza applicazione di *Franchigia*, a qualsiasi conducente di età superiore a 18 anni.

Qualora, al momento del *Sinistro* si trovi alla guida del ciclomotore un conducente di età inferiore a 18 anni, **il Contraente è tenuto a rimborsare alla Compagnia, a titolo di Risarcimento, una Franchigia di 500 Euro, per ogni Sinistro a titolo di Franchigia.**

Nel caso in cui l'importo del *Sinistro*, sia inferiore all'importo della *Franchigia*, **il Contraente è tenuto a rimborsare alla Compagnia, l'importo del Sinistro, a titolo di Risarcimento.**

La Compagnia conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia.

2.7 Sostituzione o duplicato del certificato di Assicurazione

La *Compagnia* provvederà all'eventuale conguaglio del *Premio* nel caso di sostituzione del certificato di *Assicurazione*. **Il certificato di Assicurazione e la Carta Verde da sostituire non saranno più validi e non potranno più essere utilizzati.**

In caso di Sinistro la Compagnia potrà rivalersi nei confronti del Contraente per tutte le somme pagate a terzi in conseguenza dell'inosservanza di tale obbligo.

Su richiesta del *Contraente* l'*Intermediario Assicurativo* potrà rilasciare un duplicato del certificato di *Assicurazione* in caso di suo smarrimento, sottrazione o distruzione.

2.8 Attestato di Rischio

Almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, la *Compagnia* metterà a disposizione l'*Attestato di Rischio* nell'**Area Clienti Riservata** del sito www.zurich.it, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento IVASS n° 9 del 19 maggio 2015 e successive modifiche e integrazioni. La *Compagnia*, nell'osservanza del predetto Regolamento IVASS, utilizzerà le informazioni riportate nell'*Attestato di Rischio* anche per alimentare la *Banca Dati degli Attestati di Rischio*.

L'accesso all'*Area Clienti Riservata*, per la consultazione dell'*Attestato di Rischio*, è consentito:

- agli *Aventi Diritto all'Attestato di Rischio*;
- ai soli *Contraenti*, per i contratti relativi a coperture RCA di *Polizze a Libro Matricola*.

L'Attestato di Rischio sarà disponibile nell'Area Clienti Riservata soltanto nel caso in cui si sia concluso il Periodo di osservazione del contratto.

Gli *Aventi Diritto degli Attestati di Rischio*, o una persona dagli stessi delegata, potranno richiedere al proprio *Intermediario Assicurativo* una copia dell'*Attestato di Rischio*. A discrezione del richiedente, la consegna della copia dell'*Attestato di Rischio* potrà avvenire tramite stampa dello stesso o invio a mezzo posta elettronica, senza applicazioni di costi.

Gli *Aventi Diritto degli Attestati di Rischio* possono richiedere alla *Compagnia* in qualunque momento l'*Attestato di Rischio* relativo agli ultimi cinque anni. In tal caso, la *Compagnia* consegna, per via telematica, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, l'*Attestato di Rischio* comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il *Periodo di osservazione*.

Alla stipula di un nuovo contratto *R.C.A.* se l'*Attestato di Rischio* non risulti presente nella *Banca Dati degli Attestati di Rischio* per qualsiasi motivo, e il *Contraente* dichiara di avere un *Attestato di Rischio* in corso di validità, la *Compagnia* ricostruisce la corretta posizione assicurativa del *Contraente* con una delle seguenti modalità:

- a) se possibile acquisisce telematicamente l'ultimo *Attestato di Rischio* utile, ossia emesso nel corso dei 5 anni precedenti, richiedendo al *Contraente* una dichiarazione che attesti il suo stato del *Rischio* per il residuo periodo. In caso di *Sinistri* accaduti in tale periodo, qualora il *Contraente* non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la *Compagnia* non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto viene emesso sulla base della *Classe di merito* risultante dall'ultimo *Attestato di Rischio* presente nella *Banca Dati degli Attestati di Rischio*.
- b) in assenza di un *Attestato di Rischio* utile, ossia emesso nel corso dei 5 anni precedenti, e nell'impossibilità di acquisirlo per via telematica, la *Compagnia* richiederà al *Contraente* una dichiarazione che attesti il suo stato del *Rischio* per i cinque anni precedenti. Ai soli fini probatori e di verifica, la *Compagnia* potrà acquisire precedenti *Attestati di Rischio* cartacei o precedenti contratti di *Assicurazione* forniti dal *Contraente* a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria la *Compagnia* assume il *Rischio* in classe CU di massima penalizzazione.

Se a seguito di verifiche effettuate dopo la stipula del contratto sulla documentazione e sulla eventuale dichiarazione inerente ai dati dell'*Attestato di Rischio* fornite dal *Contraente*, vengano riscontrate inesattezze, se necessario la *Compagnia* provvederà alla corretta riclassificazione della *Classe di merito*, con conseguente variazione in aumento o in diminuzione del *Premio*.

In tali casi, la *Compagnia* comunicherà tempestivamente al *Contraente*, senza oneri, ogni variazione peggiorativa o migliorativa della *Classe di merito*.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del *Rischio* tra più Imprese, l'*Attestato di Rischio* verrà prodotto dalla *Delegataria*.

La *Compagnia* non consegnerà in via telematica l'*Attestato di Rischio* nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto, nel caso in cui il

Periodo di osservazione non risulti concluso. In questo caso, a seguito della riattivazione del contratto R.C.A., l'*Attestato di Rischio* sarà consegnato, sempre che si sia concluso il *Periodo di osservazione*, almeno 30 giorni prima della nuova scadenza contrattuale successiva alla riattivazione;

- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad 1 (uno) anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad 1 (uno) anno per il mancato pagamento di una rata di *Premio*;
- contratto di anno più frazione, alla scadenza della frazione;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale nel caso in cui il *Periodo di osservazione* non risulti concluso;
- cessione del contratto assicurativo, contemporaneamente alla vendita del veicolo assicurato, nel caso in cui il *Periodo di osservazione* non risulti concluso;
- con riferimento a veicoli assicurati con *Polizze a Libro Matricola* e

rimasti in garanzia per una durata inferiore all'anno, con *Periodo di osservazione* non concluso. Per tali veicoli l'*Attestato di Rischio* viene rilasciato al termine della successiva annualità assicurativa.

Nel caso di *Furto* totale, demolizione, cessazione della circolazione di esportazione definitiva all'estero, di vendita o di consegna in conto vendita del veicolo assicurato avvenuti in corso di contratto, la *Compagnia* produrrà l'*Attestato di Rischio* nel solo caso in cui il *Periodo di osservazione* risulti concluso.

2.9 Forma Tariffaria Bonus/Malus

La forma Tariffaria Bonus/Malus prevede riduzioni o maggiorazioni di *Premio*, rispettivamente, in assenza o in presenza di *Sinistri* nei *Periodi di osservazione* o *Sinistri* pagati tardivamente (*Sinistri tardivi*).

2.10 Documenti necessari per la stipula del contratto

A seconda dei casi, devono essere presentati i documenti richiesti nella seguente tabella, ad eccezione dell'Attestato di Rischio che la Compagnia acquisirà telematicamente dalla Banca Dati degli Attestati di Rischio.

Tabella - Documenti da consegnare per la stipula del contratto di Responsabilità Civile Auto (RCA)

Documenti da consegnare per la stipula del contratto di Responsabilità Civile verso Terzi (RCA)					
Veicolo da assicurare per la prima volta dopo prima immatricolazione al PRA o dopo voltura al PRA		1	11	12	
Veicolo proveniente da cessione del contratto		1	5	12	14
Provenienza da Attestato di Rischio riferito a contratto scaduto da più di 5 anni		1	5		
Provenienza da Attestato di Rischio riferito a contratto scaduto da meno di 5 anni	riferito ad un veicolo rubato (anche per Appropriazione indebita), demolito, venduto, in conto vendita, esportato definitivamente all'estero , o per cui sia cessata la circolazione	1	2	6	17
	riferito ad utilizzatore (leasing o noleggio a lungo termine) di un veicolo rubato (anche per Appropriazione indebita), demolito, venduto, in conto vendita, esportato definitivamente all'estero , o per cui sia cessata la circolazione	1	2	6	16
	riferito ad un veicolo ritrovato a seguito di Furto o rientrato in possesso a seguito di precedente "conto vendita"	1	2	13	
	proveniente da un'altra Compagnia di Assicurazione a cui è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa	1	2	8	
	riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi	1	2	17	
	riferito ad utilizzatore di un veicolo con contratto di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi stipulato dopo il 03/05/2018	1	2	15	16
	riferito ad utilizzatore di un veicolo con contratto di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi stipulato prima del 03/05/2018	1	2	10	
	riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita a seguito di successione agli eredi conviventi con il defunto al momento della sua morte	1	2	9	17
	riferito a un veicolo la cui proprietà risulta trasferita tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto , così come disciplinati dalla Legge 76 del 20/05/2016	1	2	17	
	riferito a conducente abituale di un veicolo di proprietà di un portatore di handicap	1	2	16	
	riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa	1	2	17	
	in caso di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione ramo di azienda di una società di persone o capitali	1	2	17	
	riferito ad un veicolo non rientrante in nessuno dei casi sopra citati	1	2	5	
Veicolo precedentemente assicurato all'estero	in assenza di Attestato di Rischio o con Attestato di Rischio scaduto da oltre 5 anni	1	7		
	con Attestato di Rischio scaduto da meno di 5 anni	1	2	7	
Provenienza da contratto temporaneo scaduto da	da meno di 18 mesi	1	3	4	
	da più di 18 mesi	1	4		

LEGENDA

- Carta di circolazione del veicolo da assicurare.**
- Attestato di Rischio** prodotto dalla precedente compagnia di Assicurazione e presente **nella Banca Dati degli Attestati di Rischio**
- Copia della **Polizza temporanea**
- Dichiarazione sostitutiva** di certificazione (su modulo della *Compagnia*) firmata dal *Contraente* o dal *Proprietario* che attesta di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza della *Polizza* temporanea (art. 1892 e 1893 c.c.)
- Dichiarazione sostitutiva** di certificazione (su modulo della *Compagnia*) firmata dal *Contraente* o dal *Proprietario* che attesta di non aver circolato dopo il quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto o nel periodo successivo alla sospensione (art. 1892 e 1893 c.c.) o dopo la cessione del contratto
- Copia **denuncia di Furto** o di *Appropriazione indebita* rilasciata dall'Autorità competente o documentazione comprovante la **vendita o demolizione o conto vendita o esportazione definitiva all'estero**
- Dichiarazione rilasciata dalla precedente compagnia estera** di Assicurazione dalla quale risulti il periodo di Assicurazione e il numero dei *Sinistri* RCA eventualmente accaduti e riferiti al medesimo periodo
- Dichiarazione sostitutiva di Attestato di Rischio** rilasciata al *Contraente* dalla precedente compagnia di Assicurazione o dal Commissario liquidatore, in assenza di *Attestato di Rischio* nella *Banca Dati degli Attestati di Rischio*
- Copia del **certificato di morte**
- Dichiarazione** del *Contraente* del precedente contratto assicurativo attestante l'identificazione dell'**utilizzatore del veicolo** e del relativo **periodo di utilizzo**
- Dichiarazione sostitutiva** di certificazione (su modulo della *Compagnia*) firmata dal *Contraente* o dal *Proprietario* che attesta di non aver circolato nel periodo successivo alla data di immatricolazione o di voltura (art. 1892 e 1893 c.c.)
- Qualora il *Proprietario* o un *Familiare* convivente richieda l'assegnazione della *Classe di merito* di un veicolo ai sensi della Legge del 2 aprile 2007, N° 40 (cosiddetta "**BERSANI**"), copia della carta di circolazione del veicolo già assicurato (non necessaria nel caso di veicolo già assicurato con Zurich), stato di famiglia o documentazione equivalente
- Dichiarazione** rilasciata da un Concessionario autorizzato incaricato alla vendita in caso di "**rientro da conto vendita**" o verbale di ritrovamento rilasciato dalle autorità competenti in caso di **ritrovamento del veicolo a seguito di Furto**
- Copia della **cessione del contratto**
- Copia del **contratto di leasing operativo o finanziario o noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi**. In alternativa, dichiarazione del *Locatario/noleggiatore*, qualora diverso dall'utilizzatore, con evidenza della data di stipula del contratto di leasing operativo o finanziario o noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi
- Qualora l'utilizzatore del veicolo richieda il mantenimento dell'*Attestato di Rischio* per medesimo o altro veicolo ai sensi dell'articolo 7 del provvedimento IVASS nr 72 del 16/04/2018: **Carta di circolazione del veicolo indicato nell'Attestato di Rischio da utilizzare** (nei casi diversi da *Furto*, demolizione, vendita, conto vendita, esportazione definitiva all'estero, o per cui sia cessata la circolazione), **con annotate le generalità dell'intestatario temporaneo** da almeno 12 mesi ai sensi del comma 2 dell'articolo 247 bis del D.P.R. n. 495/1992
- Qualora il *Proprietario* del veicolo richieda il mantenimento dell'*Attestato di Rischio* per altro o medesimo veicolo da assicurare ai sensi dell'articolo 7 del provvedimento IVASS nr 72 del 16/04/2018: **Carta di circolazione del veicolo indicato nell'Attestato di Rischio** (nei casi diversi da *Furto*, demolizione, vendita, conto vendita, esportazione definitiva all'estero, o per cui sia cessata la circolazione) e **uno dei seguenti documenti** se rientranti nelle seguenti casistiche:
 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** (su modulo della *Compagnia*) firmata dal *Contraente* che attesti di essere coniuge, unito civilmente o convivente di fatto
 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** (su modulo della *Compagnia*) firmata dal *Contraente* che attesti di essere erede convivente o *Familiare* convivente dell'erede del defunto al momento del decesso del *Proprietario*;
 - Visura camerale della società** in caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa;
 - Visura camerale della società** in caso di trasformazione/fusione/scissione societaria o cessione di ramo di azienda.

La mancanza anche parziale della documentazione richiesta comporterà l'attribuzione alla massima *Classe di merito* Bonus/Malus ad eccezione dei veicoli precedentemente assicurati all'estero per i quali, in caso di mancata consegna della dichiarazione rilasciata dalla precedente compagnia estera di Assicurazione, il contratto è assegnato in classe CU 14.

2.11 Determinazione della Classe di Conversione Universale (CU)

La *Classe di merito* viene stabilita sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso) senza *Sinistri* di alcun tipo (pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale).

La classe CU sarà attribuita come indicato dalla seguente tabella:

DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DI CONVERSIONE UNIVERSALE		
Veicolo da assicurare per la prima volta dopo prima immatricolazione al PRA o dopo voltura al PRA		14 o classe derivante dall'applicazione dell'art.134 comma 4-bis del D.Lgs 7 settembre 2005 n.209
Veicolo proveniente da cessione del contratto		
Provenienza da Attestato di Rischio riferito a contratto scaduto da più di 5 anni		14
Veicolo già assicurato in assenza di Attestato di Rischio		18
Provenienza da Attestato di Rischio riferito a contratto scaduto da meno di 5 anni	riferito ad un veicolo rubato (anche per Appropriazione indebita), demolito, venduto, in conto vendita, esportato definitivamente all'estero , o per cui sia cessata la circolazione	vedere punto 2.21 "Mantenimento della Classe di merito in caso di cessazione del Rischio assicurato"
	riferito ad utilizzatore (leasing o noleggio a lungo termine) di un veicolo rubato (anche per Appropriazione indebita), demolito, venduto, in conto vendita, esportato definitivamente all'estero , o per cui sia cessata la circolazione	
	riferito ad un veicolo ritrovato a seguito di Furto o rientrato in possesso a seguito di precedente "conto vendita"	vedere punto 2.18 "Sostituzione del veicolo" e punto 2.22 "Ritrovamento del veicolo a seguito di Furto"
	proveniente da un'altra Compagnia di Assicurazione a cui è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa	Classe di merito risultante dall'Attestato di Rischio inserito dalla precedente Compagnia sulla Banca Dati degli Attestati di Rischio, in assenza verrà calcolata in base alla documentazione presentata
	riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi	Classe di merito risultante dall'Attestato di Rischio inserito dalla precedente Compagnia di Assicurazione sulla Banca Dati degli Attestati di Rischio. In assenza di CU, il contratto verrà assegnato nella Classe di merito stabilita in base alle successive regole di prima determinazione della CU
	riferito ad utilizzatore di un veicolo con contratto di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi stipulato dopo il 03/05/2018	
	riferito ad utilizzatore di un veicolo con contratto di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi stipulato prima del 03/05/2018	
	riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita a seguito di successione agli eredi conviventi con il defunto al momento della sua morte	
riferito a un veicolo la cui proprietà risulta trasferita tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto , così come disciplinati dalla Legge 76 del 20/05/2016		
riferito a conduttore abituale di un veicolo di proprietà di un portatore di handicap		
riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa		
in caso di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione ramo di azienda di una società di persone o capitali		
riferito ad un veicolo non rientrate in nessuno dei casi sopra citati		
Veicolo precedentemente assicurato all'estero	in assenza di Attestato di Rischio o con Attestato di Rischio scaduto da oltre 5 anni	14 o in presenza di dichiarazione estera, Classe di merito risultante dall'applicazione della tabella a pagina 16 di 48 "Criteri di attribuzione della classe di CU", considerando la classe CU 14 quale classe di ingresso
	con Attestato di Rischio scaduto da meno di 5 anni	Classe di merito risultante dall'Attestato di Rischio inserito dalla precedente Compagnia sulla Banca Dati degli Attestati di Rischio ed evoluta sulla base della sinistrosità pregressa secondo i criteri di cui alla tabella a pagina 16 di 48 "Criteri di attribuzione della classe di CU"
Provenienza da contratto temporaneo scaduto da	da meno di 18 mesi	Classe di merito risultante dal precedente contratto temporaneo. In assenza di CU, il contratto verrà assegnato in classe 14
	da più di 18 mesi	14

Regole di prima determinazione della CU - assenza di CU nell'Attestato di Rischio

Per i veicoli precedentemente assicurati con formula Tariffaria "a *Franchigia*" o "a *Tariffa fissa*" in assenza di CU sull'*Attestato di Rischio*, si procederà alla sua determinazione attraverso le seguenti regole di prima determinazione:

A) Passaggio da "Franchigia" a "Bonus/Malus"

Tabella - Criteri evolutivi in caso di passaggio da "Franchigia" a "Bonus/Malus"

Anni senza Sinistri	Classe di merito	Anni senza Sinistri	Classe di merito
5	9	2	12
4	10	1	13
3	11	0	14

N.B.: non sono considerati anni senza Sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riportata nell'*Attestato di Rischio* indica le sigle *N.A.* (veicolo non assicurato) o *N.D.* (dato non disponibile)

B) Passaggio da forma Tariffaria "Tariffa fissa" a "Bonus/Malus"

Il contratto in formula Tariffaria *Bonus/Malus* è assegnato alla classe CU 14, senza valorizzazione della sinistrosità pregressa riportata sull'*Attestato di Rischio*.

2.12 Regole evolutive applicate alle classi di Conversione Universale

Di anno in anno il contratto è assegnato alla *Classe di merito* di Conversione Universale di pertinenza in base alle regole evolutive presenti nella seguente tabella che tengono conto del verificarsi o meno dei *Sinistri* avvenuti nel *Periodo di osservazione* o *Sinistri* pagati tardivamente (*Sinistri tardivi*).

Tabella - Criteri di attribuzione della classe di CU

Provenienza Classe di CU	Assegnazione				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
01	1	3	6	9	12
02	1	4	7	10	13
03	2	5	8	11	14
04	3	6	9	12	15
05	4	7	10	13	16
06	5	8	11	14	17
07	6	9	12	15	18
08	7	10	13	16	18
09	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

2.13 Determinazione della Classe di merito di Compagnia

Sono previste **18 (diciotto)** *Classi di merito di Compagnia* corrispondenti a livelli di *Premio* crescenti dalla classe 1H alla classe 18.

2.14 Nuovi Contratti

I nuovi contratti saranno classificati come indicato nella seguente tabella:

Tabella - Determinazione della Classe di merito di Compagnia

DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO DI COMPAGNIA		
Veicolo da assicurare per la prima volta dopo prima immatricolazione al PRA o dopo voltura al PRA		14 o classe derivante dall'applicazione dell'art.134 comma 4-bis del D.Lgs 7 settembre 2005 n.209
Veicolo proveniente da cessione del contratto		
Provenienza da Attestato di Rischio riferito a contratto scaduto da più di 5 anni		14
Veicolo già assicurato in assenza di Attestato di Rischio		18
Provenienza da Attestato di Rischio riferito a contratto scaduto da meno di 5 anni	riferito ad un veicolo rubato (anche per Appropriazione indebita), demolito, venduto, in conto vendita, esportato definitivamente all'estero , o per cui sia cessata la circolazione	Classe di merito risultante dall'applicazione della tabella di corrispondenza
	riferito ad utilizzatore (leasing o noleggio a lungo termine) di un veicolo rubato (anche per Appropriazione indebita), demolito, venduto, in conto vendita, esportato definitivamente all'estero , o per cui sia cessata la circolazione	
	riferito ad un veicolo ritrovato a seguito di Furto o rientrato in possesso a seguito di precedente "conto vendita"	
	proveniente da un'altra Compagnia di Assicurazione a cui è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa	
	riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi	
	riferito ad utilizzatore di un veicolo con contratto di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi stipulato dopo il 03/05/2018	
	riferito ad utilizzatore di un veicolo con contratto di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi stipulato prima del 03/05/2018	
	riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita a seguito di successione agli eredi conviventi con il defunto al momento della sua morte	
	riferito a un veicolo la cui proprietà risulta trasferita tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto , così come disciplinati dalla Legge 76 del 20/05/2016	
	riferito a conduttore abituale di un veicolo di proprietà di un portatore di handicap	
riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa		
in caso di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione ramo di azienda di una società di persone o capitali		
riferito ad un veicolo non rientrante in nessuno dei casi sopra citati		
Veicolo precedentemente assicurato all'estero	in assenza di Attestato di Rischio o con Attestato di Rischio scaduto da oltre 5 anni	Classe di merito equivalente alla CU
	con Attestato di Rischio scaduto da meno di 5 anni	
Provenienza da contratto temporaneo scaduto da	da meno di 18 mesi	Classe di merito risultante dal precedente contratto temporaneo
	da più di 18 mesi	
		14

L'*Attestato di Rischio* deve essere riferito ad un veicolo precedentemente assicurato della medesima tipologia di quello che si intende assicurare.

Tabella di corrispondenza per la determinazione della Classe di merito di Compagnia

Nel caso in cui la CU non sia contenuta nell'Attestato di Rischio si rimanda al paragrafo "Determinazione della classe di Conversione Universale".

Classe CU	Classe di Compagnia						
	numero sinistri nel quinquennio						
	nessun sinistro	1 sinistro	2 sinistri	2 sinistri di cui almeno 1 nell'AC o precedente	3 sinistri	3 sinistri di cui almeno 1 nell'AC o precedente	4 o più sinistri
01	01	01	03	04	05	06	18
02	02	02	04	05	06	07	18
03	03	03	05	06	07	08	18
04	04	04	06	07	08	09	18
05	05	05	07	08	09	10	18
06	06	06	08	09	10	11	18
07	07	07	09	10	11	12	18
08	08	08	10	11	12	13	18
09	09	09	11	12	13	14	18
10	10	10	12	13	14	15	18
11	11	11	13	14	15	16	18
12	12	12	14	15	16	17	18
13	13	13	15	16	17	18	18
14	14	14	16	17	18	18	18
15	15	15	17	18	18	18	18
16	16	16	18	18	18	18	18
17	17	17	18	18	18	18	18
18	18	18	18	18	18	18	18

Se il veicolo era precedentemente assicurato presso la Compagnia verrà mantenuta la Classe di merito di Compagnia assegnata dalla stessa alla scadenza contrattuale indicata nell'Attestato di Rischio o la Classe di merito di Compagnia riportata sul contratto, nel caso di Polizza di durata inferiore all'anno.

Quanto sopra a condizione che non siano trascorsi più di 60 (sessanta) mesi dalla scadenza indicata sull'Attestato o 18 (diciotto) mesi dalla scadenza del contratto temporaneo e sempre che venga raccolta la documentazione prevista; diversamente la Classe di merito di Compagnia verrà attribuita secondo le regole per la determinazione della classe di Conversione Universale (CU).

Qualora il veicolo sia assicurato con Polizza di durata inferiore all'anno, il contratto sarà sempre assegnato alla Classe di merito di Compagnia 14.

Nei casi di mancanza, anche parziale, dei documenti richiesti il contratto sarà assegnato alla Classe di merito di Compagnia e CU 18 (diciottesima) ad eccezione dei veicoli precedentemente assicurati all'estero per i quali, in caso di mancata consegna della dichiarazione rilasciata dalla precedente compagnia estera di Assicurazione, il contratto è assegnato alla Classe di merito di Compagnia e CU 14.

L'assegnazione alla Classe di merito di Compagnia e CU 18 (diciottesima) effettuata ai sensi del comma precedente sarà soggetta a revisione nel caso in cui la documentazione richiesta sia fornita entro la data di scadenza del contratto.

L'eventuale differenza a credito del Contraente sarà rimborsata, al netto di imposte e contributi, entro la data di scadenza del contratto.

2.15 Rinnovi di contratto (annualità successive) per Polizze singole

Di anno in anno il contratto è assegnato alla *Classe di merito di Compagnia* di pertinenza in base alle seguenti tabelle di regole evolutive che tengono conto del verificarsi o meno dei *Sinistri* nel *Periodo di osservazione* o dei *Sinistri* pagati tardivamente (*Sinistri tardivi*).

Classe di merito di Compagnia	Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"					
	0 sinistri		1 sinistro		2 o più sinistri	
	classe	(*)Variazione %	classe	(*)Variazione %	classe	(*)Variazione %
1	1	0,00	4	15,10	8	39,10
2	1	-4,60	5	15,30	9	39,10
3	2	-4,70	6	15,10	10	38,90
4	3	-4,50	7	15,20	11	39,10
5	4	-4,70	8	15,10	12	38,90
6	5	-4,50	9	15,20	13	39,10
7	6	-4,60	10	15,20	14	39,10
8	7	-4,60	11	15,10	15	45,90
9	8	-4,60	12	15,20	16	51,90
10	9	-4,60	13	15,20	17	93,20
11	10	-4,60	14	15,20	18	130,40
12	11	-4,60	15	20,90	18	119,80
13	12	-4,60	16	25,80	18	109,60
14	13	-4,60	17	60,00	18	100,00
15	14	-9,10	18	81,80	18	81,80
16	15	-8,30	18	66,70	18	66,70
17	16	-25,00	18	25,00	18	25,00
18	17	-20,00	18	0,00	18	0,00

(*) Si precisa che per "Variazione %" si intende la diminuzione o l'aumento del *Premio* sulla base dell'applicazione del coefficiente relativo alla garanzia Responsabilità Civile Auto in assenza o in presenza di *Sinistri* nel *Periodo di osservazione* o *Sinistri* pagati tardivamente (*Sinistri tardivi*).

2.16 Rinnovi di contratto (annualità successive) per Polizze a Libro Matricola

Di anno in anno il contratto è assegnato alla *Classe di merito di Compagnia* di pertinenza in base alle seguenti tabelle di regole evolutive che tengono conto dei *Sinistri* nel *Periodo di osservazione* e dei *Sinistri* pagati tardivamente (*Sinistri tardivi*).

Classe di merito di Compagnia	Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"					
	0 sinistri		1 sinistro		2 o più sinistri	
	classe	(*)Variazione %	classe	(*)Variazione %	classe	(*)Variazione %
1	1	0,00	4	12,73	8	36,36
2	1	-5,17	5	12,07	9	37,93
3	2	-3,33	6	16,67	10	38,33
4	3	-3,23	7	16,13	11	40,32
5	4	-4,62	8	15,38	12	38,46
6	5	-7,14	9	14,29	13	35,71
7	6	-2,78	10	15,28	14	38,89
8	7	-4,00	11	16,00	15	46,67
9	8	-6,25	12	12,50	16	50,00
10	9	-3,61	13	14,46	17	92,77
11	10	-4,60	14	14,94	18	129,89
12	11	-3,33	15	22,22	18	122,22
13	12	-5,26	16	26,32	18	110,53
14	13	-5,00	17	60,00	18	100,00
15	14	-9,09	18	81,82	18	81,82
16	15	-8,33	18	66,67	18	66,67
17	16	-25,00	18	25,00	18	25,00
18	17	-20,00	18	0,00	18	0,00

(*) Si precisa che per "Variazione %" si intende la diminuzione o l'aumento del *Premio* sulla base dell'applicazione del coefficiente relativo alla garanzia Responsabilità Civile Auto in assenza o in presenza di *Sinistri* nel *Periodo di osservazione* o *Sinistri* pagati tardivamente (*Sinistri tardivi*).

2.17 Sostituzione del contratto

In caso di sostituzione del contratto o, per le *Polizze a Libro Matricola*, in caso di esclusione di uno dei veicoli assicurati con contestuale *Inclusione* di altro veicolo della medesima tipologia è mantenuta ferma la scadenza annuale di *Polizza*. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, **non interrompe il *Periodo di osservazione* in corso, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:**

- **non vi sia sostituzione della persona del *Proprietario* (o del *Locatario* nel caso di contratti di leasing) o dei soggetti aventi diritto al mantenimento della *Classe di merito* sulla base del Provvedimento Ivass n. 72 del 16 aprile 2018;**
- **riguardi veicoli a cui si possa applicare la medesima forma Tariffaria del veicolo sostituito.**

2.18 Sostituzione del veicolo

La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione/riattivazione del contratto o per le *Polizze a Libro Matricola*, ad *Inclusione* con contestuale esclusione di altro veicolo, solo nei seguenti casi:

- alienazione o consegna in "conto vendita" del veicolo assicurato;
- demolizione, distruzione, cessazione della circolazione
- esportazione definitiva all'estero (attestata dalla certificazione del P.R.A. o da copia del certificato di cui all'art. 46, IV comma, Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la sua demolizione).

In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.

Qualora il veicolo consegnato in "conto vendita" risulti invenduto ed il *Proprietario* o i soggetti aventi diritto al mantenimento della *Classe di merito*, rientrandone in possesso, richiedessero la copertura assicurativa, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe CU e alla classe di *Compagnia* attribuite al veicolo al momento della consegna in "conto vendita".

E' data facoltà al *Contraente* di richiedere il rimborso del *Premio* pagato e non goduto, al netto di imposte e contributi, riferito alle garanzie non più previste sul nuovo veicolo.

2.19 Riapertura di un Sinistro

Se un *Sinistro* chiuso senza aver effettuato alcun pagamento viene riaperto e pagato (anche parzialmente), al primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del *Sinistro* si procederà alla determinazione della nuova *Classe di merito* CU e di *Compagnia* secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive.

2.20 Rimborso del Sinistro

Il *Contraente* può evitare le maggiorazioni di *Premio* o fruire delle riduzioni di *Premio*, se previste, conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella offrendo alla *Compagnia*, sia in caso di rinnovo che di nuovo contratto, il rimborso delle somme liquidate a titolo definitivo per *Sinistri* rientranti nel *Periodo di osservazione* di riferimento.

In caso di *Sinistro* liquidato ai sensi del D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254 ("*Risarcimento Diretto*"), il rimborso potrà avvenire esclusivamente nel rispetto dei modi e dei termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

2.21 Mantenimento della Classe di merito in caso di cessazione del Rischio assicurato

In caso di *Furto* (o *Appropriazione indebita*), demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all'estero, vendita o consegna in conto vendita, il *Proprietario* o i soggetti aventi diritto al mantenimento della *Classe di merito* sulla base del

Provvedimento Ivass n. 72 del 16 Aprile 2018 possono beneficiare per un altro veicolo di loro proprietà **della *Classe di merito* indicata nell'*Attestato di Rischio* o sul precedente contratto temporaneo, a condizione che la stipulazione della *Polizza*, o l'*Inclusione* del veicolo per le *Polizze a Libro Matricola*, avvenga entro 5 anni dalla scadenza del precedente contratto o entro 18 mesi se il contratto precedente era temporaneo.**

Nel caso in cui la stipulazione della *Polizza* avvenga invece successivamente verrà assegnata la classe CU 14 e la classe di *Compagnia* 14.

2.22 Ritrovamento del veicolo a seguito di Furto

Per il veicolo oggetto di *Furto* che venga successivamente ritrovato e nel caso in cui l'*Assicurato* si sia già avvalso della facoltà di cui al precedente punto 2.21 ("*Mantenimento della Classe di merito* in caso di cessazione del *Rischio* assicurato"), dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di CU e di *Compagnia* attribuita al veicolo al momento del *Furto*.

Che cosa non è assicurato?



2.23 Esclusioni e rivalsa

L'*Assicurazione* non è operante e quindi la *Compagnia* non effettuerà alcun *Risarcimento*:

- a) durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;
- b) nelle aree aeroportuali.

Nei casi di seguito elencati e in tutti gli altri casi in cui la *Compagnia* sia tenuta ad effettuare *Risarcimenti* in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali, la *Compagnia* eserciterà diritto di rivalsa nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o nel caso di patente scaduta, ad eccezione delle condizioni indicate al successivo punto 2.24 *Rinuncia parziale alla rivalsa del capitolo "Che cosa non è assicurato?"*;
- b) nel caso di veicolo utilizzato per le esercitazioni di guida, durante la guida dell'allievo, se lo stesso non è assistito da persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente o se l'esercitazione alla guida non è effettuata secondo le modalità previste dalla legge vigente;
- c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l'utilizzo;
- e) per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle indicazioni della carta di circolazione o, per i veicoli non targati, del certificato di idoneità tecnica, ad eccezione delle condizioni indicate al successivo punto 2.24 *Rinuncia parziale alla rivalsa del capitolo "Che cosa non è assicurato?"*;
- f) in caso di dolo del conducente;
- g) nel caso in cui al momento del *Sinistro* il conducente sia stato sanzionato, ai sensi degli articoli 186 e 187 del *Codice della Strada*, per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ad eccezione delle condizioni indicate al successivo punto 2.24 *Rinuncia parziale alla rivalsa del capitolo "Che cosa non è assicurato?"*;

- h) nel caso di circolazione dell'autoveicolo nelle zone riservate a prove (anche libere), competizioni sportive e gare, siano esse situate all'interno o all'esterno degli autodromi;
- i) nel caso di modifiche apportate alle caratteristiche dell'autoveicolo assicurato non indicate sulla carta di circolazione o sulla dichiarazione di idoneità alla circolazione ove prevista.

2.24 Rinuncia parziale alla rivalsa

a) veicolo adibito ad uso privato

La *Compagnia* rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del *Proprietario* (o *Locatario*) che non si trovi alla guida del veicolo se:

- il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore **a condizione che il Proprietario (o Locatario) non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell'affidamento del veicolo;**
- il trasporto non è effettuato in conformità alle indicazioni della carta di circolazione o, per i veicoli non targati, dal certificato di idoneità tecnica, nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, **a condizione che il Proprietario (o Locatario) non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell'affidamento del veicolo.**

b) veicolo adibito a qualsiasi uso

La *Compagnia* rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del *Proprietario* (o *Locatario*) se il conducente risulta in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

Nei confronti del conducente, anche se è il Proprietario o Locatario, la rivalsa verrà effettuata per l'importo pagato per il Sinistro, ma entro i limiti indicati nella tabella che segue:

Guida in stato di ebbrezza	Limite
inferiore o uguale a 1,2 g/l	nessuna rivalsa
superiore a 1,2 g/l e inferiore o uguale a 1,8 g/l	2.000 euro
superiore a 1,8 g/l e inferiore o uguale a 2,5 g/l	5.000 euro
oltre 2,5 g/l	10.000 euro
Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti	10.000 euro

Nel caso in cui sia attestata la guida in stato di ebbrezza senza l'indicazione specifica del tasso alcolemico rilevato, la Compagnia applicherà la rivalsa entro il limite di 10.000 euro. Se il Proprietario (o Locatario) era a conoscenza delle condizioni del conducente al momento dell'affidamento a quest'ultimo del veicolo, la Compagnia conserva il diritto all'azione di rivalsa nei termini indicati nel capitolo "Che cosa non è assicurato?" al punto 2.23 Esclusioni e rivalsa.

c) patente non rinnovata

La *Compagnia* in caso di *Incidente* stradale rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti del conducente e/o *Proprietario* del veicolo assicurato quando alla guida del veicolo stesso risulti un conducente con patente scaduta, **a condizione che:**

- la patente venga successivamente rinnovata entro sei mesi dalla data del *Sinistro*;
- la guida sia conforme alle prescrizioni del documento;
- non penda, al momento del *Sinistro*, precedente *Procedimento penale* per il *Reato* di guida senza patente nei confronti del conducente.

Cosa fare in caso di Sinistro?



2.25 Denuncia di Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- presentare per iscritto la denuncia di *Sinistro*, anche avvalendosi del modulo di "Constatazione amichevole di *Incidente*-Denuncia di *Sinistro*" (cosiddetto modulo blu), entro **3 giorni** dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza.
- sottoscrivere la denuncia, che deve contenere l'indicazione della data, del luogo e delle cause del *Sinistro*, delle conseguenze e/o dell'entità approssimativa del danno, delle generalità di eventuali testimoni e dell'eventuale intervento di Autorità.

A fronte di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di Sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la Compagnia, ha diritto di rivalersi in tutto o in parte delle somme e spese che ha dovuto pagare per il Risarcimento del terzo danneggiato (articolo 1915 del Codice Civile).

La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati preferibilmente al proprio Intermediario Assicurativo o direttamente alla Compagnia.

2.26 Procedura per il Risarcimento del danno

1) Procedura di Risarcimento diretto in forza degli articoli 149 e 150 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) e successive modificazioni

La richiesta di *Risarcimento* deve essere inoltrata direttamente al proprio *Intermediario Assicurativo* o alla *Compagnia* secondo lo schema del modulo "Constatazione amichevole di *Incidente* - Denuncia di *Sinistro*" quando il *Contraente* o l'*Assicurato* non sono responsabili in tutto o in parte dell'evento e questo:

- è avvenuto nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano
- ha coinvolto solo due veicoli a motore entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia
- ha causato danni materiali e/o lesioni non gravi alla persona (ossia che comportano un'*Invalidità permanente* fino al 9%)

In tutti gli altri casi la richiesta di *Risarcimento* deve essere indirizzata all'impresa di *Assicurazione* che assicura il veicolo della controparte danneggiante.

La richiesta di *Risarcimento* diretto, corredata del suddetto modulo blu, **deve contenere le seguenti informazioni:**

- la data ed il luogo dell'*Incidente*;
- i dati anagrafici degli *Assicurati* e dei conducenti coinvolti nel *Sinistro*;
- le targhe dei veicoli;
- la denominazione delle rispettive imprese di *Assicurazione*;
- la descrizione delle circostanze e delle modalità dell'*Incidente*;
- le generalità di eventuali testimoni;
- l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di polizia;
- Il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno.

Al fine di consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno, ai sensi degli artt. 148, 149 e seguenti del *Codice delle Assicurazioni Private*, il *Contraente* o l'*Assicurato* **deve mettere a disposizione della Compagnia le cose danneggiate per l'accertamento del danno per un periodo non inferiore a cinque giorni consecutivi non festivi, a decorrere dal giorno di ricevimento della richiesta di Risarcimento da parte della Compagnia, nonché ad orari di ufficio (9-17).**

Il perito prende contatto con il Cliente danneggiato, ove ritenuto necessario dalla *Compagnia*, entro il termine indicato nella richiesta di *Risarcimento* danni per la messa a disposizione delle cose danneggiate e comunque nel rispetto delle tempistiche previste dal *Codice delle Assicurazioni Private*.

Laddove si renda necessario effettuare un sopralluogo sulle cose danneggiate, data, ora e luogo del sopralluogo saranno concordate con il danneggiato e il sopralluogo sarà effettuato entro i cinque giorni non festivi successivi al ricevimento della comunicazione di *Sinistro* completa di tutte le informazioni sopra elencate (dal n. 1 al n. 8) o entro un maggior termine eventualmente indicato dal Cliente.

2) Richiesta di *Risarcimento* al responsabile civile

Nel caso in cui non sia applicabile la Procedura di *Risarcimento* diretto, il *Contraente* o l'*Assicurato* che non si ritenga responsabile deve inviare la richiesta di *Risarcimento* - come previsto dall'art. 148 del *Codice delle Assicurazioni Private* direttamente all'Impresa di *Assicurazione* del responsabile.

3) Danni ai terzi trasportati

Relativamente ai danni subiti dai passeggeri del veicolo, trova applicazione l'art. 141 del *Codice delle Assicurazioni Private* in base al quale il trasportato **deve inoltrare la richiesta di *Risarcimento* all'assicuratore del veicolo vettore.**

4) Veicolo di controparte responsabile non assicurato o non identificato o assicurato con impresa che si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente

In questo caso la richiesta di *Risarcimento* **deve essere indirizzata all'Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici** (articolo 283 del *Codice delle Assicurazioni Private*).

5) *Incidente* avvenuto in Italia con veicolo di controparte immatricolato all'estero

Nel caso in cui il veicolo del *Contraente* o dell'*Assicurato* sia danneggiato in un *Incidente* avvenuto in Italia con veicolo immatricolato all'estero, non si applica la Procedura di *Risarcimento* diretto in forza degli articoli 149 e 150 del *Codice delle Assicurazioni Private* ma:

- se il veicolo estero è immatricolato in uno dei paesi richiamati sulla *Carta Verde*, la richiesta di *Risarcimento* **deve essere indirizzata all'Ufficio Centrale Italiano (UCI). Quest'ultimo incarica della gestione del *Sinistro* l'impresa di *Assicurazione* italiana che rappresenta quella straniera.**
- se il veicolo estero è immatricolato in un paese che non è richiamato sulla *Carta Verde*, **bisogna inoltrare la richiesta danni direttamente al responsabile straniero e alla sua impresa di *Assicurazione***, salvo che lo stesso abbia stipulato apposita *Polizza* di responsabilità civile automobilistica (*Polizza* di frontiera) in Italia o in altro paese richiamato sulla *Carta Verde*.

Se il *Contraente* o l'*Assicurato* si ritiene responsabile, **deve inoltrare la denuncia al proprio *Intermediario Assicurativo* o direttamente alla *Compagnia*.**

6) *Incidente* avvenuto all'estero

Nel caso in cui il veicolo del *Contraente* o dell'*Assicurato* sia danneggiato in un *Incidente* avvenuto all'estero in uno dei paesi richiamati sulla *Carta Verde* non si applica la procedura di *Risarcimento* diretto in forza degli articoli 149 e 150 del *Codice delle Assicurazioni Private* ma:

- se sono coinvolti veicoli immatricolati in un paese dell'Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE), **bisogna rivolgersi al Centro di informazione Italiano presso CONSAP S.p.A., il quale fornirà il nominativo dell'impresa di *Assicurazione* italiana (mandatario) che gestirà il *Sinistro* per conto dell'impresa di *Assicurazione* straniera, alla quale il *Contraente* o l'*Assicurato* danneggiato deve inoltrare una formale richiesta danni.**
- se sono coinvolti veicoli immatricolati in paesi al di fuori dell'Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE), **bisogna inoltrare la richiesta di *Risarcimento* direttamente al responsabile straniero e alla sua impresa di *Assicurazione*.**

Se il *Contraente* o l'*Assicurato* si ritiene responsabile, **deve inoltrare la denuncia al proprio *Intermediario Assicurativo* o direttamente alla *Compagnia*.**

Come è gestito il Sinistro?



2.27 Tempi di gestione del Sinistro

La *Compagnia* deve formulare al *Contraente* o all'*Assicurato* in tutto o in parte non responsabile una congrua offerta o comunicare i motivi della mancata offerta:

- in caso di danni a cose entro **60 giorni** dal ricevimento della richiesta di *Risarcimento*; tale termine è ridotto a **30 giorni** se il modulo di "Constatazione amichevole di *Incidente* – Denuncia di *Sinistro*" (CAI) è sottoscritto da entrambi i conducenti
- in caso di danno alla persona entro **90 giorni** dal ricevimento della richiesta di *Risarcimento*.

In caso di richiesta danni incompleta, la *Compagnia* richiede al *Contraente* o all'*Assicurato* danneggiato, entro **30 giorni** dal ricevimento della predetta richiesta, le necessarie integrazioni; in questo caso i termini sopra precisati riprendono a decorrere dalla data di ricevimento dei dati o dei documenti integrativi.

2.28 Pagamento del Risarcimento

Nei casi in cui sia applicabile la Procedura di *Risarcimento* diretto in forza degli articoli 149 e 150 del *Codice delle Assicurazioni Private*, la liquidazione del danno viene gestita dalla *Compagnia* per conto dell'Impresa di *Assicurazione* del veicolo responsabile.

Il pagamento del *Risarcimento* da effettuarsi direttamente all'*Assicurato* verrà effettuato dopo che alla *Compagnia* sia stata consegnata la seguente documentazione:

- Copia di un documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento (se non già in possesso della *Compagnia*)
- Nominativo dell'intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare il bonifico
- nel caso di delega all'incasso, copia di un documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato

Il pagamento del *Risarcimento* è eseguito dalla *Compagnia* entro **15 giorni** dalla ricezione della comunicazione in cui il danneggiato dichiara l'accettazione della somma offerta.

La *Compagnia*, entro **15 giorni**, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettarla o per la quale non abbia fatto pervenire alcuna risposta.

2.29 Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260, comma 2, del *Codice civile*, le parti pattuiscono che il *Contraente* e/o l'*Assicurato* non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che la *Compagnia* abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che intenda cedere il proprio credito nei confronti della *Compagnia* derivante dal presente contratto, dovrà inoltrare alla stessa apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità:

- via email all'indirizzo ccu.motor@it.zurich.com,
- via fax al nr. 02.2662.2156
- lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo:

Zurich Insurance Plc
Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Claims Consumer
Via Benigno Crespi, 23
20159 Milano

In caso di mancato riscontro da parte della *Compagnia* entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.

Delega di pagamento del credito - Le disposizioni di cui alla presente clausola lasciano impregiudicata la facoltà del *Contraente* o dell'*Assicurato* che vanti un credito nei confronti della *Compagnia* derivante dal presente contratto di delegare la *Compagnia* ai sensi e per gli effetti dell'art. 1269 c.c. - previo accordo con il perito o la *Compagnia* sulla quantificazione del danno - a eseguire il pagamento direttamente nei confronti del riparatore sia se convenzionato sia se non convenzionato.

2.30 Gestione delle vertenze

La *Compagnia*:

- assume la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome dell'*Assicurato*, fino a quando ne ha interesse, in qualunque sede nella quale si discuta del *Risarcimento* del danno;
- designa se occorre, legali o tecnici;
- può provvedere per la difesa dell'*Assicurato* in sede penale sino ad accordo risarcitorio con i danneggiati;
- **non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per i legali o tecnici che non siano da essa designati;**
- **non risponde di multe od ammende né delle *Spese di giustizia* penali.**

Sezione 3 - Danni al veicolo

La garanzia è operante solo se richiamata in Polizza.

Che cosa è assicurato e come?



3.1 Incendio e Furto

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a causa di:

- *Incendio, Esplosione, Scoppio* ed azione del fulmine;
- **Furto** (consumato o tentato) e **Rapina**, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del *Furto* o *Rapina* del veicolo stesso.

La garanzia include i pezzi di ricambio, gli *Optional* e gli *Accessori non di serie* stabilmente fissati sul veicolo, il cui Valore deve essere compreso nei *Valori assicurati*, **nei limiti ed alle condizioni che seguono.**

Il Valore degli *Optional* e *Accessori non di serie* deve essere espressamente indicato in *Polizza* nella casella "*Optional* e *Accessori non di serie*" e deve essere comprovato dalla documentazione fiscale di acquisto degli stessi. In assenza della documentazione fiscale di acquisto, gli *Optional* e *Accessori non di serie* con Valore a nuovo superiore a 500 Euro dovranno essere specificati su apposita *Appendice* con l'indicazione di marca, tipo e modello degli *Optional* e *Accessori non di serie*.

Per gli *Apparecchi audiofonovisivi*, non previsti di serie dalla casa costruttrice e stabilmente fissati successivamente alla data di prima immatricolazione, **il cui valore deve essere indicato in *Polizza* nella casella "*Optional* e *Accessori non di serie*" il limite di *Indennizzo* in caso di *Sinistro* si intende fissato fino ad un massimo del 20% dei *Valori assicurati* con il massimo di 5.000 euro.**

La copertura è prestata con Forma di *Assicurazione* a Valore Intero (vedi punto 3.4 Forme di *Assicurazione* del capitolo "Come e con quali condizioni operative mi assicuro?").

3.1.1. Prestazioni Aggiuntive delle garanzie Incendio e Furto Ove non diversamente specificato le prestazioni che seguono sono sempre operanti:

a) Circolazione abusiva

La garanzia copre i danni subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione abusiva a seguito di *Furto* o *Rapina* **purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.**

L'*Assicurazione* opera **solo se è acquistata la garanzia *Furto* e nei limiti da essa previsti.**

b) Caduta "corpi orbitanti"

La *Compagnia* copre i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali e loro parti, **esclusi ordigni esplosivi.**

La garanzia è prestata fino all'ammontare dei Valore assicurato del veicolo indicato in *Polizza* con il limite massimo del Valore commerciale del veicolo al momento del *Sinistro*.

3.2 Salvaspese

Salvaspese FORMA A

La *Compagnia* rimborsa totalmente o parzialmente le seguente spese:

a) Autorimessaggio e trasporto

La *Compagnia* rimborsa le spese documentate sostenute dall'*Assicurato* per il trasporto e/o *Ricovero* temporaneo del veicolo assicurato disposto dall'Autorità a seguito di *Rapina*, *Furto* o *Incendio*, conseguenti a suo ritrovamento e/o inerenti alla rimozione.

La garanzia opera sino ad un massimo di 500 Euro per *Sinistro*.

b) Spese per sottrazione o smarrimento chiavi

La *Compagnia* rimborsa le spese documentate sostenute dall'*Assicurato* per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo e le spese di manodopera per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico di antifurto, in caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo identificato in *Polizza*.

La garanzia opera sino ad un massimo di 250 Euro per *Sinistro*.

c) Spese di immatricolazione

La *Compagnia* rimborsa le spese documentate sostenute dall'*Assicurato* per l'immatricolazione o per la voltura di altro veicolo in sostituzione di quello assicurato, in caso di *Incendio*, *Furto* o *Incidente* da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in *Polizza* o l'antieconomicità della sua riparazione.

La garanzia opera sino ad un massimo di 250 Euro per *Sinistro*.

d) Concorso spese ripristino box di proprietà

La *Compagnia* rimborsa le spese documentate sostenute per il ripristino del locale di proprietà dell'*Assicurato* o suoi *Familiari* adibito a rimessa del veicolo assicurato, in conseguenza di *Incendio* del veicolo o *Esplosione* del carburante contenuto nel serbatoio o nell'impianto di alimentazione del veicolo assicurato.

La garanzia opera fino ad un massimo di 5.000 Euro per *Sinistro*.

e) Tassa di proprietà

La *Compagnia* corrisponde all'*Assicurato* un *Indennizzo* pari alla quota della tassa di proprietà corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del *Sinistro* fino alla data di scadenza della tassa pagata in caso di *Incendio*, *Furto* o *Incidente* da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo identificato in *Polizza* o l'antieconomicità della sua riparazione.

La garanzia opera se la tassa pagata rimane a carico dell'*Assicurato* ed è esclusa qualsiasi eventuale soprattassa.

f) Bagaglio

La *Compagnia* rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio in caso di *Incendio* o di *Incidente* da circolazione che comportino la perdita totale del veicolo assicurato o l'antieconomicità della sua riparazione. **La garanzia è valida esclusivamente**

per i seguenti oggetti di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati: indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiali da campeggio; il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi ed altri contenitori, nonché indumenti indossati.

Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli Apparecchi fotografici e relativi Accessori, telefoni cellulari, tablet, videocamere, fotocamere, occhiali da vista, occhiali da sole, il denaro, i titoli ed altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato. In caso di Sinistro, l'Assicurato dovrà presentare denuncia all'Autorità e fornirne copia alla Compagnia.

La garanzia opera fino ad un massimo di 250 Euro per Sinistro.

g) Ripristino dei sistemi di antifurto

La *Compagnia* rimborsa - fino ad un massimo di 750 Euro per evento - le spese sostenute dall'Assicurato per il ripristino del sistema di antifurto in caso di totale distruzione dello stesso a seguito di *Incendio* o di *Incidente* da circolazione.

La garanzia opera per un solo Sinistro per anno assicurativo e fino ad un massimo di 750 Euro.

L'Assicurato non avrà diritto al rimborso qualora non sia in grado di produrre la fattura di acquisto comprovante l'esistenza dell'antifurto al momento del Sinistro o nel caso in cui il danno sia risarcibile nell'ambito della Responsabilità Civile Auto o sia indennizzabile da altre garanzie prestate sul veicolo assicurato.

3.3 KASKO

La garanzia è operante solo se richiamata in *Polizza*, nella forma scelta tra quelle che seguono.

a) Alter Ego

Alter Ego FORMA A

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di **collisione con altro veicolo identificato e non assicurato** per la Responsabilità Civile Auto al momento del *Sinistro*.

La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato fornisca almeno uno dei documenti di seguito elencati, idonei a ricostruire la dinamica dell'Incidente:

- verbale redatto dalle Autorità intervenute sul luogo di accadimento del *Sinistro* con ricostruzione della dinamica fatta dai verbalizzanti;
- verbale redatto dalle Autorità intervenute sul luogo di accadimento del *Sinistro* contenente i dati, le generalità e le dichiarazioni delle parti sulla dinamica;
- modulo di constatazione amichevole (Modulo Blu CAI) debitamente compilato e sottoscritto da entrambi i conducenti con eventuale dichiarazione testimoniale di un soggetto che non ha subito alcun danno nell'evento;
- denuncia/esposto all'Autorità presentata dall'Assicurato entro 3 giorni lavorativi dalla data dell'Incidente con eventuale dichiarazione testimoniale di un soggetto che non ha subito alcun danno nell'evento.

L'Indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo con un limite pari al Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.

Sono indennizzabili anche gli eventuali *Optional* e *gli Accessori non di serie* stabilmente fissati sul veicolo che hanno subito danni nell'Incidente.

Quanto sopra opera purché l'Assicurato non faccia ricorso al Fondo di garanzia vittime della strada per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato.

Alter Ego FORMA B

Oltre a quanto previsto dalla garanzia Alter Ego forma A, la *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione (avvenuta nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) con altro veicolo immatricolato e assicurato all'estero in uno Stato facente parte del sistema della *Carta Verde*.

La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato fornisca almeno uno dei documenti di seguito elencati, idonei a ricostruire la dinamica dell'Incidente:

- verbale redatto dalle Autorità intervenute sul luogo di accadimento del *Sinistro* con ricostruzione della dinamica fatta dai verbalizzanti;
- verbale redatto dalle Autorità intervenute sul luogo di accadimento del *Sinistro* contenente i dati, le generalità e le dichiarazioni delle parti sulla dinamica;
- modulo di constatazione amichevole (Modulo Blu CAI) debitamente compilato e sottoscritto dalle parti con eventuale dichiarazione testimoniale di un soggetto che non ha subito alcun danno nell'evento;
- denuncia della controparte alla propria *Compagnia* e dichiarazione di responsabilità sottoscritta dalla controparte stessa;
- ricostruzione della dinamica dell'Incidente da parte dell'Assicurato con eventuale dichiarazione testimoniale di un soggetto che non ha subito alcun danno nell'evento.

L'Indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo con un limite massimo di Indennizzo pari al Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro. Sono indennizzabili anche gli eventuali *Optional* e *gli Accessori non di serie* stabilmente fissati sul veicolo che hanno subito danni nell'Incidente.

Quanto sopra opera purché l'Assicurato non faccia ricorso all'Ufficio Centrale Italiano (UCI) per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato.

3.3.1 Colpa grave

L'Assicurazione opera anche per *Sinistri* determinati da colpa grave del *Contraente*, dell'Assicurato e/o delle persone che legittimamente detengono il veicolo identificato in *Polizza*.

3.3.2 Rinuncia al Diritto di Surrogazione

La *Compagnia* rinuncia al **diritto di Surrogazione** che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo, dei trasportati e dei *Familiari* dell'Assicurato.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro?



3.4 Forme di Assicurazione

Forma di Assicurazione a valore intero

La garanzia è prestata per il *Valore commerciale* del veicolo assicurato.

In caso di veicolo di prima immatricolazione, il *Valore commerciale* corrisponde al prezzo di listino.

Nel caso in cui il *Valore assicurato* indicato in *Polizza* sia inferiore a quello commerciale, nella liquidazione dell'*Indennizzo* in caso di danno parziale verrà applicata la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e l'*Indennizzo* verrà, quindi, percentualmente ridotto nella medesima proporzione esistente tra il *Valore assicurato* e quello commerciale.

La regola proporzionale non sarà applicata nel caso in cui il *Contraente*, al momento della stipulazione del contratto, opti per la riduzione automatica dei *Valori assicurati*.

Per le annualità successive alla prima, il *Contraente* può ottenere la riduzione automatica del *Valore assicurato* che viene così di anno in anno adeguato al *Valore commerciale* del veicolo, a condizione che al momento della stipulazione del contratto sia stato assicurato l'effettivo *Valore commerciale* del veicolo ovvero il prezzo di listino nel caso di prima immatricolazione.

La scelta dell'opzione di riduzione automatica del *Valore assicurato* esclude l'applicazione della regola proporzionale di cui sopra.

3.5 Adeguamento del Valore assicurato

La *Compagnia* si impegna ad adeguare il Valore del veicolo assicurato al *Valore commerciale* e di conseguenza a modificare il *Premio*, in occasione di ciascun eventuale rinnovo del contratto annuale o annuale più frazione (per quest'ultimo alla scadenza dell'intero periodo assicurativo) e su specifica richiesta del *Contraente*.

Qualora il *Contraente*, all'atto della stipulazione del contratto, se relativo ad autovettura, opti per la riduzione automatica del *Valore assicurato*, la *Compagnia* provvederà, in occasione di ciascun eventuale rinnovo del contratto, ad adeguare il Valore del veicolo fino al raggiungimento dell'importo di 1.500 Euro da considerare quale Valore minimo assicurabile sulla base della quotazione di "Quattroruote Professional".

Anche il Valore degli eventuali *Optional e/o Accessori non di serie*, se indicati in *Polizza*, verrà adeguato utilizzando la medesima percentuale di svalutazione considerata per l'autovettura assicurata.

I nuovi *Valori assicurati* in caso di rinnovo saranno indicati nella quietanza consegnata al *Contraente* al momento del pagamento del *Premio*.

L'adeguamento automatico non verrà effettuato quando il *Valore assicurato* è inferiore a quello riportato da "Quattroruote Professional" o quando il modello del veicolo non è valutato da "Quattroruote Professional".

Che cosa non è assicurato?



3.6 Esclusioni valide per tutte le garanzie

L'*Assicurazione* non comprende i danni:

- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento biologico e chimico;
- avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, *Alluvioni*, grandine, slavine, caduta anche accidentale della neve, venti oltre gli 80 km/h, frane e/o smottamento di terreno;
- avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi,

sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e Atti di *Danneggiamento volontario* (cd. vandalismo);

- dovuti ad aspirazione di acqua nel motore;
- causati da *Allagamenti* non conseguenti ad *Alluvioni*;
- causati da urto con animali selvatici;
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave (quale ad esempio la sottrazione del mezzo con i dispositivi di avviamento originali) del *Contraente*, dell'*Assicurato*, del conducente, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida o custodia del veicolo assicurato, fatto salvo l'affidamento del veicolo a riparatori o soggetti che esercitano l'attività di parcheggio a pagamento (in tal caso deve essere fornito il biglietto di ingresso nel parcheggio);
- conseguenti ad *Appropriazione indebita* del veicolo assicurato;
- causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico o da irraggiamento termico non seguito da *Incendio* del veicolo assicurato;
- avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara.

Sono inoltre esclusi i danni indicati ai successivi punti 3.7, 3.8 e 3.9.

3.7 Esclusioni valide per la garanzia Incendio

L'*Assicurazione* non comprende i danni avvenuti:

1. durante la circolazione *Fuoristrada* in aree pubbliche e private;
2. durante la circolazione del veicolo nelle zone riservate a prove (anche libere), competizioni sportive e gare, siano esse situate all'interno o all'esterno degli autodromi.

L'esclusione al punto 1. di cui sopra non è operante nel caso in cui il veicolo sia posto in sosta *Fuoristrada* in aree pubbliche o private.

3.8 Esclusioni valide per la garanzia Furto

L'*Assicurazione* non comprende i danni:

1. derivanti da *Furto* di parti di ricambio o singole parti del mezzo assicurato se non avvenuti congiuntamente al *Furto* del veicolo stesso;
2. derivanti dal *Furto* del veicolo assicurato per il quale non sia stato attivato un efficace congegno di bloccaggio, come ad esempio il bloccasterzo, il bloccadisco, il lucchetto, la catena e simili;
3. derivanti da *Furto* degli *Apparecchi* autoradio/CD/video e di altre apparecchiature del genere installati sul veicolo assicurato.

3.9 Esclusioni valide per la garanzia Alter Ego forma A e forma B

La garanzia non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) per i danni cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- c) per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano nonché di guida *Fuoristrada*;
- d) per i danni conseguenti a *Furto* consumato o tentato e *Rapina*, nonché ad *Incendio* non determinato da uno degli eventi previsti al punto 3.3 della garanzia Kasko;

- e) per i danni alle ruote - cerchioni, coperture e camere d'aria se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile in base agli eventi previsti al punto 3.3 della garanzia Kasko;
- f) nel caso di circolazione del veicolo nelle zone riservate a prove (anche libere), competizioni sportive e gare, siano esse situate all'interno o all'esterno degli autodromi;
- g) nel caso di modifiche apportate alle caratteristiche del veicolo assicurato non indicate sulla carta di circolazione o sulla dichiarazione di idoneità alla circolazione ove prevista.

- piano di ammortamento (nel caso il veicolo sia locato in leasing ed il Valore assicurato comprenda l'IVA)
- eventuale certificato di chiusa istruttoria penale rilasciato dalla Procura, nel caso in cui sia pendente un procedimento giudiziario per il Reato di cui all'articolo 642 c.p., con spese a carico della Compagnia;
- la procura notarile a vendere a favore della Compagnia, con spese a carico della stessa;
- in caso di ritrovamento del veicolo, verbale di ritrovamento e/o riconsegna stilato dalle Autorità.

Per i soli motoveicoli in aggiunta alla documentazione di cui sopra:

- originale del certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso;
- certificato cronologico generale rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico)

Per i soli ciclomotori, in aggiunta alla documentazione di cui sopra:

- certificato della motorizzazione con annotata avvenuta radiazione della targa.

Cosa fare in caso di Sinistro?



3.10 Denuncia di Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

1. presentare per iscritto la denuncia del Sinistro entro 3 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze
 - generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili
 - tipologia ed elenco dei danni ed indicazione del luogo ove il veicolo assicurato è disponibile per le verifiche del perito
 - esistenza di eventuali altre Assicurazioni a copertura del medesimo Rischio
 - recapiti e-mail e telefonici del Contraente o dell'Assicurato
 - l'indicazione di eventuali altre Assicurazioni a copertura del medesimo Rischio. L'Assicurato in tal caso dovrà avvisare per iscritto tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice civile).

Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti:

1. In caso di Sinistro della garanzia "Incendio":

- Verbale Vigili del Fuoco, se intervenuti;
- In caso di danno di sospetta origine dolosa, copia della denuncia all'autorità competente da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione; se il Sinistro è avvenuto all'estero, anche copia della denuncia presentata alle Autorità straniere;
- Indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati.

2. In caso di Sinistro della garanzia "Furto"

- copia della denuncia di Furto presentata alle Autorità competenti da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione; se il Sinistro è avvenuto all'estero, anche copia della denuncia di Furto presentata alle Autorità straniere;
- carta di circolazione (se non sottratta con il mezzo);
- copia della carta di circolazione straniera se il veicolo è stato immatricolato per la prima volta all'estero;
- dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo;
- fattura relativa all'impianto di antifurto se dichiarato in Polizza (nel caso in cui non venga fornito di serie);
- chiavi e/o dispositivi di avviamento del veicolo;
- per i veicoli dotati di geolocalizzatore satellitare, rapporto con i dati sullo stato del veicolo al momento del Sinistro rilasciato dall'istituto di vigilanza che gestisce l'impianto;

La Compagnia è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Contraente o dall'Assicurato, alla casa costruttrice, ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna e ad ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti.

L'autorizzazione data alla Compagnia viene sottoposta alla specifica approvazione scritta da parte dell'Assicurato nella sezione della Polizza dedicata alle clausole rilevanti ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

3. In caso di Sinistro delle garanzie "Salvaspese"

- Fattura e/o ricevuta relative alle spese sostenute
- Documentazione attestante il danno patito
- Copia certificato di radiazione al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), se previsto dalla garanzia specifica

4. In caso di Sinistro della garanzia "Alter Ego – Forma A"

Il Contraente o l'Assicurato dovrà dichiarare di non aver usufruito, o di rinunciare ad usufruire dell'azione nei confronti del Fondo di garanzie vittime della strada in relazione ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo incidentato e dovrà inoltre fornire almeno uno dei documenti di seguito elencati:

- verbale redatto dalle Autorità intervenute sul luogo di accadimento del Sinistro con ricostruzione della dinamica fatta dai verbalizzanti;
- verbale redatto dalle Autorità intervenute sul luogo di accadimento del Sinistro contenente i dati, le generalità e le dichiarazioni delle parti sulla dinamica;
- modulo di constatazione amichevole (Modulo Blu CAI) debitamente compilato e sottoscritto da entrambi i conducenti con eventuale dichiarazione testimoniale di un soggetto che non ha subito alcun danno nell'evento;
- denuncia/esposto all'Autorità presentata dall'Assicurato entro 3 giorni lavorativi dalla data dell'Incidente con eventuale dichiarazione testimoniale di un soggetto che non ha subito alcun danno nell'evento.

5. In caso di Sinistro della garanzia "Alter Ego – Forma B"

Il Contraente o l'Assicurato dovrà dichiarare di non aver usufruito, o di rinunciare ad usufruire dell'azione nei confronti dell'UCI (Ufficio Centrale Italiano) in relazione ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo incidentato e dovrà inoltre fornire almeno uno dei documenti di seguito elencati:

- verbale redatto dalle Autorità intervenute sul luogo di accadimento del Sinistro con ricostruzione della dinamica fatta dai verbalizzanti;
- verbale redatto dalle Autorità intervenute sul luogo di accadimento del Sinistro contenente i dati, le generalità e le dichiarazioni delle parti sulla dinamica;

- modulo di constatazione amichevole (Modulo Blu CAI) debitamente compilato e sottoscritto da entrambi i conducenti con eventuale dichiarazione testimoniale di un soggetto che non ha subito alcun danno nell'evento;
- denuncia della controparte alla propria *Compagnia* e dichiarazione di responsabilità sottoscritta dalla controparte stessa;
- ricostruzione della dinamica dell'*Incidente* da parte dell'*Assicurato* con eventuale dichiarazione testimoniale di un soggetto che non ha subito alcun danno nell'evento.

Inoltre, per ciascuna delle garanzie sopra richiamate, su richiesta motivata della *Compagnia*, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto capitolo "Come è gestito il *Sinistro*?" punto 3.17 - Tempi di gestione del *Sinistro*).

La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati preferibilmente all'Intermediario Assicurativo o direttamente alla Compagnia.

Come è gestito il Sinistro?



3.11 Scoperto e Franchigia

In caso di *Sinistro* la *Compagnia* corrisponderà all'*Assicurato* l'*Indennizzo* con deduzione della percentuale di *Scoperto* e del relativo *Minimo*, o con deduzione della *Franchigia* indicati in *Polizza*.

3.12 Determinazione dell'ammontare del danno

Per Forma di Assicurazione a Valore Intero

1. In caso di perdita totale del veicolo

In caso di perdita totale del veicolo, l'ammontare del danno è determinato dal *Valore commerciale* che il veicolo aveva al momento del *Sinistro*.

Si considera perdita totale del veicolo quando:

- il veicolo a seguito di *Furto* o *Rapina* non sia stato ritrovato;
- le spese di riparazione sono superiori al 70% del *Valore commerciale* del veicolo stesso al momento del *Sinistro*.

Per i ciclomotori e motocicli, la liquidazione del danno totale verrà effettuata a *Valore a nuovo*, per i primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione.

In caso di liquidazione del *Valore commerciale* del veicolo il *Proprietario* si impegna a lasciare alla *Compagnia* la piena disponibilità del veicolo danneggiato, nonché a cedere il veicolo ad un soggetto dalla stessa indicato.

2. In caso di danno parziale

In caso di danno parziale, l'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione.

Il danno si considera parziale quando le spese di riparazione non superano il 70% del *Valore commerciale* del veicolo al momento del *Sinistro*.

Qualora la riparazione comporti sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, **dal costo della riparazione va dedotto il *Degrado d'uso* di dette parti a causa della loro *Usura* o *vetustà*.**

Si definisce "*Degrado d'uso*" il rapporto fra il *Valore commerciale* del veicolo al momento del *Sinistro* e il prezzo di listino a nuovo dello stesso rapportato a 100.

Per i ciclomotori e motocicli, la liquidazione del danno parziale verrà effettuata a *Valore a nuovo*, per i primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione.

Se l'*Assicurazione* copre soltanto una parte del *Valore* che il veicolo aveva al momento del *Sinistro*, la *Compagnia* risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il *Valore* al momento del *Sinistro* e quello assicurato.

Nella determinazione dell'ammontare dell'*Indennizzo* si terrà conto dell'incidenza dell'IVA nella misura in cui l'*Assicurato* la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel *Valore assicurato*.

Fermo restando quanto sopra, ove il veicolo sia di proprietà di una società di leasing, l'IVA sarà riconosciuta nell'*Indennizzo* in proporzione ai canoni di leasing pagati dal *Locatario* alla data del *Sinistro*.

3.13 Riparazioni, sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate

La *Compagnia* ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso o le sue parti, invece di pagare l'*Indennizzo*. Pertanto, **salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di Sinistro.**

In deroga a quest'ultimo termine, la *Compagnia* ha comunque la facoltà di:

- far eseguire direttamente le riparazioni nel caso in cui gli interventi di ripristino non abbiano avuto inizio;
- entrare in possesso di quanto residua del veicolo dopo il *Sinistro*, corrispondendone il *Valore*. Per tale motivo il veicolo non potrà essere radiato o venduto prima **del controllo dei danni effettuato da un perito di fiducia di Zurich.**

3.14 Recupero

Quando l'*Assicurato* ha notizia del recupero del veicolo rubato o di sue parti, deve darne immediato avviso alla *Compagnia*. Se il recupero avviene:

- prima del pagamento dell'*Indennizzo*, l'importo indennizzabile verrà determinato come previsto al punto 3.12 Determinazione dell'ammontare del danno, del capitolo "Come è gestito il *Sinistro*?";
- dopo il pagamento dell'*Indennizzo*, l'*Assicurato* potrà decidere se:
 - a) procedere alla vendita del veicolo tramite la *Compagnia*, prestandosi in tal caso a tutti gli adempimenti fiscali connessi. Se non precedentemente rilasciata, il *Proprietario* del veicolo inoltre, dovrà fornire alla *Compagnia* la procura notarile a vendere per ciò che è stato recuperato. In ogni caso la *Compagnia* si intende autorizzata a trattenere il ricavato della vendita;
 - b) rientrare in possesso del veicolo restituendo alla *Compagnia* l'*Indennizzo* corrisposto. Se il veicolo ritrovato è danneggiato, l'*Impresa* rimborserà contestualmente il danno risarcibile determinato come indicato al punto 3.12 Determinazione dell'ammontare del danno, del capitolo "Come è gestito il *Sinistro*?".

3.15 Diritto di Surrogazione

In caso di *Sinistro*, salvo esplicita rinuncia, la *Compagnia* si sostituisce, in base all'articolo 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'*Assicurato* verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'*Indennizzo* pagato.

3.16 Procedura per la valutazione del danno

La liquidazione del danno ha luogo, mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richiama, mediante periti nominati rispettivamente dalla *Compagnia* e dall'*Assicurato*.

I periti, in caso di disaccordo, ne nominano un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione il *Sinistro* è accaduto.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. **Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; le spese del terzo perito sono a carico della *Compagnia* e dell'*Assicurato* in parti uguali.**

3.17 Tempi di gestione del Sinistro

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata nel precedente capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro*?", la *Compagnia* avrà **60 giorni di tempo per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul *Sinistro*.**

Entro tale termine la *Compagnia*:

- formulerà una proposta di *Indennizzo*;

oppure

- respingerà la richiesta di *Indennizzo* indicandone in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata, la *Compagnia* potrà richiedere ulteriore e specifica documentazione precisando al *Contraente* o all'*Assicurato* il motivo della richiesta. Il termine per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo* sarà di **30 giorni** dal ricevimento della documentazione integrativa.

Qualora la *Compagnia* ritenga necessario incaricare dei consulenti (ad esempio, periti, accertatori), anche al fine della verifica delle chiavi e/o dei dispositivi di avviamento originali del veicolo presso la casa costruttrice, il termine per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo* sarà di **30 giorni dal ricevimento della perizia.**

3.18 Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'*Indennizzo* viene eseguito **entro 15 giorni** dalla data in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* ha consegnato alla *Compagnia* la seguente documentazione:

- fotocopia del documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento, se diverso dal *Contraente*;
- nominativo dell'intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- nel caso di delega all'incasso o di cessione del credito, fotocopia del documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato o del *Cessionario*
- certificazione attestante l'inesistenza di procedure concorsuali e/o fallimentari rilasciata possibilmente lo stesso giorno del pagamento, se assicurata è una società.

3.19 Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260, comma 2, del Codice civile, le parti pattuiscono che il *Contraente* e/o l'*Assicurato* non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che la *Compagnia* abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che intenda cedere il proprio credito nei confronti della *Compagnia* derivante dal presente contratto, dovrà inoltrare alla stessa apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità: mail all'indirizzo *ccu.motor@it.zurich.com*, oppure via fax al nr. 02.2662.2156 oppure lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo:

Zurich Insurance Plc
Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio CCU
Via Benigno Crespi, 23
20159 Milano

In caso di mancato riscontro da parte della *Compagnia* entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.

Delega di pagamento del credito - Le disposizioni di cui alla presente clausola lasciano impregiudicata la facoltà del *Contraente* o dell'*Assicurato* che vanti un credito nei confronti della *Compagnia* derivante dal presente contratto di delegare la *Compagnia*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1269 c.c., - previo accordo con il perito o la *Compagnia* sulla quantificazione del danno - a eseguire il pagamento direttamente nei confronti del riparatore sia se convenzionato sia se non convenzionato.

Sezione 4 - Infortuni del conducente

La garanzia è operante solo se richiamata in Polizza.

Che cosa è assicurato e come?



4.1 Oggetto dell'Assicurazione

Sono assicurate le conseguenze degli *Infortuni* subiti dal conducente in relazione alla circolazione del veicolo assicurato.

La garanzia opera entro i limiti stabiliti in Polizza.

In riferimento alla circolazione del veicolo assicurato:

- a) Sono compresi gli *Infortuni*:
- derivanti da azioni di salita, di discesa e quelle poste in atto per la ripresa della marcia in caso di *Guasto*, rottura o *Incidente*, avvenute nelle immediate vicinanze del veicolo assicurato;
 - derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe, slavine e frane, terremoti ed *Alluvioni*;
 - conseguenti a colpa grave;
 - avvenuti in stato di malore o incoscienza.
- b) Sono considerati *Infortuni*:
- l'asfissia;
 - l'annegamento;
 - gli effetti della temperatura esterna e degli agenti atmosferici, compresa l'azione del fulmine.

4.1.1 Invalidità permanente

La *Compagnia* corrisponde un *Indennizzo* calcolato in percentuale sulla somma assicurata indicata in *Polizza*, nel caso in cui entro due anni dal giorno dell'*Infortunio* le lesioni riportate, indennizzabili secondo quanto previsto dalla presente sezione, hanno quale conseguenza una *Invalidità permanente*.

L'*Indennizzo* è corrisposto **al netto della eventuale Franchigia prevista al punto 4.7 ("Invalidità permanente: Franchigia")**, e calcolato secondo le disposizioni e le percentuali di cui alla Tabella di determinazione della percentuale di *Invalidità permanente* prevista al punto 4.6 ("**Invalidità permanente: tabella di determinazione**") del capitolo "**Come è gestito il Sinistro?**".

4.1.2 Diaria per Ricovero ospedaliero

Se l'*Infortunio*, indennizzabile secondo quanto previsto alla presente sezione, determina il *Ricovero* dell'*Assicurato* in ospedale o in casa di cura, la *Compagnia* corrisponde l'indennità giornaliera indicata in *Polizza*, **per ogni giorno di Ricovero per un periodo massimo di 300 giorni per Infortunio**.

Il giorno di dimissione dell'Assicurato dall'ospedale o dalla casa di cura non viene calcolato come giorno di Ricovero.

4.1.3 Spese di cura

A seguito di *Infortunio* indennizzabile secondo quanto previsto alla presente sezione, la *Compagnia* rimborsa all'*Assicurato* le spese sostenute per medici, chirurghi, medicine, ospedali, case di cura, trattamenti fisioterapici e le spese sostenute dall'*Assicurato* per il trasporto dal luogo dell'*Infortunio* all'ospedale o casa di cura per gli interventi di pronto soccorso.

La garanzia opera:

- per il periodo della cura medica e **fino a un massimo di 300 giorni successivi a quello dell'Infortunio ed entro i limiti stabiliti in Polizza**;
- per le spese sostenute dall'*Assicurato* per il trasporto dal luogo dell'*Infortunio* all'ospedale o casa di cura per gli interventi di pronto soccorso, **sino ad un massimo di 250,00 Euro**.

La garanzia opera entro i limiti stabiliti in *Polizza*

Sono escluse dal rimborso:

- **le spese relative agli apparecchi protesici in genere, salvo quelle di acquisto per apparecchi protesici applicati durante l'intervento;**
- **le spese per gli interventi chirurgici di natura estetica;**
- **qualsiasi altra spesa medica non resa necessaria dall'Infortunio.**

La Compagnia provvederà al rimborso di quanto dovuto all'Assicurato, ai suoi eredi o aventi diritto su presentazione dei documenti di spesa, debitamente quietanzati.

4.1.4 Indennità per morte o morte presunta

Morte

La *Compagnia* corrisponde la somma assicurata indicata in *Polizza* agli eredi o aventi diritto, quali beneficiari, **se entro due anni dall'Infortunio** le lesioni riportate, indennizzabili secondo quanto previsto dalla presente sezione, hanno quale conseguenza la morte dell'*Assicurato*.

Morte presunta

La *Compagnia* corrisponde la somma assicurata indicata in *Polizza* agli eredi o aventi diritto, quali beneficiari, se a seguito di annegamento o *Incidente* da circolazione stradale, il corpo dell'*Assicurato* non venga più ritrovato e se ne presuma la morte. Il pagamento viene effettuato **a condizione che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data della presentazione della domanda di morte presunta**, secondo gli articoli 60 e 62 del Codice civile.

Nel caso in cui, dopo il pagamento della somma assicurata per il caso di morte, si abbiano notizie sicure dell'esistenza in vita dell'*Assicurato*, la *Compagnia* avrà diritto alla restituzione di quanto pagato.

In quest'ultima ipotesi, l'*Assicurato* che nell'*Infortunio* abbia riportato lesioni indennizzabili secondo quanto previsto dalla presente sezione, potrà fare valere i propri diritti, sempre che nel frattempo non sia decorso il termine di prescrizione di due anni previsto dall'art. 2952 del Codice civile.

Che cosa non è assicurato?



4.2 Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione:

- **gli Infortuni dovuti a stato di ebbrezza e/o ubriachezza dell'Assicurato, nonché quelli avvenuti sotto l'effetto di stupefacenti, allucinogeni e simili;**

- gli **Infortuni** conseguenti a **Delitti dolosi o atti temerari compiuti dall'Assicurato**, restando coperti da garanzia gli *Infortuni* conseguenti ad atti compiuti per legittima difesa o per dovere di umana solidarietà;
- gli **Infortuni** derivanti da **fatti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, attentati, aggressioni o atti violenti**;
- gli **Infortuni** derivanti da **maremoti ed eruzioni vulcaniche compresi i loro effetti**;
- gli **Infortuni** che siano conseguenti a **trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.)**;
- gli **infarti e le ernie di qualsiasi tipo**;
- gli **Infortuni** avvenuti durante la **partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara**;
- gli **Infortuni** avvenuti nelle **aree riservate a prove (anche libere), competizioni sportive e gare, siano esse situate all'interno o all'esterno degli autodromi**;
- gli **Infortuni** conseguenti ad **atti di autolesionismo, suicidio o tentato suicidio dell'Assicurato**.

L'Assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- per le persone che usano il veicolo contro la volontà del Proprietario.

Cosa fare in caso di Sinistro?



4.3 Denuncia di Sinistro

Il **Contraente, l'Assicurato, gli eredi o aventi diritto** devono:

- 1 - presentare per iscritto la denuncia del *Sinistro* **entro 5 giorni** dall'evento o da quando ne hanno avuto conoscenza;
- 2 - sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze;
 - l'indicazione di eventuali altre *Assicurazioni* a copertura del medesimo *Rischio*. L'Assicurato in tal caso dovrà avvisare per iscritto tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile;

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice civile).

Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti:

- primo certificato medico (e successivi) contenente diagnosi e prognosi della ripresa, anche parziale, dell'attività lavorativa o delle ordinarie occupazioni;
- certificato di guarigione clinica attestante la stabilizzazione di eventuali postumi invalidanti permanenti;
- documentazione relativa alle spese mediche sostenute;
- in caso di *Ricovero*, la cartella clinica;

- fotocopia della patente di guida, se l'evento è avvenuto alla guida di veicoli;
- copia dei verbali dell'eventuale intervento dell'autorità o di inchieste in corso.

Se l'Infortunio ha causato la morte immediatamente o durante il periodo di cura, oltre a quanto sopra:

- certificato di morte;
- certificato di famiglia, se necessario;
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti l'eventuale presenza di un testamento e l'identità degli eredi;
- in caso vi siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra i beneficiari e/o gli aventi causa, decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la *Compagnia* dall'obbligo di reimpiego dalla quota spettante al minorenne o al soggetto incapace, se necessario;
- certificato di non gravidanza della vedova, se in età fertile e se necessario;
- dichiarazione di non intervenuto provvedimento di separazione o sentenza di divorzio, se espressamente richiesto.

Se l'Assicurato muore per cause diverse dall'Infortunio prima che siano stati effettuati gli accertamenti necessari per la quantificazione dell'Invalidità permanente, gli eredi, beneficiari e/o aventi diritto devono inviare:

- un certificato di guarigione o altro equivalente che attesti la stabilizzazione dei postumi (ad esempio, una relazione medico-legale o certificazioni INAIL) e tutta la documentazione medica;
- attestazione che la causa del decesso è estranea all'*Infortunio*.

Inoltre, su richiesta motivata della *Compagnia*, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto capitolo "Come è gestito il *Sinistro*?" al punto 4.4 "Tempi di gestione del *Sinistro*").

L'Assicurato, i suoi eredi od aventi diritto, devono consentire alla visita di medici della Compagnia e a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso; devono altresì provvedere alla presentazione, ove richiesta, della cartella clinica.

Le spese relative alla produzione di certificati medici, cartella clinica e ogni altra documentazione richiesta, salvo sia stato contrariamente convenuto, sono a carico dell'Assicurato.

La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati preferibilmente all'Intermediario Assicurativo o alla Compagnia.

Come è gestito il Sinistro?



4.4 Tempi di gestione del Sinistro

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata nel precedente capitolo "Cosa fare in caso di *sinistro*?", **la Compagnia avrà 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul *Sinistro*.**

Entro tale termine la *Compagnia*:

- formulerà una proposta di *Indennizzo*;
- oppure
- respingerà la richiesta di *Indennizzo* indicandone in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata, la Compagnia potrà richiedere ulteriore e specifica documentazione precisando al Contraente o all'Assicurato il

motivo della richiesta. Il termine per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo sarà di 30 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa.

Qualora la *Compagnia* ritenga necessario incaricare dei consulenti (ad esempio, periti, accertatori) il termine per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo* sarà di **30 giorni dal ricevimento della perizia.**

4.5 Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'*Indennizzo* viene eseguito **entro 15 giorni** dalla data in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* ha consegnato alla *Compagnia* la seguente documentazione:

- fotocopia di valido documento di riconoscimento e codice fiscale del beneficiario del pagamento;

- nominativo dell'intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;

- nel caso di delega all'incasso, fotocopia di documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato.

4.6 Invalidità permanente: tabella di determinazione

L'*Indennizzo* è liquidato **al netto della eventuale Franchigia prevista dal successivo punto 4.7 ("Invalidità permanente: Franchigia")** e calcolato secondo le disposizioni e le percentuali di cui alla Tabella di determinazione della percentuale di *Invalidità permanente* che segue:

Tabella di determinazione della percentuale di <i>Invalidità permanente</i>	Tabella di valutazione Zurich	
	a destra	a sinistra
Alienazione mentale incurabile ed escludente qualsiasi lavoro	100%	
Paralisi completa	100%	
Cecità completa	100%	
Perdita di un occhio con ablazione	30%	
Perdita completa della facoltà visiva di un occhio	25%	
Sordità bilaterale completa e disturbi concomitanti	50%	
Sordità completa di un orecchio e disturbi concomitanti	15%	
Perdita completa:		
del braccio	70%	60%
della mano	60%	50%
del pollice	22%	18%
dell'indice	15%	12%
di qualsiasi altro dito della mano	8%	6%
Perdita completa della funzione della spalla e del gomito	20%	15%
Perdita completa della funzione del polso	12%	10%
Perdita di una gamba sopra il ginocchio	60%	
Perdita di una gamba all'altezza o al di sotto del ginocchio	50%	
Perdita completa di un piede	40%	
Perdita completa di un alluce	8%	
Perdita di qualsiasi altro dito del piede	3%	
Perdita completa della funzione di un'anca o di un ginocchio, o delle articolazioni di un piede	25%	

Le percentuali di *Invalidità permanente* vengono accertate in base alla tabella sopra indicata e, per i casi non elencati, si applicherà quanto previsto dalla *Tabella Invalidità Infortuni ANIA* con le precisazioni che seguono:

- **la perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto è considerata come perdita anatomica dello stesso; in caso di diminuzione della funzionalità, le percentuali sono ridotte in proporzione della funzionalità perduta;**
- **nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità è stabilita sommando le percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%;**
- **negli altri casi, il grado di invalidità si determina secondo la loro gravità comparata a quella dei casi elencati.**

In caso di mancinismo, per le menomazioni degli arti superiori, le percentuali di invalidità previste per il lato destro si applicano per il lato sinistro e viceversa.

La percentuale di *Invalidità permanente* così accertata viene, quindi, applicata alle tabelle di *Indennizzo* di cui al punto **4.7 *Invalidità permanente: Franchigia***; la percentuale che se ne ricava viene, infine, applicata alla somma assicurata.

Il diritto all'indennità per *Invalidità permanente* è di carattere personale e non è trasmissibile. Tuttavia, se l'*Assicurato* decede per cause indipendenti dall'*Infortunio* prima che l'*Indennizzo* sia stato pagato, la *Compagnia* è tenuta a corrispondere agli eredi o agli aventi causa:

- l'importo oggetto di sua eventuale offerta o di accordo con l'*Assicurato*;

- in assenza di un'offerta della *Compagnia* o di un accordo con l'*Assicurato*, l'importo oggettivamente determinabile sulla base di quanto previsto al punto 4.3 Denuncia di *Sinistro* e punto 4.8 Criteri di indennizzabilità.

4.7 Invalidità permanente: Franchigia

La *Compagnia* non corrisponde alcun *Indennizzo* quando l'*Invalidità permanente* accertata è di grado pari o inferiore al 3% della totale. Se l'*Invalidità permanente* supera il 3% della totale ma non il 25%, verrà corrisposto l'*Indennizzo* solo per la parte eccedente il 3%.

Nel caso di *Invalidità permanente* accertata di grado superiore al 25% della totale, non sarà applicata nessuna *Franchigia*. Si rimanda alla seguente tabella per maggiore chiarezza.

Determinazione della <i>Franchigia</i> per <i>Invalidità permanente</i> in relazione agli <i>Infortuni</i> subiti dal conducente durante la circolazione del veicolo assicurato			
% da <i>Invalidità permanente</i>	% da liquidare	% da <i>Invalidità permanente</i>	% da liquidare
1	0	26	26
2	0	27	27
3	0	28	28
4	1	29	29
5	2	30	30
6	3	31	31
7	4	32	32
8	5	33	33
9	6	34	34
10	7	35	35
11	8	36	36
12	9	37	37
13	10	38	38
14	11	39	39
15	12	40	40
16	13	41	41
17	14	42	42
18	15	43	43
19	16	44	44
20	17	45	45
21	18	46	46
22	19	47	47
23	20	48	48
24	21	49	49
25	22	50 e oltre	50 e oltre

4.8 Criteri di indennizzabilità

L'*Indennizzo* è dovuto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'*Infortunio* denunciato.

Non sono, perciò, indennizzabili le conseguenze che derivino da **condizioni fisiche o patologiche preesistenti** all'*Infortunio* o **manifestatesi successivamente** all'*Infortunio* stesso ma non imputabili ad esso.

Non sono indennizzabili eventuali **aggravamenti** delle conseguenze dell'*Infortunio* che si manifestino successivamente al pagamento dell'*Indennizzo*.

4.9 Controversie, arbitrato irrituale

La soluzione di eventuali controversie di natura medica sulle conseguenze invalidanti del *Sinistro*, nonché sull'applicazione dei criteri d'indennizzabilità previsti dalla *Polizza*, può essere demandata per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte, ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.

Il Collegio Medico risiede, a scelta della Parte più diligente, presso la sede della direzione della *Compagnia* o presso la sede dell'*Intermediario Assicurativo* al quale è assegnata la *Polizza* o nella città dove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicina al luogo di residenza dell'*Assicurato*.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti **tra le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.**

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. **Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale;** tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

E' data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'*Invalidità permanente* ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro un anno.

4.10 Cumulo di indennità

Se dopo il pagamento di un'indennità per *Invalidità permanente*, **ed entro 2 anni dal giorno dell'*Infortunio* ed in conseguenza delle lesioni subite**, si verifici il decesso dell'*Assicurato*, la *Compagnia* corrisponde agli eredi o aventi diritto la differenza tra l'indennità pagata e la somma assicurata per il caso Morte, qualora questa sia superiore. La *Compagnia* non chiede il rimborso nel caso contrario.

4.11 Rinuncia al Diritto di Surrogazione

La *Compagnia* rinuncia, a favore dell'*Assicurato* o dei suoi eredi o aventi diritto all'azione di *Surrogazione* che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, verso i terzi responsabili dell'*Infortunio*.

Sezione 5 - Tutela Legale

La garanzia è operante solo se richiamata in Polizza.

La *Compagnia* ha scelto di affidare la gestione dei *Sinistri* di Tutela Legale ad una *Compagnia* specializzata, così come previsto dalla normativa introdotta dal D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Art. 163 e Art 164.

La gestione è affidata a:

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B – 37135 VERONA,
Tel. (045) 8378901 - Fax (045) 8351023, sito internet: www.das.it,
in seguito detta D.A.S..

A D.A.S., in via preferenziale, dovranno pertanto essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai *Sinistri*.

La *Compagnia* si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il soggetto fornitore della garanzia Tutela Legale.

Tale modifica sarà comunicata mediante pubblicazione sul sito internet della *Compagnia* o nell'area riservata. La sostituzione del fornitore avverrà senza modifiche in peggioramento delle condizioni contrattuali e di *Premio* pattuite con il *Contraente*.

Che cosa è assicurato e come?



5.1 Oggetto dell'Assicurazione

La *Compagnia* assicura il *Rischio* dell'*Assistenza stragiudiziale* e giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti **delle persone assicurate di cui al punto 5.2**, a seguito di *Sinistro* rientrante in garanzia. La garanzia opera **nei limiti del Massimale e delle condizioni previsti in Polizza**.

Sono comprese le spese:

- di *Assistenza stragiudiziale*;
- per l'intervento di un legale per grado di giudizio;
- per l'intervento di un perito d'ufficio (C.T.U.);
- per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una *Transazione* autorizzata da D.A.S.;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei *Sinistri*;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia, che rientri in garanzia, debba essere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri.

Per i medesimi eventi la *Compagnia* provvede, inoltre, su richiesta **delle persone assicurate di cui al punto 5.2**, ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di:

- affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di *Risarcimento* o diffide)

- ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- ottenere una consultazione preventiva e assistenza, in caso di testimonianza davanti agli organi di polizia o della magistratura inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.

Inoltre in caso di arresto, minaccia di arresto o di *Procedimento penale* all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, D.A.S. rimborsa le spese:

- relative all'assistenza di un interprete **entro il limite di 10 ore lavorative**;
- relative a traduzione di verbali o atti di procedimento **entro il limite massimo di 1.000 euro**;
- relative all'anticipo della cauzione, eventualmente disposta dall'autorità competente estera **entro il limite massimo di 20.000 euro**. L'importo anticipato dovrà essere restituito **entro 60 giorni dalla sua erogazione**, a condizione che venga garantita a DAS la restituzione dell'importo della cauzione con adeguate garanzie bancarie o analoghe.

5.2 Persone assicurate

Le persone assicurate sono il *Contraente*, il *Proprietario*, il conducente ed i trasportati del veicolo assicurato.

In caso di *Vertenza* tra il *Contraente* ed altra persona assicurata, la garanzia s'intende operante solo a favore del *Contraente*.

5.3 Forme di garanzia

Il *Contraente* può scegliere tra le opzioni che seguono:

Tutela Legale FORMA BASE – “B”

La garanzia riguarda la tutela dei diritti **delle persone assicurate di cui al punto 5.2** qualora, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato e per eventi che coinvolgano il *Contraente* in veste di ciclista, pedone o trasportato su qualsiasi mezzo:

- a) subisca *Danni extracontrattuali* dovuti a *Fatto illecito* di terzi;
- b) sia sottoposto a *Procedimento penale* per *Delitto* colposo o per *Contravvenzione*, inclusi i *Reati* di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime (introdotti nel Codice Penale dalla L. 41/2016); la garanzia è operante anche in seguito all'imputazione di guida in stato di ebbrezza, **purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,2 g/l**;
- c) debba presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, **adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone**;
- d) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un *Incidente* stradale con terzi.

Tutela Legale FORMA GOLD – “C”

Nel medesimo ambito ed in estensione a quanto previsto per la

“Forma Base”, la garanzia riguarda la tutela dei diritti **delle persone assicurate di cui al punto 5.2** anche quando l’Assicurato:

- a) debba presentare ricorso o opposizione all’autorità competente contro una sanzione amministrativa applicata in conseguenza di un *Incidente* stradale, **purché tale sanzione abbia influenza sulla dinamica dell’Incidente stesso o sull’attribuzione di responsabilità dei soggetti coinvolti.**
- b) debba presentare opposizione all’autorità competente contro un sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma di denaro. Tale garanzia vale, quando la sanzione non è collegata ad un *Incidente* stradale o non abbia influenza sulla dinamica dello stesso o sull’attribuzione di responsabilità **se sussistono i presupposti per presentare il ricorso e se l’ammontare della sanzione sia superiore a 100,00 Euro. La garanzia opera con il limite di un *Sinistro* per anno assicurativo;**
- c) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale **per le quali il Valore della lite sia superiore a 250 Euro;**
- d) sia sottoposto a *Procedimento penale* per *Delitto* doloso purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la *Compagnia* rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. **Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa.**

5.4 Garanzia aggiuntiva “patente a punti”

La garanzia è operativa solo se richiamata in *Polizza* ed **in aggiunta a quanto previsto dalle garanzie “Forma Base” e “Forma Gold”.**

Se a seguito di violazioni di articoli del *Codice della Strada* avvenute successivamente all’acquisto della garanzia, il conducente del veicolo assicurato subisca una decurtazione dei punti patente (Decreto Legislativo 15.1.2002, n. 9) la *Compagnia* riconoscerà:

- il rimborso, **fino a un massimo di Euro 500,00**, delle spese sostenute per la partecipazione a un corso di aggiornamento necessario per recuperare i punti patente, organizzato da un’autoscuola o da altri soggetti autorizzati, ai sensi del predetto decreto;
- il rimborso delle spese sostenute qualora, a seguito di perdita totale dei punti patente, si renda necessario sostenere l’esame di idoneità tecnica per la revisione della patente. **Tale rimborso sarà effettuato fino a un massimo di Euro 1.000,00 e a condizione che il conducente del veicolo assicurato, che ne aveva la possibilità, abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento per riacquistare punti;**
- le spese relative al ricorso contro i provvedimenti sanzionatori conseguenti alle suddette violazioni **che comportino decurtazione superiore a cinque punti. Tale garanzia opera solo a condizione che esistano fondati motivi per ritenere che il ricorso stesso possa avere esito positivo.**

5.5 Insorgenza del Sinistro – Operatività della garanzia assicurativa

Un evento è considerato in garanzia se avviene:

- a) dalla data di effetto della *Polizza*, a condizione che il *Premio* sia stato corrisposto, se si tratta di *Risarcimento* di *Danni extracontrattuali* o di *Procedimento penale* o di opposizione a sanzioni amministrative;
- b) trascorsi 90 giorni dall’effetto della *Polizza*, a condizione che il *Premio* sia stato corrisposto, in caso di controversia contrattuale. In caso di sostituzione o di stipulazione di una nuova *Polizza* emessa con la *Compagnia* per analoga copertura, l’evento è considerato in garanzia dalla data di effetto del nuovo contratto **a condizione che il precedente abbia avuto una durata minima di 90 giorni.**

Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera:

- a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al *Risarcimento*, nei casi di richieste di *Risarcimento* di *Danni extracontrattuali* subiti;
- b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative;
- c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte **delle persone assicurate di cui al punto 5.2**, della controparte o di un terzo, nei casi di *Procedimento penale* e in caso di controversie contrattuali.



Dove vale la copertura?

5.6 Validità territoriale

In riferimento alla forma Base le garanzie valgono per i *Sinistri* che si verificano e che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli Stati d’Europa e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Mar Mediterraneo.

In riferimento alla forma Gold le garanzie riguardano i *Sinistri* che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- dei Paesi dell’Unione Europea e, inoltre, nel Liechtenstein, Andorra, Principato di Monaco, Svizzera, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, in caso di controversie contrattuali;
- di tutti gli Stati d’Europa e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo in tutti gli altri casi;

In riferimento alla garanzia “patente a punti” le garanzie riguardano i *Sinistri* che insorgono in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Che cosa non è assicurato?



5.7 Esclusioni

La garanzia non vale:

- per controversie e procedimenti che riguardano danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- per controversie e procedimenti in materia fiscale ed amministrativa, ad eccezione di quanto previsto alle lettere a) e b) della garanzia “Forma Gold” del punto 6.3 Forme di garanzia e dalla garanzia aggiuntiva “patente a punti” del punto 6.4;
- se al momento del *Sinistro* il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; nel caso in cui l’Assicurato guidi con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, l’esclusione non vale se ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 60 giorni dal *Sinistro*;
- se al momento del *Sinistro* il veicolo non è coperto da regolare *Assicurazione obbligatoria R.C.A.*;
- se al momento del *Sinistro* il veicolo è usato in difformità agli usi indicati nel libretto di circolazione;
- durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;
- se il conducente sia sottoposto a *Procedimento penale* a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza (artt. 186-186 bis del *Codice della Strada*) con accertamento di un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,2 g/l, o per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o

psicotrope (art. 187 C.d.S.), ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi dei suddetti articoli, o nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all'art. 189 C.d.S. (fuga e/o omissione di soccorso). In tali casi la presente garanzia è sospesa e condizionata alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tali ipotesi, DAS rimborserà le spese legali sostenute per la difesa salvo il caso in cui sia stata dichiarata l'impossibilità di procedere per l'estinzione del **Reato** per qualsiasi causa.

5.8 Spese non sostenute o rimborsate

Inoltre la **Compagnia** non si farà carico delle seguenti spese:

- a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi punti 5.10 e 5.11;
- b) spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dalle persone assicurate di cui al punto 5.2 a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- c) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- d) spese di viaggio e di soggiorno dovute al legale che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- e) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se le persone assicurate di cui al punto 5.2 scelgono un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la **Compagnia**, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino ad un importo di 3.000 euro, per **Sinistro** e per anno, escludendo ogni duplicazione di onorari
- f) spese dovute da altri soggetti debitori e poste a carico delle persone assicurate di cui al punto 5.2 secondo il principio di solidarietà (art. 1292 Codice civile);
- g) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate dalla **Compagnia**, le persone assicurate di cui al punto 5.2 dovranno restituirle entro 60 giorni dal momento in cui hanno ricevuto il rimborso;
- h) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una **Transazione** non concordata con DAS;
- i) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- j) gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per le persone assicurate di cui al punto 5.2 esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
- k) in caso di arresto, minaccia di arresto o di **Procedimento penale** all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, delle spese per l'assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a € 1.000; e anticipi della cauzione disposta dall'autorità competente per importi superiori a € 20.000.

Cosa fare in caso di Sinistro?



5.9 Denuncia di Sinistro

Per richiedere le prestazioni previste dall'**Assicurazione**, le persone assicurate di cui al punto 5.2, dovranno segnalare tempestivamente l'accaduto alternativamente:

- a) a DAS preferibilmente chiamando il numero verde 800 345543 o scrivendo per posta elettronica a sinistri@das.it. In alternativa è possibile denunciare il **Sinistro** per posta ordinaria a DAS Spa – Via E. Fermi 9/B – 37135 Verona.

DAS raccoglierà la richiesta (denuncia di **Sinistro**), indicherà i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione

della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica;

- b) all' Intermediario che ha in carico la **Polizza** o alla **Compagnia**, i quali si attiveranno direttamente con DAS per la denuncia di **Sinistro**.

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese delle persone assicurate di cui al punto 5.2, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

Le persone assicurate di cui al punto 5.2 dovranno far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di **Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.**

Per richiedere una consulenza legale telefonica le persone assicurate di cui al punto 5.2 dovranno chiamare il numero verde 800 345543, fornendo il numero di **Polizza** e un recapito telefonico al quale essere ricontattato.

In caso di *Procedimento penale*, le persone assicurate di cui al punto 5.2 sono tenute a denunciare il **Sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.**

5.10 Diritto alle prestazioni

Per avere diritto alle prestazioni le persone assicurate di cui al punto 5.2 devono:

- a) denunciare il **Sinistro** tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa ovvero entro due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione assicurativa;
- b) aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- c) avvisare DAS e ottenere conferma a procedere prima di incaricare un legale o un perito;
- d) ottenere conferma a procedere da parte di DAS prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato.

Le persone assicurate di cui al punto 5.2 non possono concludere con la controparte alcuna **Transazione** o accordo a definizione della controversia che preveda a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del suo legale senza la preventiva autorizzazione di DAS. Se le persone assicurate di cui al punto 5.2 procedono senza autorizzazione, DAS garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

Come è gestito il Sinistro?



5.11 Fasi di gestione del Sinistro e scelta del legale

Di seguito vengono descritte le attività relative alle diverse fasi individuate:

- 1- Fase stragiudiziale
- 2- Autorizzazione dell'azione in giudizio
- 3- Fase giudiziale

Fase 1: Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:

- a) **ricevuta la denuncia del *Sinistro*, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del *Codice delle Assicurazioni Private***

- D. Lgs. 209/052005). A tal fine le persone assicurate di cui al punto 5.2 dovranno rilasciare, ove richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;

- b) per la risoluzione della controversia, DAS valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
- c) **le persone assicurate di cui al punto 5.2 potranno scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS o con la Compagnia.**

Fase 2: DAS autorizzerà l'eventuale azione in giudizio:

- a) sempre, quando è necessaria la difesa delle persone assicurate di cui al punto 5.2 in un *Procedimento penale* o amministrativo o per resistere ad un'azione civile promossa da terzi;
- b) se la composizione amichevole non riesce e le pretese delle persone assicurate di cui al punto 5.2 presentino possibilità di successo, negli altri casi. Le persone assicurate di cui al punto 5.2 comunicano a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.

Fase 3: Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) le persone assicurate di cui al punto 5.2 possono indicare a DAS un legale di propria fiducia sia nella fase giudiziale che in caso di *Procedimenti penali*. Se le persone assicurate di cui al punto 5.2 scelgono un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la *Compagnia*, oltre alle spese del legale incaricato, **sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari. Tale somma è compresa nei limiti del Massimale per Sinistro e per anno;**
- b) **se le persone assicurate di cui al punto 5.2 non forniscono tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;**
- c) **le persone assicurate di cui al punto 5.2 devono conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- d) **qualora nel corso dello stesso grado di giudizio le persone assicurate di cui al punto 5.2 decidano di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di dare incarico a un nuovo legale, DAS non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.**

DAS gestirà a tutti gli effetti un unico *Sinistro*:

- a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;

b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più persone assicurate di cui al punto 5.2;

c) qualora l'evento che dà diritto alle prestazioni si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura.

Al termine delle verifiche amministrative, DAS si impegna ad effettuare al beneficiario il pagamento delle spese in copertura, sempre entro i limiti del *Massimale*, entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto.

5.12 Esonero delle responsabilità

La Compagnia e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti né di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che siano stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste delle persone assicurate di cui al punto 5.2.

5.13 Arbitrato

In caso di divergenza di opinione fra **le persone assicurate di cui al punto 5.2** e D.A.S. sulle possibilità di esito positivo, **o comunque più favorevole alle persone assicurate di cui al punto 5.2**, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, **la questione, a richiesta di una delle parti (da formularsi con lettera raccomandata all'altra parte) potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le Parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge.**

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole **alle persone assicurate di cui al punto 5.2**, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e *Rischio* con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, nel caso in cui il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.

5.14 Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi sono di esclusiva spettanza **delle persone assicurate di cui al punto 5.2, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze e onorari.**

Sezione 6 - Assistenza

La garanzia è operante solo se richiamata in Polizza.

La *Compagnia* ha scelto di affidare la gestione e la liquidazione dei *Sinistri* relativi alla garanzia Assistenza ad una *Compagnia* specializzata, così come previsto dalla normativa introdotta dal D. Lgs. N° 209 del 7 settembre 2005, – Titolo XI, Capo II, Art. 163 e 164.

La gestione è affidata a:

Mapfre Asistencia Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A.

con sede a Verrone (BI) – Strada Trossi n. 66,

Numero verde 800-181515 (valido solo in Italia)

oppure +39.015-2559790 (valido in Italia e all'estero)

La *Compagnia* si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il soggetto fornitore della garanzia Assistenza. Tale modifica sarà comunicata mediante pubblicazione sul sito internet della *Compagnia* o nell'area riservata. La sostituzione del fornitore avverrà senza modifiche in peggioramento delle condizioni contrattuali e di *Premio* pattuite con il *Contraente*.

Per quanto riguarda la garanzia Assistenza:

- per **Assicurato** si intende il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché, per le prestazioni previste ai punti. 6.3.8, 6.3.17, 6.3.18, 6.3.22, 6.3.23, 6.4.8, 6.6.1, le persone trasportate a bordo del veicolo stesso;
- per **Guasto** – si intende il danno subito dal veicolo per *Usura*, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti meccaniche/ elettriche, tale da rendere impossibile per l'*Assicurato* l'utilizzo dello stesso in condizioni normali;
- per **Prestazione** – si intende l'assistenza da erogarsi in natura, e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'*Assicurato*, nel momento del bisogno, da parte della *Compagnia*, tramite la *Struttura organizzativa*, in caso di *Sinistro*.
- Per **Struttura organizzativa** – si intende la struttura di Mapfre Asistencia S.A. -Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (cen-tralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della *Compagnia* al contatto con l'*Assicurato* per la garanzia Assistenza e alle prestazioni di assistenza previste in *Polizza*.
- Per **Tempario** – si intende il manuale che riporta i tempi medi di esecuzione dei lavori

Che cosa è assicurato e come?



6.1 Oggetto dell'Assicurazione

La garanzia Assistenza può essere prestata in una delle forme e con le relative prestazioni di seguito descritte.

6.2 Assistenza FORMA A

6.2.1 Depannage

Qualora, a seguito di *Guasto*, il veicolo assicurato risulti

danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la *Struttura organizzativa*, valutata l'entità, il tipo di *Guasto* e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di un'officina mobile nel territorio dove si è verificato il *Guasto* e la invierà per la riparazione.

Qualora non fosse possibile inviare un'officina mobile e/o qualora durante l'intervento l'officina mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, la *Struttura organizzativa* procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il veicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla Prestazione indicata al punto 6.2.2 "Soccorso stradale". La *Compagnia* sosterrà i relativi costi.

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza, i costi di manodopera e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

La garanzia non opera in caso di:

- **foratura/Scoppio/squarcio del/degli pneumatico/i;**
- **mancanza di carburante;**
- **errato rifornimento;**
- **smarrimento/Furto/rottura/ mancato funzionamento chiavi o dimenticanza delle stesse all'interno dell'abitacolo;**
- **montaggio catene da neve;**
- **carburante congelato;**
- **blocco della serratura per congelamento, per Furto parziale o tentato Furto;**

6.2.2 Soccorso stradale

Se, in conseguenza di *Guasto*, *Incidente*, *Incendio*, *Furto* parziale o *Rapina* tentata il veicolo assicurato abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo, oppure a seguito di ritrovamento dopo *Rapina* o *Furto* totale, la *Struttura organizzativa* procurerà direttamente all'*Assicurato* il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso alternativamente ad una delle seguente destinazioni:

- al più vicino punto di Assistenza della casa costruttrice
- alla carrozzeria convenzionata con la *Compagnia* (elenco disponibile sul sito www.zurich.it)

Qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina. **La *Compagnia* sosterrà il relativo costo fino ad un massimo di 200 Euro per *Sinistro*. L'eventuale eccedenza resta a carico dell'*Assicurato*.**

In caso di *Sinistro* avvenuto all'estero oppure in autostrada, specifiche istruzioni verranno fornite direttamente dalla *Struttura organizzativa*.

L'Assicurato sosterrà le spese:

- **per il traino qualora il veicolo assicurato abbia subito l'Incidente, il Guasto o l'Incendio durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori strada);**
- **relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.**

La garanzia non opera in caso di:

- **foratura/Scoppio/squarcio del/degli pneumatico/i;**
- **mancanza di carburante;**

- carburante congelato;
- errato rifornimento;
- smarrimento/*Furto*/rottura/mancato funzionamento chiavi o dimenticanza delle stesse all'interno dell'abitacolo;
- montaggio catene da neve;
- blocco della serratura per congelamento, per *Furto* parziale o tentato *Furto*;

6.2.3 Spese di rimessaggio

Qualora, a seguito della *Prestazione* indicata al punto 6.2.2 "Soccorso stradale" e in conseguenza a *Guasto*, *Incidente*, *Incendio*, *Furto* e *Rapina* parziali, il veicolo risulti non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la *Struttura organizzativa* provvederà al rimessaggio del veicolo **per le prime 72 ore dall'erogazione della Prestazione di Soccorso Stradale**. La *Compagnia* sosterrà i relativi costi.

6.2.4 Recupero del veicolo fuori strada

Qualora in caso di *Incidente* o *Guasto* il veicolo assicurato sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la *Struttura organizzativa* procurerà direttamente all'*Assicurato* il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, **tenendo la *Compagnia* a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 200 Euro per *Sinistro***. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'*Assicurato*.

In caso di *Incidente* o *Guasto* avvenuto all'estero o in autostrada specifiche istruzioni saranno fornite dalla *Struttura organizzativa*. **Sono a carico dell'*Assicurato* le spese per il recupero qualora il veicolo assicurato abbia subito l'*Incidente* durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori strada).**

6.2.5 Invio pezzi di ricambio

Qualora, in conseguenza di *Guasto*, *Incidente*, *Incendio*, *Furto* parziale o *Rapina* tentata, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo assicurato ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la *Struttura organizzativa* provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, **sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia**.

Al rientro dal viaggio alla propria residenza, l'*Assicurato* dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della *Compagnia*.

La garanzia è operante quando il *Sinistro* si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell'*Assicurato* e comunque al di fuori del comune di residenza dell'*Assicurato* stesso.

6.2.6 Anticipo delle cauzioni penale e civile

A seguito di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'*Assicurato* in conseguenza di *Incidente* stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la *Struttura organizzativa*, qualora l'*Assicurato* non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione penale o civile fissata dall'Autorità, **fino ad un massimo di 6.000 Euro**.

La *Prestazione* non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'*Assicurato*.

L'*Assicurato* dovrà provvedere a restituire la somma anticipata

entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo stesso. Trascorso tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

La garanzia è operante solo quando il *Sinistro* si verifica all'estero (ossia al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

6.3 Assistenza FORMA B

6.3.1 Depannage

Qualora a seguito di *Guasto*, il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la *Struttura organizzativa*, valutata l'entità, il tipo di *Guasto* e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una officina mobile nel territorio dove si è verificato il *Guasto* e la invierà per la riparazione.

La garanzia è operante anche in caso di:

- foratura/*Scoppio*/squarcio del/degli pneumatico/i;
- mancanza di carburante, errato rifornimento;
- smarrimento, *Furto*, rottura, mancato funzionamento delle chiavi o dimenticanza delle stesse all'interno dell'abitacolo;
- montaggio catene da neve.

Se non è possibile inviare un'officina mobile e/o qualora durante l'intervento l'officina mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, la *Struttura organizzativa* procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il veicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla *Prestazione* indicata al punto 6.3.2 "Soccorso stradale".

La *Compagnia* sosterrà il relativo costo fino ad un massimo di 700 Euro per *Sinistro*.

Restano a carico dell'*Assicurato* il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza, i costi di manodopera e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

6.3.2 Soccorso stradale

Qualora, in conseguenza di *Guasto*, *Incidente*, *Incendio*, *Furto* parziale o *Rapina* tentata, il veicolo assicurato abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, oppure a seguito di ritrovamento dopo *Rapina* o *Furto* totale, la *Struttura organizzativa*, procurerà direttamente all'*Assicurato* il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso alternativamente presso una delle seguenti destinazioni:

- al più vicino punto di Assistenza della casa costruttrice;
- alla carrozzeria convenzionata con la *Compagnia* (elenco disponibile sul sito www.zurich.it);
- qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina.

La *Compagnia* sosterrà il relativo costo fino ad un massimo di 700 Euro per *Sinistro*. L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'*Assicurato*.

In alternativa alle destinazioni sopra indicate, l'*Assicurato* potrà richiedere una diversa destinazione, entro 15 km di tragitto dal luogo di fermo del veicolo. **Il costo riferito all'eventuale eccedenza chilometrica rispetto al tragitto di 15 km per la tratta di andata e 15 km per la tratta di ritorno (quest'ultima calcolata dal luogo di destinazione al luogo di fermo del veicolo) resta a carico dell'*Assicurato*.**

La garanzia è operante anche in caso di:

- foratura/*Scoppio*/squarcio del/degli pneumatico/i;
- mancanza di carburante;
- errato rifornimento;

- smarrimento, *Furto*, rottura, mancato funzionamento chiavi o dimenticanza delle stesse all'interno dell'abitacolo
- montaggio catene da neve.

In caso di *Sinistro* avvenuto all'estero oppure in autostrada, specifiche istruzioni verranno fornite direttamente dalla *Struttura organizzativa*. **Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo assicurato abbia subito l'Incidente, il Guasto o l'Incendio durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori strada). Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.**

6.3.3 Spese di rimessaggio

Qualora, a seguito della *Prestazione* indicata al punto 6.3.2 "Soccorso stradale" e in conseguenza a:

- *Guasto, Incidente, Incendio*;
- *Furto* parziale o *Rapina* tentata;
- errato rifornimento;
- smarrimento/*Furto*/rottura/mancato funzionamento delle chiavi o dimenticanza delle stesse all'interno dell'abitacolo;

il veicolo risulti non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la *Struttura organizzativa* provvederà al rimessaggio del veicolo **per le prime 72 ore dall'erogazione della Prestazione Soccorso Stradale.**

La *Compagnia* sosterrà i relativi costi.

6.3.4 Recupero del veicolo fuori strada

Qualora in caso di *Incidente* o *Guasto* il veicolo assicurato sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la *Struttura organizzativa* procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale. **La Compagnia sosterrà il relativo costo fino ad un massimo di 1.200 Euro per Sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.**

In caso di *Incidente* o *Guasto* avvenuto all'estero o in autostrada specifiche istruzioni saranno fornite dalla *Struttura organizzativa*. **Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo assicurato abbia subito l'Incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori strada).**

6.3.5 Invio pezzi di ricambio

Qualora, in conseguenza di *Guasto, Incidente, Incendio, Furto* parziale e *Rapina* tentata, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo assicurato ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la *Struttura organizzativa* provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, **tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.**

Al rientro dal viaggio alla propria residenza, l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Compagnia.

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso.

6.3.6 Anticipo delle cauzioni penali e civili

A seguito di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di *Incidente* stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo

assicurato, la *Struttura organizzativa*, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, **fino ad un massimo di 6.000 Euro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.**

La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato. L'Assicurato dovrà provvedere a restituire la somma anticipata **entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo stesso.** Trascorso tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente. **La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifichi all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).**

6.3.7 Demolizione del veicolo

La Prestazione viene erogata solo in Italia (compresa la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano).

Qualora l'Assicurato, a seguito di *Guasto, Incidente, Incendio, Furto* Parziale o *Rapina* tentata, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo assicurato, la *Struttura organizzativa* organizzerà, su richiesta dell'Assicurato, il recupero del veicolo mediante carroattrezzi e la sua demolizione.

L'Assicurato ha diritto a richiedere la demolizione del veicolo assicurato entro e non oltre 6 mesi dal giorno del Sinistro, provvedendo ad inviare alla Struttura organizzativa la documentazione completa attestante l'entità del Sinistro ed a condizione che il valore commerciale del veicolo dopo il Sinistro risulti inferiore ai costi di riparazione. Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.

L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione (originale);
 - foglio complementare / certificato di proprietà (originale);
 - targhe veicolo;
- (in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico del veicolo rilasciato dal P.R.A.);**
- Codice fiscale (fotocopia);
 - documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia Carta d'identità o equivalente);
 - documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia).

La mancata produzione dei documenti di cui sopra, comporta la decadenza dal diritto alla Prestazione.

La *Struttura organizzativa* organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti.

Il demolitore convenzionato:

- prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; e successivamente
- invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

La *Compagnia* sosterrà i costi relativi al recupero del veicolo con carroattrezzi, alla sua demolizione ed alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico. **Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.**

6.3.8 Invio di un'autoambulanza

La Prestazione viene erogata solo in Italia (compresa la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano).

Qualora a seguito di *Infortunio* da *Incidente* stradale l'*Assicurato*, successivamente al *Ricovero* di primo soccorso, necessiti di un trasporto in autoambulanza in Italia, la *Struttura organizzativa* invierà direttamente l'autoambulanza. **La Compagnia sosterrà la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 300 Km di percorso complessivo (andata/ritorno).**

6.3.9 Consulenza medica

Qualora a seguito di *Infortunio* o malattia l'*Assicurato* necessiti di una consulenza medica, potrà mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della *Struttura organizzativa* che valuteranno quale sia la *Prestazione* più opportuna da effettuare in suo favore.

6.3.10 Informazioni e consigli telefonici

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali, la *Struttura organizzativa*, su richiesta dell'*Assicurato*, fornirà informazioni relativamente a:

- Viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
- Tempo sulle strade;
- Informazioni turistiche (traghetti, formalità per viaggi all'estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei);
- Informazioni automobilistiche (normative R.C.A., imposta di proprietà, patente, Carta di circolazione).

6.3.11 Auto in sostituzione

La prestazione viene erogata solo in Italia (compresa la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano).

Qualora, in conseguenza di:

- *Guasto*, *Incidente*, *Incendio*;
- *Furto* parziale o *Rapina* tentata;

- errato rifornimento;

il veicolo assicurato resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate con preventivo dettagliato da un'officina autorizzata dalla casa costruttrice o da una carrozzeria convenzionata con la *Compagnia* (elenco disponibile sul sito www.zurich.it), facendo fede i Tempari ufficiali della casa costruttrice, **oppure a seguito di Rapina o Furto totale del veicolo** la *Struttura organizzativa* metterà a disposizione dell'*Assicurato*, con spese a carico della *Compagnia*, un'autovettura in sostituzione:

- adibita ad uso privato e senza autista;
- a chilometraggio illimitato
- 1.200 di cilindrata

Tale autovettura sarà fornita, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla Società di noleggio e durante il normale orario di apertura della stessa, per il tempo di riparazione certificato, facendo fede i Tempari ufficiali della casa costruttrice, **e comunque per un massimo di 7 giorni consecutivi.**

Ai fini dell'erogazione della *Prestazione*, l'*Assicurato* dovrà esibire alla società di autonoleggio patente di guida in originale e valida.

Restano sempre a carico dell'Assicurato:

- **le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all'autovettura in sostituzione;**
- **le spese per le Assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative Franchigie relativi all'autovettura in sostituzione;**
- **le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato;**
- **l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla Struttura organizzativa.**

Non è operante per:

- **immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;**
- **operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.**

Nel caso in cui l'Assicurato non fosse in possesso di una carta di credito, così come se l'utilizzatore del veicolo assicurato dovesse avere meno di 21 anni, potrebbero incontrarsi delle difficoltà nell'individuare una società di autonoleggio disponibile ad erogare il servizio.

6.3.12 Invio taxi per il ritiro dell'auto sostitutiva

La prestazione viene erogata solo in Italia (compresa la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano).

Qualora, a seguito della *Prestazione* indicata al punto 6.3.11 "Auto in sostituzione", l'*Assicurato* debba recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro dell'auto in sostituzione messa a disposizione dalla *Struttura organizzativa*, la stessa, su precisa richiesta dell'*Assicurato*, metterà a disposizione un taxi per permettere all'*Assicurato* di raggiungere la società di autonoleggio. **La Compagnia sosterrà le spese fino ad un massimo di 50 Euro per Sinistro.**

Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate.

6.3.13 Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato

Qualora:

- l'*Assicurato* sia vittima di un *Infortunio* causato da *Incidente* stradale in cui risulti coinvolto il veicolo assicurato; e
- l'*Assicurato* sia affetto da una patologia non curabile nell'ambito degli istituti di cura ubicati nella sua Regione di residenza per caratteristiche obiettive accertate dai medici della *Struttura organizzativa*,

La *Struttura organizzativa* stessa provvede, previa analisi del quadro clinico effettuata con il suo medico curante, a:

- a) individuare e prenotare, secondo le disponibilità esistenti, l'istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia da cui è affetto l'*Assicurato*;
- b) organizzare il trasporto dell'*Assicurato* con il mezzo ritenuto più idoneo alle sue condizioni di salute tra:
 - aereo sanitario (solo nel caso in cui il trasferimento avvenga in Paesi Europei);
 - aereo di linea, in classe economica, eventualmente barellato;
 - treno, prima classe e occorrendo, in vagone letto;
 - autoambulanza, senza limiti di percorso.
- c) assistere l'*Assicurato*, durante il trasporto, con personale medico o paramedico, secondo le necessità valutate dai medici della *Struttura organizzativa*.

La *Compagnia* sosterrà le relative spese.

Non danno luogo alla Prestazione le lesioni e le terapie riabilitative che a giudizio dei medici della Struttura organizzativa possono essere curate presso l'unità ospedaliera della regione di residenza dell'Assicurato.

6.3.14 Rientro dal centro ospedaliero attrezzato

Quando l'Assicurato, in conseguenza della Prestazione indicata al punto 6.3.13 "Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato", viene dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la *Struttura organizzativa* provvederà ad organizzare il suo rientro presso il luogo di residenza o di domicilio, con il mezzo che i medici della *Struttura organizzativa* stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe, e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla *Struttura organizzativa* ed effettuato a spese della *Compagnia*, **inclusa l'Assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della *Struttura organizzativa*.**

6.3.15 Viaggio per il recupero del veicolo

Qualora il veicolo assicurato in conseguenza di *Incendio*, *Guasto*, *Incidente*, *Furto* tentato o parziale, *Rapina* tentata **sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 4 giorni** oppure a seguito di ritrovamento dopo *Furto* o *Rapina* in tutti i casi in cui il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente, la *Struttura organizzativa* metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato. Il relativo costo è a carico della *Compagnia*. **La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso.**

6.3.16 Recupero del veicolo a mezzo pianale

Qualora in conseguenza di *Incendio*, *Guasto*, *Incidente*, *Furto* tentato o parziale, *Rapina* tentata, il veicolo assicurato resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 4 giorni lavorativi certificati da un'officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i Tempari ufficiali della casa stessa, oppure in caso di *Furto* o *Rapina* il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la *Struttura organizzativa*, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso, nonché quelle del deposito presso il luogo di giacenza dalla data di comunicazione del *Sinistro* alla *Struttura organizzativa* sono a carico della *Compagnia*, **fino ad un massimo di 500 Euro per Sinistro e per anno assicurativo.**

Qualora il Valore commerciale del veicolo dopo il Sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la *Struttura organizzativa* provvede al suo recupero. Rimane a carico della *Compagnia* l'importo massimo corrispondente al Valore commerciale del relitto dopo il Sinistro.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Le spese relative ai costi di riparazione, di eventuali diagnosi o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica all'interno del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano e comunque al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso.

6.3.17 Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio

Qualora il veicolo assicurato in conseguenza di *Incendio*, *Guasto*, *Incidente*, *Furto* tentato o parziale, *Rapina* tentata, **sia rimasto immobilizzato in Italia per 36 ore o all'estero per 4 giorni**, oppure in caso di *Furto* o *Rapina* del veicolo medesimo, la *Struttura*

organizzativa metterà in condizione l'Assicurato di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a sua disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, oppure
- un'autovettura senza autista di 1.200 di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore.

La *Compagnia* sosterrà le relative spese fino ad un massimo di 1.000 Euro per Sinistro complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo (Assicurato e trasportati). La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso.

6.3.18 Spese d'albergo

Qualora, in conseguenza di *Guasto*, *Incidente*, *Incendio*, *Furto* parziale o *Rapina* tentata il veicolo assicurato resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, oppure a seguito di *Rapina* o *Furto* del veicolo medesimo la *Struttura organizzativa* provvederà a ricercare e prenotare un albergo, **tenendo la *Compagnia* direttamente a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di 600 Euro complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo Sinistro (Assicurato e trasportati).**

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso.

6.3.19 Autista a disposizione

Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo assicurato per un *Infortunio* subito a seguito di un *Incidente* stradale, oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la *Struttura organizzativa* metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo assicurato ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve.

La *Compagnia* terrà a proprio carico le spese dell'autista.

Sono a carico dell'Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso.

6.3.20 Anticipo spese di prima necessità

Qualora in conseguenza di *Guasto*, *Incidente*, *Incendio*, *Furto* parziale e *Rapina* tentata, l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la *Struttura organizzativa* provvederà al pagamento, per conto dell'Assicurato, di fatture **fino ad un importo massimo di 1.500 Euro per Sinistro.**

L'Assicurato dovrà comunicare: la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito.

La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato. **L'Assicurato dovrà provvedere a restituire la somma anticipata entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo stesso. Trascorso tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.**

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso.

6.3.21 Trasmissione messaggi urgenti

Qualora l'Assicurato in viaggio dovesse avere la necessità di

comunicare con persone in Italia e si trovasse nell'impossibilità di mettersi in contatto direttamente con loro, la *Struttura organizzativa*, in funzione 24 ore su 24, provvederà a trasmettere il messaggio. La *Struttura organizzativa* non è responsabile del contenuto dei messaggi trasmessi.

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso.

6.3.22 Viaggio di un Familiare

Qualora a seguito di *Infortunio* causato da *Incidente* stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, l'*Assicurato*, in viaggio da solo, sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura ed i medici ritengano che **non sia trasferibile prima di sette giorni**, la *Struttura organizzativa* metterà a disposizione di un *Familiare* dell'*Assicurato*, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al *Familiare* stesso di recarsi presso l'*Assicurato* ricoverato.

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso.

6.3.23 Rimpatrio sanitario

Qualora, a seguito di *Infortunio* causato da *Incidente* stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, le condizioni dell'*Assicurato*, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della *Struttura organizzativa* ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la *Struttura organizzativa* provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengano più idoneo alle condizioni dell'*Assicurato*:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto sarà interamente organizzato dalla *Struttura organizzativa* ed effettuato a spese della *Compagnia*, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della *Struttura organizzativa* stessa. **La *Struttura organizzativa* utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di *Sinistri* verificatisi in Paesi Europei.**

La *Compagnia*, qualora abbia provveduto al rientro dell'*Assicurato* a proprie spese, avrà il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.

Non danno luogo alla Prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della *Struttura organizzativa* possono essere curate sul posto o che non impediscono all'*Assicurato* di proseguire il viaggio. La Prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'*Assicurato* od i suoi *Familiari* addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso.

6.3.24 Rientro con un Familiare

Se, in caso di utilizzo della Prestazione di cui al punto 6.3.23 "Rimpatrio sanitario", i medici della *Struttura organizzativa* non ritengano necessaria l'Assistenza sanitaria durante il viaggio, la *Struttura organizzativa* provvederà a far rientrare con lo stesso mezzo utilizzato per il "Rimpatrio sanitario" un *Familiare* dell'*Assicurato*, presente sul posto.

La *Compagnia* pagherà il relativo costo fino ad un massimo di 300 Euro.

Se la *Compagnia* ha provveduto al rientro del *Familiare* dell'*Assicurato* a proprie spese, avrà il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso.

6.3.25 Accompagnamento minori

Se l'*Assicurato*, in viaggio accompagnato da minori di 15 anni, si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad *Infortunio* conseguente ad *Incidente* stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, la *Struttura organizzativa* metterà a disposizione di un *Familiare*, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.

Non è previsto il pagamento delle spese di soggiorno del *Familiare*.

L'*Assicurato* deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del *Familiare* affinché la *Struttura organizzativa* possa contattarlo e organizzare il viaggio.

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso.

6.3.26 Rientro salma

Qualora a seguito di *Incidente* stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, l'*Assicurato* sia deceduto, la *Struttura organizzativa* organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, **tenendo la *Compagnia* a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 5.000 Euro per *Sinistro*, ancorché siano coinvolti più *Assicurati*. Se tale Prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la Prestazione diventerà operante dal momento in cui in Italia la *Struttura organizzativa* avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.**

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso.

6.3.27 Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale

Se in conseguenza di *Incendio*, *Guasto*, *Incidente*, *Furto* tentata o parziale, *Rapina* tentata, il veicolo assicurato resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 4 giorni lavorativi certificati con preventivo dettagliato da un'officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i Tempari ufficiali della casa stessa, oppure in caso di *Furto* o *Rapina* totali, il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter circolare regolarmente, la *Struttura organizzativa*, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizzerà il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'*Assicurato*.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del *Sinistro* alla *Struttura organizzativa* sono a carico della *Compagnia* per un ammontare massimo pari al valore residuo del relitto dopo il verificarsi del *Sinistro* così come definito dai tecnici della *Struttura organizzativa* in relazione al valore medio di mercato del relitto stesso. L'eventuale eccedenza tra quanto corrisposto dalla *Compagnia* e il costo totale del trasporto, rimane a carico dell'*Assicurato*, così come le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori.

È escluso dalla Prestazione il caso in cui l'entità del danno al veicolo non impedisca la prosecuzione del viaggio.

La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

6.3.28 Abbandono legale

Se, nei casi previsti dalla Prestazione di cui al punto 6.3.27 "Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale", il *Valore commerciale* del veicolo assicurato risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la *Struttura organizzativa*, in alternativa alla Prestazione di cui al punto 6.3.27 "Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale", provvederà ad organizzare la demolizione del veicolo ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, a trasportare lo stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione. La *Compagnia* pagherà i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.

Restano a carico dell'Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.

La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

6.3.29 Prolungamento soggiorno

Se l'Assicurato, a seguito di *Infortunio* o malattia improvvisa come risultante da prescrizione medica scritta, non fosse in grado di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza in Italia alla data stabilita, la *Struttura organizzativa*, ricevuta la comunicazione, organizzerà il prolungamento del suo soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione). La **Compagnia pagherà le relative spese fino ad un massimo di dieci giorni successivi alla data stabilita per il rientro dal viaggio e fino ad un importo massimo di 600 Euro per Sinistro.**

Al suo rientro l'Assicurato deve fornire tutta la documentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno.

6.3.30 Anticipo spese legali

Se l'Assicurato, a seguito di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di *Incidente* stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, non potesse provvedere direttamente al pagamento delle spese legali, **la Struttura organizzativa verserà per suo conto, a titolo di anticipo, l'onorario di un legale fino ad un massimo di 2.500 Euro.**

La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato. L'Assicurato dovrà provvedere a restituire la somma anticipata entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo stesso. Trascorso tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

6.3.31 Interprete a disposizione

Se, a seguito di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato in seguito ad *Incidente* stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l'Assicurato stesso necessiti di un interprete, la *Struttura organizzativa* provvederà ad inviarlo, **tenendone la Compagnia a proprio carico l'onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative.**

La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

6.3.32 Anticipo delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche ed ospedaliere

Se l'Assicurato, a seguito di *Infortunio* causato da *Incidente* stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, debba sostenere delle spese mediche, chirurgiche e farmaceutiche impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente al pagamento delle stesse, **la Struttura organizzativa anticiperà, per conto dell'Assicurato, il pagamento delle fatture fino ad un importo massimo di 6.000 Euro per Sinistro.**

La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato. L'Assicurato dovrà provvedere a restituire la somma anticipata entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo stesso. Trascorso tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

6.3.33 Richiesta documenti in caso di Furto totale

Qualora, a seguito di *Furto* totale del veicolo, l'Assicurato desideri avvalersi della *Struttura organizzativa* per la richiesta dei seguenti documenti:

- estratto cronologico del veicolo, generale o storico,
- perdita di possesso,

potrà contattare la *Struttura organizzativa* stessa comunicando la targa del veicolo ed inviando l'originale della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'Autorità competente.

In seguito la *Struttura organizzativa*, tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'Assicurato.

La Struttura organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.

La *Compagnia* sosterrà i relativi costi.

6.4 Assistenza FORMA B-PLUS

Questa formula contiene tutte le prestazioni previste dalla "Forma B" con l'esclusione delle prestazioni 6.3.1 – Depannage, 6.3.2 – Soccorso stradale, 6.3.3 – Spese di rimessaggio, 6.3.4 - Recupero del veicolo fuori strada, 6.3.11 "Auto in sostituzione", 6.3.17-Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio, che sono integralmente sostituite dalle prestazioni di seguito indicate:

6.4.1 Depannage

Qualora a seguito di *Guasto*, il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la *Struttura organizzativa*, valutata l'entità, il tipo di *Guasto* e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una officina mobile nel territorio dove si è verificato il *Guasto* e la invierà per la riparazione.

La garanzia è operante anche in caso di:

- blocco della serratura per congelamento, per *Furto* parziale o tentato *Furto*;
- foratura/Scoppio/squarcio del/degli pneumatico/i;
- mancanza di carburante;
- errato rifornimento;
- smarrimento, *Furto*, rottura, mancato funzionamento delle chiavi o dimenticanza delle stesse all'interno dell'abitacolo
- montaggio catene da neve.

Se non è possibile inviare un'officina mobile e/o qualora durante l'intervento l'officina mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, la *Struttura organizzativa* procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il veicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla *Prestazione* indicata al punto 6.4.2 "Soccorso stradale".

La Compagnia sosterrà il relativo costo fino ad un massimo di 700 Euro per Sinistro.

Restano a carico dell'Assicurato: il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza, i costi di manodopera e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

In caso di foratura, *Scoppio* o squarcio del pneumatico, le spese di manodopera per il ripristino dello stesso sono a carico della *Compagnia* fino al raggiungimento del *Massimale* sopra indicato purché la riparazione avvenga sul luogo di fermo, in caso di intervento di officina mobile, o presso la sede del soccorso stradale intervenuto, in caso di traino.

6.4.2 Soccorso stradale

Qualora, in conseguenza di *Guasto*, *Incidente*, *Incendio*, *Furto* parziale o *Rapina* tentata il veicolo assicurato abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, oppure a seguito di ritrovamento dopo *Rapina* o *Furto* totale, la *Struttura organizzativa* procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso:

- al più vicino punto di Assistenza della casa costruttrice;
- alla carrozzeria convenzionata con la *Compagnia* (elenco disponibile sul sito www.zurich.it);
- qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina.

La Compagnia sosterrà il relativo costo fino ad un massimo di 700 Euro per Sinistro. L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'Assicurato.

In alternativa alle destinazioni sopra indicate, l'Assicurato potrà richiedere una diversa destinazione entro 50 km di tragitto dal luogo di fermo del veicolo. **Il costo riferito all'eventuale eccedenza chilometrica rispetto al tragitto di 50 km per la tratta di andata e 50 KM per la tratta di ritorno (quest'ultima calcolata dal luogo di destinazione al luogo di fermo del veicolo) resta a carico dell'Assicurato.**

La garanzia è operante anche in caso di:

- carburante congelato;
- blocco della serratura per congelamento, per *Furto* parziale o tentato *Furto*;
- atti di *Danneggiamento volontario* (c.d. vandalismo) e fenomeni naturali non di massa (ossia eventi che non riguardano una pluralità di veicoli ma che colpiscono il solo veicolo assicurato),
- foratura/*Scoppio*/squarcio del/degli pneumatico/i;
- mancanza di carburante;
- errato rifornimento;
- smarrimento/*Furto*/rottura/mancato funzionamento delle chiavi o dimenticanza delle stesse all'interno dell'abitacolo;
- montaggio catene da neve.

In caso di *Sinistro* avvenuto all'estero oppure in autostrada, specifiche istruzioni verranno fornite direttamente dalla *Struttura organizzativa*. **Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo assicurato abbia subito l'Incidente, il Guasto o l'Incendio durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori strada). Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.**

6.4.3 Spese di rimessaggio

Qualora, a seguito della *Prestazione* indicata al punto 6.4.2 "Soccorso stradale" e in conseguenza a:

- *Guasto*, *Incidente*, *Incendio*;

- *Furto* parziale o *Rapina* tentata;
- errato rifornimento;
- carburante congelato;
- blocco della serratura per congelamento, per *Furto* parziale o tentato *Furto*;
- atti di *Danneggiamento volontario* (c.d. vandalismo) e fenomeni naturali non di massa (ossia eventi che non riguardano una pluralità di veicoli ma che colpiscono il solo veicolo assicurato);
- smarrimento/*Furto*/rottura/mancato funzionamento delle chiavi o dimenticanza delle stesse all'interno dell'abitacolo;

il veicolo risulti non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la *Struttura organizzativa* provvederà al rimessaggio del veicolo per le prime 72 ore, sostenendo la *Compagnia* la relativa spesa.

6.4.4 Recupero del veicolo fuori strada

Qualora, in caso di *Incidente*, *Guasto* o foratura/*Scoppio*/squarcio del/degli pneumatico/i, il veicolo assicurato sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la *Struttura organizzativa* procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale.

La Compagnia sosterrà il relativo costo fino ad un massimo di 1.200 Euro per Sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

In caso di *Incidente* o *Guasto* avvenuto all'estero o in autostrada specifiche istruzioni saranno fornite dalla *Struttura organizzativa*. **Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo assicurato abbia subito l'Incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori strada).**

6.4.5 Auto in sostituzione

La prestazione viene erogata solo in Italia (compresa la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano).

Qualora, in conseguenza di:

- *Guasto*, *Incidente*, *Incendio*;
- *Furto* parziale o *Rapina* tentata;
- errato rifornimento;
- carburante congelato;
- blocco della serratura per congelamento, per *Furto* parziale o tentato *Furto*;
- smarrimento / *Furto* / rottura / mancato funzionamento delle chiavi o dimenticanza delle stesse all'interno dell'abitacolo;
- atti di *Danneggiamento volontario* (c.d. vandalismo) e fenomeni naturali non di massa (ossia eventi che non riguardano una pluralità di veicoli ma che colpiscono il solo veicolo assicurato);

il veicolo assicurato resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate con preventivo dettagliato da un'officina autorizzata dalla casa costruttrice o da una carrozzeria convenzionata con la *Compagnia* (elenco disponibile sul sito www.zurich.it), facendo fede i Tempari ufficiali della casa costruttrice, **oppure a seguito di *Rapina* o *Furto* totali del veicolo**, la *Struttura organizzativa* metterà a disposizione dell'Assicurato, con spese a carico della *Compagnia*, un'autovettura in sostituzione.

Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, 1.200 di cilindrata sarà fornita, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla Società di noleggio e durante il normale orario di apertura della stessa, per il tempo di riparazione certificato, facendo fede i Tempari ufficiali della casa costruttrice, e comunque **per un massimo di 7 giorni consecutivi**. Qualora la riconsegna dell'autovettura coincidesse con un giorno festivo, l'auto in sostituzione verrà prorogata al primo giorno feriale successivo.

Ai fini dell'erogazione della *Prestazione*, l'Assicurato dovrà esibire alla società di autonoleggio patente di guida in originale e valida.

Restano sempre a carico dell'Assicurato:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all'autovettura in sostituzione;
- le spese per le Assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative Franchigie relativi all'autovettura in sostituzione;
- le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla *Struttura organizzativa*.

La Prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

Nel caso in cui l'Assicurato non fosse in possesso di una Carta di Credito, così come se l'utilizzatore del veicolo assicurato dovesse avere meno di 21 anni, potrebbero incontrarsi delle difficoltà nell'individuare una società di autonoleggio disponibile ad erogare il servizio.

6.4.6 Auto in sostituzione (Sabato, Domenica e Festivi)

La prestazione viene erogata solo in Italia (compresa la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano).

Qualora, in conseguenza di:

- *Guasto, Incidente, Incendio*;
- *Furto* parziale o *Rapina* tentata;
- errato rifornimento;
- carburante congelato;
- blocco della serratura per congelamento, per *Furto* parziale o tentato *Furto*;
- smarrimento / *Furto* / rottura / mancato funzionamento delle chiavi o dimenticanza delle stesse all'interno dell'abitacolo;
- atti di *Danneggiamento volontario* (c.d. vandalismo) e fenomeni naturali non di massa (ossia eventi che non riguardano una pluralità di veicoli ma che colpiscono il solo veicolo assicurato);

il veicolo assicurato resti immobilizzato Sabato, Domenica o Festivi e venga erogata la Prestazione prevista al punto 6.4.2 Soccorso Stradale, **oppure a seguito di Rapina o Furto totali del veicolo, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, con spese a carico della Compagnia, un'autovettura in sostituzione.**

Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, 1.200 di cilindrata sarà resa disponibile presso una società di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

La Compagnia terrà a proprio carico, un massimo di 2 giorni consecutivi. Qualora la riconsegna dell'autovettura coincidesse con un giorno festivo, l'auto in sostituzione verrà prorogata al primo giorno feriale successivo. Entro tale termine, qualora l'officina o la carrozzeria presso cui è ricoverata la vettura certifichi una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate facendo fede i Tempari della casa costruttrice, l'Assicurato potrà richiedere ulteriori giorni di noleggio, per il tempo di riparazione certificato **e comunque fino ad un massimo di 7 giorni consecutivi**, secondo le modalità previste dalla Prestazione indicata al punto 6.4.5 "Auto in sostituzione".

La Prestazione dovrà essere richiesta al momento dell'attivazione del servizio di soccorso stradale oppure immediatamente dopo aver riscontrato l'impossibilità di rimettere in circolazione il mezzo danneggiato e comunque entro 72 ore dal momento del *Sinistro*

Restano sempre a carico dell'Assicurato:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all'autovettura in sostituzione;
- le spese per le Assicurazioni non obbligatorie per Legge e le

- relative *Franchigie* relativi all'autovettura in sostituzione;
- le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla *Struttura organizzativa*.

La Prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

Nel caso in cui l'Assicurato non fosse in possesso di una Carta di Credito, così come se l'utilizzatore del veicolo assicurato dovesse avere meno di 21 anni potrebbero incontrarsi difficoltà nell'individuare una società di autonoleggio e ad erogare il servizio.

6.4.7 Invio taxi per il ritiro del veicolo riparato

La prestazione viene erogata solo in Italia (compresa la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano).

Qualora, a seguito della Prestazione prevista "Auto in sostituzione" indicata al punto 6.4.5 o al punto 6.4.6, l'Assicurato, dopo la riconsegna dell'auto in sostituzione messa a disposizione dalla *Struttura organizzativa* presso la società di autonoleggio, debba ritirare il veicolo riparato, la *Struttura organizzativa*, su precisa richiesta dell'Assicurato, metterà a disposizione un taxi per permettere all'Assicurato di raggiungere il centro riparatore dalla società di autonoleggio.

La Compagnia pagherà le spese fino ad un massimo di 50 Euro per Sinistro.

Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate.

6.4.8 Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio

Qualora il veicolo assicurato in conseguenza di *Incendio, Guasto, Incidente, Furto* tentato o parziale, *Rapina* tentata, **sia rimasto immobilizzato in Italia per 36 ore o all'estero per 4 giorni**, oppure in caso di *Furto* o *Rapina* del veicolo medesimo, la *Struttura organizzativa* metterà in condizione l'Assicurato di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a sua disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe,
- oppure
- un'autovettura senza autista di 1.600 di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore.

La Compagnia sosterrà le relative spese fino ad un massimo di 1.000 Euro per Sinistro complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo (Assicurato e trasportati). La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso.

6.4.9 Invio infermiere a domicilio

Se l'Assicurato, nella settimana successiva al rientro da un *Ricovero* in ospedale a seguito di *Infortunio* dovuto ad *Incidente* Stradale in cui sia stato coinvolto il veicolo assicurato, abbia bisogno di essere assistito da un infermiere, la *Struttura organizzativa* procurerà direttamente all'Assicurato un infermiere, **tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo onorario fino ad un massimo di 300 Euro per Sinistro.**

6.4.10 Invio fisioterapista a domicilio

Qualora l'Assicurato, a seguito di traumi o fratture semplici derivanti da *Infortunio* dovuto ad *Incidente* Stradale in cui sia stato coinvolto

il veicolo assicurato, necessari dell'assistenza di un fisioterapista al domicilio, la *Struttura organizzativa* provvederà ad inviare al domicilio dell'Assicurato un fisioterapista, **tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo onorario fino ad un massimo di 300 Euro per Sinistro.**

6.4.11 Invio collaboratrice familiare a domicilio

Qualora l'Assicurato, a seguito di *Infortunio* dovuto ad *Incidente Stradale* in cui sia stato coinvolto il veicolo assicurato, sia stato ricoverato in istituto di cura per un periodo superiore a 3 giorni e sia temporaneamente invalido e pertanto impossibilitato al disbrigo delle principali incombenze domestiche, la *Struttura organizzativa* segnalerà il nominativo di una collaboratrice familiare nella zona in cui si trova l'Assicurato, compatibilmente con le disponibilità locali, **tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo onorario fino ad un massimo di 150 Euro per Sinistro.**

6.5 Assistenza FORMA C

Questa formula contiene tutte le prestazioni previste dalla "Forma B", con l'esclusione della prestazione al punto 6.3.11 "Auto in sostituzione" della forma B che è integralmente sostituita dalla prestazione di seguito indicata:

6.5.1 Auto in sostituzione

La **prestazione è erogata solo in Italia (compresa la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano).**

Qualora, in conseguenza di:

- *Guasto, Incidente, Incendio;*
- *Furto parziale o Rapina tentata;*
- *errato rifornimento;*

il veicolo assicurato resti immobilizzato e ciò **comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate con preventivo dettagliato da un'officina autorizzata dalla casa costruttrice**, o da una carrozzeria convenzionata con la *Compagnia* (elenco disponibile sul sito www.zurich.it), facendo fede i Tempari ufficiali della casa costruttrice **oppure a seguito di Rapina o Furto totale del veicolo** la *Struttura organizzativa* metterà a disposizione dell'Assicurato, con spese a carico della *Compagnia*, un'autovettura in sostituzione.

Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, di pari categoria a quella assicurata e comunque non superiore a 2.000 cc., **sarà fornita, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla società di noleggio e durante il normale orario di apertura della stessa, per il tempo di riparazione certificato facendo fede i Tempari ufficiali della casa costruttrice e comunque per un massimo di:**

- **15 giorni consecutivi, in caso di *Guasto, Incidente, Incendio, Furto parziale o tentato, Rapina tentata, errato rifornimento;***
- **30 giorni consecutivi, in caso di *Furto totale o Rapina.***

Ai fini dell'erogazione della *Prestazione*, l'Assicurato dovrà esibire alla società di autonoleggio patente di guida in originale e valida.

Restano sempre a carico dell'Assicurato:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all'autovettura in sostituzione;
- le spese per le *Assicurazioni* non obbligatorie per Legge e le relative *Franchigie* relativi all'autovettura in sostituzione;
- le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla *Struttura organizzativa*.

La *Prestazione* non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;

- **operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.**

Nel caso in cui l'Assicurato non fosse in possesso di una Carta di Credito, così come se l'utilizzatore del veicolo assicurato dovesse avere meno di 21 anni, potrebbero incontrarsi difficoltà nell'individuare una società di autonoleggio disponibile ad erogare il servizio.

6.6 Assistenza FORMA G

Questa formula contiene tutte le garanzie dalla "Forma B Plus", con l'esclusione della prestazione al punto 6.4.5 "Auto in sostituzione" e al punto 6.4.6 "Auto in sostituzione (Sabato, Domenica e festivi) che sono integralmente sostituiti dalle prestazioni di seguito indicate.

6.6.1 Auto in sostituzione immediata

La *Prestazione* è erogata solo in Italia (compresa la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano).

Qualora in conseguenza di:

- *Guasto, Incidente, Incendio;*
- *Furto parziale o Rapina tentata;*
- *errato rifornimento;*
- *carburante congelato;*
- *blocco della serratura per congelamento, per Furto parziale o tentato Furto;*
- *smarrimento / Furto / rottura / mancato funzionamento delle chiavi o dimenticanza delle stesse all'interno dell'abitacolo;*
- *atti di Danneggiamento volontario (c.d. vandalismo) o fenomeni naturali non di massa (ossia eventi che non riguardano una pluralità di veicoli ma che colpiscono il solo veicolo assicurato);*

venga erogata la prestazione prevista al punto 6.4.2, oppure a seguito di *Rapina o Furto totale del veicolo* la *Struttura organizzativa* metterà a disposizione dell'Assicurato, un'autovettura in sostituzione, senza autista, a chilometraggio illimitato, di pari categoria a quella assicurata e comunque non superiore a 2.000 di cilindrata.

La *Compagnia* sosterrà i costi di noleggio dell'autovettura **per 3 giorni consecutivi**. Qualora la riconsegna dell'autovettura coincidesse con un giorno festivo, l'auto in sostituzione verrà prorogata al primo giorno feriale successivo. Entro tale termine, qualora l'officina o la carrozzeria presso cui è ricoverata la vettura certifichi una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate facendo fede i Tempari della casa costruttrice, l'Assicurato potrà richiedere ulteriori giorni di noleggio, per il tempo di riparazione certificato e comunque, fino ad un massimo di:

- **15 giorni consecutivi, in caso di *Guasto, Incidente, Incendio, Furto parziale o tentato, Rapina tentata, errato rifornimento, carburante congelato, blocco della serratura per congelamento / per Furto parziale o tentato Furto, smarrimento / Furto / rottura / mancato funzionamento delle chiavi o dimenticanza delle stesse all'interno dell'abitacolo, atti di Danneggiamento volontario (c.d. vandalismo) e fenomeni naturali non di massa (ossia eventi che non riguardano una pluralità di veicoli ma che colpiscono il solo veicolo assicurato)***
- **30 giorni consecutivi, in caso di *Furto totale o Rapina, secondo le modalità previste dalla Prestazione indicata al punto 6.6.2 "Auto in sostituzione".***

La *Prestazione* dovrà essere richiesta al momento dell'attivazione del servizio di soccorso stradale oppure immediatamente dopo aver riscontrato l'impossibilità di rimettere in circolazione il mezzo danneggiato e comunque entro 72 ore dal momento del *Sinistro*. La *Struttura organizzativa* permetterà all'Assicurato di proseguire il proprio viaggio inviando un taxi sul luogo di fermo del veicolo o, nel caso in cui le condizioni non lo consentano, presso il luogo di destinazione del soccorso stradale. L'Assicurato potrà proseguire il proprio viaggio verso:

- 1) il centro di autonoleggio convenzionato più vicino al luogo in cui si trova, previa verifica della disponibilità da parte della *Struttura organizzativa*. La *Compagnia* terrà a proprio carico i costi del servizio di taxi **fino alla percorrenza di un massimo di 50 km**.
- 2) una destinazione a sua scelta, diversa dal centro di autonoleggio, qualora ne avesse necessità o non vi fosse immediata disponibilità di un'autovettura. La *Compagnia* terrà a proprio carico i costi del servizio di taxi **fino alla percorrenza di un massimo di 50 km. Entro le 72 ore successive al momento del Sinistro**, l'Assicurato potrà richiedere alla *Struttura organizzativa* un secondo servizio di taxi, per essere accompagnato al centro di autonoleggio più vicino, dove disporrà di un'autovettura sostitutiva nei limiti e alle condizioni sopra indicate, previa verifica della disponibilità da parte della *Struttura organizzativa*. La *Compagnia* terrà a proprio carico i costi del servizio di taxi fino alla percorrenza di un massimo di 50 km.

L'Assicurato dovrà sempre riconsegnare l'autovettura in sostituzione presso il centro di autonoleggio convenzionato ove è avvenuto il ritiro; qualora fosse necessario, la *Compagnia* terrà a proprio carico i costi del trasporto in taxi per il ritiro del veicolo riparato, **fino alla percorrenza di un massimo di 50 km**.

Ai fini dell'erogazione della Prestazione, l'Assicurato dovrà esibire alla società di autonoleggio patente di guida in originale e valida.

La Prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni della manutenzione periodica prevista dalla casa costruttrice (c.d. tagliandi);
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di esecuzione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

Restano sempre a carico dell'Assicurato:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all'autovettura in sostituzione;
- le spese per le *Assicurazioni* non obbligatorie per Legge e le relative *Franchigie* relativi all'autovettura in sostituzione;
- le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato secondo le modalità di pagamento comunicate direttamente dal noleggiatore;
- i costi di noleggio per l'eventuale eccedenza di durata rispetto al numero di giorni la cui copertura sia stata autorizzata dalla *Struttura organizzativa*, che dovrà comunque essere accordata dalla *Struttura organizzativa*;
- i costi di taxi relativi all'eventuale eccedenza di chilometri, rispetto a quanto autorizzato, percorsi dal taxi in ogni tratta.

Nel caso in cui l'Assicurato non fosse in possesso di una Carta di Credito, così come se l'utilizzatore del veicolo assicurato dovesse avere meno di 21 anni, potrebbero incontrarsi difficoltà nell'individuare una società di autonoleggio disponibile ad erogare il servizio.

6.6.2 Auto in sostituzione

La prestazione è erogata solo in Italia (compresa la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano).

Qualora, in conseguenza di:

- *Guasto, Incidente, Incendio*;
- *Furto parziale o Rapina tentata*;
- errato rifornimento;
- carburante congelato;
- blocco della serratura per congelamento, per *Furto parziale o Furto tentato*;
- smarrimento / *Furto* / rottura / mancato funzionamento delle chiavi o dimenticanza delle stesse all'interno dell'abitacolo;
- atti di *Danneggiamento volontario* (c.d. vandalismo) o fenomeni naturali non di massa (ossia eventi che non riguardano una pluralità di veicoli ma che colpiscono il solo veicolo assicurato);

il veicolo assicurato resti immobilizzato e ciò **comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate con preventivo dettagliato da un'officina autorizzata dalla casa costruttrice**, o da una carrozzeria convenzionata con la *Compagnia* (elenco disponibile sul sito www.zurich.it), facendo fede i Tempari ufficiali della casa costruttrice, **oppure a seguito di Rapina o Furto totale del veicolo**, la *Struttura organizzativa* metterà a disposizione dell'Assicurato, con spese a carico della *Compagnia*, un'autovettura in sostituzione.

Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, di pari categoria a quella assicurata e comunque non superiore a 2.000 di cilindrata, **sarà fornita, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla società di noleggio e durante il normale orario di apertura della stessa, per il tempo di riparazione certificato facendo fede i Tempari ufficiali della casa costruttrice e comunque per un massimo di:**

- **15 giorni consecutivi, in caso di Guasto, Incidente, Incendio, Furto parziale o tentato, Rapina tentata, errato rifornimento, carburante congelato, blocco della serratura per congelamento / per Furto parziale o Furto tentato, smarrimento / Furto / rottura / mancato funzionamento delle chiavi o dimenticanza delle stesse all'interno dell'abitacolo, atti di Danneggiamento volontario (c.d. vandalismo) o fenomeni naturali non di massa (ossia eventi che non riguardano una pluralità di veicoli ma che colpiscono il solo veicolo assicurato);**
- **30 giorni consecutivi, in caso di Furto totale o Rapina.**

Qualora la riconsegna dell'autovettura coincidesse con un giorno festivo, l'auto in sostituzione verrà prorogata al primo giorno feriale successivo.

Ai fini dell'erogazione della Prestazione, l'Assicurato dovrà esibire alla società di autonoleggio patente di guida in originale e valida.

Restano sempre a carico dell'Assicurato:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all'autovettura in sostituzione;
- le spese per le *Assicurazioni* non obbligatorie per Legge e le relative *Franchigie* relativi all'autovettura in sostituzione;
- le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla *Struttura organizzativa*.

La Prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

Nel caso in cui l'Assicurato non fosse in possesso di una Carta di Credito, così come se l'utilizzatore del veicolo assicurato dovesse avere meno di 21 anni, potrebbero incontrarsi difficoltà nell'individuare una società di autonoleggio disponibile ad erogare il servizio.

6.7 Disciplina delle prestazioni valide per tutte le forme contrattuali

La garanzia è prestata nelle seguenti modalità:

- **non più di tre volte per tipo di Prestazione entro ciascun anno di validità della Polizza;**
- **per una durata massima di 60 giorni per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della garanzia;**
- **la Compagnia non è obbligata a fornire Indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di**

compensazione, se l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni;

- la **Struttura organizzativa** non ha alcuna responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'Assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile;
- tutte le eccedenze ai **Massimali** previsti nelle singole prestazioni o tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, vengono concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato. Gli anticipi saranno concessi a condizione che l'Assicurato anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla **Struttura organizzativa** adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 60 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine l'Assicurato dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente;
- se l'Assicurato attiva la medesima copertura presso un'altra compagnia, le Prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla **Compagnia** assicuratrice che ha erogato la Prestazione;
- i **Massimali** indicati per ogni Prestazione devono intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito dalla Legge;
- ogni diritto nei confronti della **Compagnia** si prescrive entro il termine di due anni dalla data del **Sinistro** che ha dato origine al diritto alla Prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.

Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge e le condizioni indicate nella sezione 1 "Condizioni comuni a tutte le garanzie".

Dove vale la copertura?



6.8 Validità territoriale

Salvo diverse indicazioni specificate all'interno delle singole prestazioni, la garanzia Assistenza vale in Italia (compresa la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano), Stati dell'Unione Europea, Norvegia, Islanda, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Principato di Monaco, Croazia, Slovenia, Svizzera, Andorra, altri Paesi Esteri nei quali, mediante rilascio di apposita **Carta Verde**, è valida la garanzia **R.C.A.** per lo stesso veicolo.

Che cosa non è assicurato?



6.9 Esclusioni

Le Prestazioni non sono fornite:

- a) per i **Sinistri** avvenuti a seguito di atti di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) per i **Sinistri** avvenuti con dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
- c) per i **Sinistri** avvenuti a seguito di abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;

- d) nei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto tra i quali si considerano tali i Paesi indicati nel sito <http://watch.exclusive-analysis.com/lists/cargo> che riportano un grado di **Rischio** uguale o superiore a 4.0. Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia;
- e) per i **Sinistri** avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara.



Cosa fare in caso di Sinistro?

6.10 Denuncia di Sinistro

Per ottenere le Prestazioni di assistenza, l'Assicurato, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, dovrà rivolgersi direttamente alla **Struttura organizzativa operativa 24 ore su 24**:

- telefonando al numero verde **800-181515** (valido solo in Italia), oppure +39. 015-2559790 (valido in Italia e all'estero).

oppure se impossibilitato a telefonare, scrivendo attraverso le seguenti modalità:

- per posta elettronica a assistenza@mapfre.com
- per fax al numero 015-2559604
- per posta ordinaria a MAPFRE ASISTENCIA S.A. - Strada Trossi 66 - 13871 Verrone (BI)

In ogni caso **dovrà comunicare con precisione**:

1. **Il tipo di Assistenza di cui necessita;**
2. **La targa del veicolo;**
3. **Nome e cognome;**
4. **Numero di Polizza;**
5. **Indirizzo del luogo in cui si trova;**
6. **Il recapito telefonico** dove la **Struttura organizzativa** potrà richiamarlo nel corso dell'Assistenza.

L'Assicurato ha l'obbligo di richiedere qualsiasi intervento alla **Struttura organizzativa**, che potrà intervenire direttamente o che dovrà espressamente autorizzare l'effettuazione dell'intervento da parte di altri.

Se l'Assicurato al verificarsi del **Sinistro** non si rivolge alla **Struttura organizzativa**, perde il diritto ad ottenere le **Prestazioni di assistenza**, salvo i casi di comprovata e oggettiva forza maggiore.

L'Assicurato ha l'obbligo di:

- **fornire alla Struttura organizzativa tutta la documentazione necessaria per la conclusione dell'assistenza;**
- **inviare alla Struttura organizzativa, se richiesto, gli originali (non le fotocopie) dei documenti di spesa (fatture, ricevute fiscali e altri giustificativi).**

L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai **Sinistri** formanti oggetto di questa **Assicurazione** i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del **Sinistro**, nei confronti della **Struttura organizzativa** e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del **Sinistro** stesso.

L'Assicurato che godesse di Prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero **Risarcimento**, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di **Assicurazione**, **deve dare comunque avviso del Sinistro** ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla **Compagnia** nel termine di tre giorni a pena di decadenza ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile.

Zurich Insurance plc

Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda

Registro del Commercio di Dublino n. 13460

Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese

preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano

Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603

Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. 1.00066

C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968

Rappresentante Generale per l'Italia: A. Castellano

Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it - www.zurich.it

modello P.1982.CGA - ed. 01.2020



ZURICH[®]